LE

CONDIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA

E

IL DIRITTO PUBBLICO

NELLA SVIZZERA.

LE

CONDIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA

E

IL DIRITTO PUBBLICO

NELLA SVIZZERA

MEMORIALE

DIRETTO DAI VESCOVI DELLA SVIZZERA

A' SIGNORI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA FEDERALE

NELLA OCCASIONE

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE.

> La giustizia fa grande una nazione, ma l'iniquità fa infelici i popoli.
>
> *Prov.* XIV, 34.



LUGANO

TIPOGRAFIA TRAVERSA E DEGIORGI

1871.

LE
CONDIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA
E IL
DIRITTO PUBBLICO NELLA SVIZZERA

I Vescovi della Svizzera
ai signori membri dell'Assemblea Federale,

Signor Presidente e Signori,

Quando, nel novembre dell'ultimo scorso anno, abbiamo avuto l'onore di presentaré alla vostra Alta Assemblea un primo memoriale, vi abbiamo pure accennato, che a quel primo documento ne sarebbe più tardi, e secondo gli eventi, seguito un altro di maggiore estensione; ed ecco che ora vi sottoponiamo il documento promesso. Suo scopo principale è di affidare all'alta ed imparziale Vostra Autorità la difesa dei diritti e degl'interessi della Chiesa Cattolica e de' suoi dipendenti; di dipingervi con rapidi tocchi le condizioni, in cui essa è posta nella nostra patria Svizzera, e di volgere per quanto sarà possibile la particolare attenzione e benevolenza vostra su queste condizioni medesime. Noi adempiremo all'intento colla moderazione che accompagna sempre utilmente la difesa d'una causa giusta, coll'amor patrio che arde vivissimo

ne' nostri cuori, e colla intrepida sincerità che la dignità episcopale c'impone come un dovere anche ne' tempi più difficili. Il vostro compito, o Signori, è grande e bello, quello cioè di satisfare il meglio possibile ai voti e desideri de' vostri concittadini, affinchè, nelle attuali vicende, tutti insieme formino un solo e medesimo popolo di fratelli, che attinga ogni sua forza dalla consonanza de' pensieri e de' sentimenti. E invero al vostro profondo avvedimento non è sfuggito, che l'opera d'una unione patriottica affidata alla vostra saggezza, dee comprendere tutti senza eccezione i nostri concittadini, e recare alla nostra patria la salute e la pace. I mezzi più efficaci per conseguire questo fine voi li troverete soddisfacendo ai cattolici della Svizzera, per rispetto ai diritti politici che essi hanno o dallo Statuto federale, o dalle Costituzioni de' singoli Cantoni.

Negli ultimi quaranta anni la Svizzera ha subito numerosi sconvolgimenti, ma i più gravi, come ognuno sa, colpirono la Chiesa cattolica. In fatti essa ha veduto d'anno in anno accumularsi intorno a sè le rovine de' suoi conventi violentemente soppressi, delle sue corporazioni pie e de' suoi istituti di educazione; si è veduta per lungo tempo crudelmente percossa, indebolita, spogliata di quanto le avevano assicurato antiche fondazioni; si è veduta, con suo profondo dolore, in moltissimi luoghi della sua terra paterna assalita, con forza sempre crescente, nel suo organamento, e nello stesso suo principio vitale, inceppata nella sua libertà d'azione, molestata e lesa ne' suoi

più inviolabili diritti, i quali non può abbandonare senza rinnegare sè stessa. E mentre essa tanto soffriva, al suo fianco la grande frazione religiosa protestante godeva, da parte dei depositarî del pubblico potere, pace perfetta, il più grande rispetto ed un favore senza limiti. I cattolici hanno sostenuto con un sentimento di pietà figliale ne' Cantoni le dure prove che afflissero di continuo la loro Chiesa; erano loro proprii i patimenti della Madre loro. Ebbero spesse volte ricorso ai mezzi legali, per evitare nuove afflizioni e sostenere i proprii diritti, ma rare volte raggiunsero lo scopo. Per lo più il clero cattolico si associò alle manifestazioni del popolo cristiano, e i Vescovi non si ritrassero, e i loro memoriali sono documenti, che la storia imparziale rivendicherà a suo tempo.

La revisione dello Statuto federale della Svizzera è imminente, e noi speravamo che la Chiesa cattolica nella nostra patria, dopo le lunghe e dolorose prove patite, avrebbe goduto un poco di calma, e che i nostri legittimi diritti sarebbero riconosciuti. Se non che le recenti proposte della maggioranza della Commissione di revisione (Sezione politica) superano in violenza e temerità quanto era stato fatto sinora a danno della Chiesa cattolica. In questa contingenza il silenzio sarebbe per noi una profonda dimenticanza del nostro dovere. « I vescovi » scrive un antico Padre « della Chiesa (1) « debbono testimoniare altamente al

(1) San Cipriano. Libro *De Lapsis*.

« cospetto di tutto il mondo in favore della giustizia e
« della verità, e sarebbe in loro gravissima colpa se na-
« scondessero tacendo le piaghe della Chiesa e le loro
« cagioni, e se in tal guisa rendessero irrimediabile il
« male. » No, a noi non è lecito dar nome di libertà ad una dura servitù, nè dire che la pace regna, dove pace non è (1), nè riputare diritto una ributtante iniquità. Qui non si tratta d'una discussione confessionale tra cattolici e protestanti, e l'una e l'altra confessione apprezza altamente nella vita pubblica la pace religiosa, e la pratica lealmente, e noi non abbiamo ora altro fine che di guarentirla ai cattolici nelle stipulazioni del nostro diritto pubblico. La sociale attività che promuove lo svolgimento delle istituzioni politiche avanza continuamente, e quello svolgimento è tutto legittimo, finchè rimane nel campo della politica. Ben lungi dal cadere in un grossolano anacronismo, e dal proporre teorie tendenti a ledere l'eguaglianza di tutti gli Svizzeri, e la parità politica delle diverse confessioni religiose, ciò che è l'essenza stessa della nostra nazionalità, noi vogliamo soltanto combattere gli eccessi d'un sistema che assale di continuo, e con ostilità sempre maggiore, la libertà riconosciuta e le condizioni della Chiesa cattolica innanzi al nostro diritto pubblico, onde, se fosse possibile, rovinarla senza più, mediante leggi e regolamenti del potere civile. Esaminando i diversi periodi della nostra storia gloriosa, noi descriveremo le condizioni

(1) Geremia. 8, 11.

Lugano, 7 novembre 1871.

Il sottoscritto si permette d'inviare alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima il dotto Memoriale dei Vescovi Svizzeri all'alto Consiglio federale, del quale ha parlato con molta lode il benemerito ed impareggiabile periodico la *Civiltà Cattolica* nell'ultimo suo fascicolo.

Il prezzo del libro è di una lira italiana, che, volendo, si può spedire anche in francobolli. Con sì tenue spesa si ha un importantissimo opuscolo di 174 pagine, e si compie un'opera di carità a favore di chi, per un fine santissimo, ha sostenuto le forti spese di stampa.

D. Giovanni Riva.

fatte alla Chiesa cattolica dal diritto pubblico ne' tempi andati, e in appresso accenneremo gli attentati che vi si fecero in questi ultimi tempi; finalmente, esposti i fatti, esporremo le nostre giuste domande intorno alle condizioni che la nostra Chiesa riclama nel nuovo diritto pubblico della Svizzera. Questi sono i gravi argomenti che noi sottoponiamo umilmente alla vostra Alta Assemblea.

Dio vi conceda, signor Presidente e signori, la buona ventura di conservare a questa Chiesa un'esistenza bene assicurata, ed una piena libertà d'azione in seno alla nostra Patria!



PARTE PRIMA

Condizioni della Chiesa Cattolica per rispetto al Diritto pubblico della Svizzera, in passato.

I.

LA PRIMA EPOCA.

Un cattolico non può assolutamente comprendere la religione cristiana senza la Chiesa visibile fondata dal S. N. Gesù Cristo per dispensare agli uomini in tutti i tempi e i luoghi i beni della Redenzione, come appunto non si potrebbe comprendere l'anima umana, se dovesse esistere nel tempo e agire nello spazio, senza un corpo visibile ed organico. Se al corpo intimamente unito all'anima alcuno legasse le arterie, impedisse la comunicazione dei nervi col cervello, la libera azione delle forze organiche, e le mutue relazioni de' membri, o se ne turbasse in generale la vita interiore, esso colpirebbe nello stesso tempo l'anima e tutto l'essere dell' uomo, e lo priverebbe non solo della salute, ma della esistenza. Una relazione affatto analoga esiste tra la religione cristiana e la Chiesa cattolica chiamata dall'Apostolo « il corpo di Cristo. » Per essa è una delle condizioni fondamentali, onde vivere e conservare la propria esistenza, la libertà di essere ciò ch'essa è veramente, e di agire in consonanza colle leggi della sua divina istituzione. Mercè il sacrifizio

e l'annegazione, mercè gli incredibili patimenti e la morte di parecchi milioni de' suoi fedeli, venne fatto alla Chiesa di strappare all'impero di Roma ancora pagano il riconoscimento del suo diritto di esistere sulla terra, diritto concessole immediatamente da Dio, e ch'essa fe' prevalere vigente il diritto romano, nel quale trovò compresa la stessa idea che il divin Fondatore aveva impressa nella sua costituzione, l'idea cioè d'una corporazione indipendente e che sussiste in virtù del suo proprio diritto. Posta nel patrocinio degl'Imperatori cristiani, e stabilita sopra il solido fondamento, scelto da una affatto speciale disposizione divina, la Chiesa si svolse in una società, in una corporazione perfettamente costituita, e divenne quel bello e sublime tempio di Dio che contiene, nell'ordine più meraviglioso, tanto la Chiesa universale sotto il primato de' Papi di Roma, quanto le singole diocesi sotto la condotta dei vescovi, e in esse diocesi le particolari comunità d'ogni maniera, godenti ciascuna nella propria sfera, senza danno dell'Autorità Superiore, d'uno stato in certo modo indipendente ed autonomo. Allora la Chiesa sparse sulla terra ingombra degli errori pagani una luce copiosa, una civiltà ed una consolazione d'ordine superiore, e perciò s'ebbe tutto il favore de' più illustri imperatori cristiani, e l'ebbe meritamente. Quando le invasioni germaniche ebbero rovesciato l'antico impero romano convertito al cristianesimo, e coperto di rovine il mondo allora conosciuto, chi mai, se non la Chiesa cattolica, profferì su quel caos tenebroso la parola creatrice: *la luce sia*

fatta? Chi ridonò all'agricoltura territorii già floridi, e divenuti aridi deserti? Chi ripopolò quelle desolate solitudini? Chi oppugnò i superstiziosi terrori del paganesimo, rialzò le stirpi di popoli profondamente abbiette, per avviarle colla verità e carità cristiane alla civiltà, ad una più felice esistenza, al cielo? Chi se non la Chiesa Cattolica co' suoi Papi, co' suoi Vescovi e preti, co' suoi conventi e colle sue Corporazioni religiose? Avendo essa compiuta con sì gran frutto l'educazione de' popoli germanici, i principi di quel tempo e segnatamente i principi Franchi la dilessero con tanto affetto, che l'imperatore Carlo Magno si glorificava altamente d'essere chiamato — *il devoto difensore e l'umile servo della Chiesa* (1). Ecco su quale magnifico pensiero fondava egli la sua benevolenza per la Chiesa: *Quale copia di grazie non ha versato Cristo, nostro Redentore e Signore, sovra di me e del mio popolo? E quanto non debbo io esternargli la mia profonda riconoscenza, affinchè, dopo di aver innalzato a tanto splendore il mio impero, si degni di conservare per sempre a me ed al mio impero il suo potente patrocinio!* Tutti i suoi successori sino a questi ultimi tempi, giuravano nella loro incoronazione di difendere il diritto, senza riguardo a persona, e di proteggere la Chiesa di Dio sulla terra contro tutti i suoi nemici. E il loro giuramento era ripetuto dall'eco di tutta la Cristianità.

Questa divina missione, che la Chiesa ha ricevuto

(1) Capitolare di Aquisgrana, del 789.

onde procacciare la felicità dei popoli, essa l'ha adempita con eguale splendido risultato nella nostra patria, come nel resto del mondo. Tutta la cultura intellettuale delle nostre popolazioni svizzere deriva dalla loro iniziazione al cristianesimo. Nelle valli dell'antica Elvezia la Chiesa ha recato l'immutabile verità religiosa, l'abito ad una vita più eccelsa, il culto de' nobili sentimenti, tutte le consolazioni e i beni che derivano dal Cristianesimo. Sulle rive del Rodano, sulle sponde del lago di Costanza, dalle sorgenti del Reno alle creste del Giura, di costa alle cattedrali ed ai conventi, si videro a poco a poco sorgere col tempo le città, i villaggi, i comuni e le repubbliche; e successivamente fu visto ampliarsi il bel territorio che chiamiamo nostra Patria. *Interrogate i vostri vecchi e vi racconteranno, i vostri antenati e vi renderanno testimonianza* (1). La Chiesa è stata la loro istitutrice, amica e compagna, nel doloroso pellegrinaggio della vita terrestre, il loro angelo guidatore alla patria celeste. Ne' lunghi secoli d'un glorioso passato, la Chiesa s'era affezionati i grandi e i nobili del paese, e colle pie e generose loro donazioni essa aveva eretto innumerevoli case religiose, per adempiere al servizio divino, per la cura de' malati, per l'alleviamento di tutte le umane miserie, per la cultura delle scienze e delle arti, per tutti i beni superiori, e i nobili fini della umanità. Questi fatti sono fuori d'ogni dubbio per le testimonianze e i monumenti che li attestano.

(1) Deuteronomio, 32. 7.

In tutto questo tempo la Chiesa era libera nella predicazione delle verità della fede e della morale, nella distribuzione de' soccorsi religiosi, nell'azione salutare e di vero incivilimento che esercitava nel popolo. Vinto da tanti benefici il popolo le era profondamente affezionato, i signori temporali penetrati nell'anima dalle credenze cristiane, ponevano tutta la gioia e l'onor loro nello assistere e proteggere la Chiesa, di guisa che in tutte le classi de' cittadini si diffuse un profondo sentimento religioso, che non seppe mai vedere nella Chiesa una nemica, una influenza pericolosa per le popolazioni e pe' poteri civili, ma riconobbe sempre per contro in Lei un'amica naturale dell'ordine, una stabile guarentigia d'uno stato migliore, d'una condizione più felice, degna per conseguenza d'ogni rispetto e d'ogni protezione. Le maestose cattedrali, le innumerevoli chiese costrutte nelle città e nei villaggi, le cappelle ne' castelli e nelle vallate, le pie fondazioni, i conventi colle loro scuole, e le loro dovizie scientifiche, conservate dagli antichi tempi per le future generazioni, accresciute ancora e moltiplicate mercè i lavori de' religiosi in tutti gli ordini delle conoscenze umane; gli ospitali colle loro rendite per la cura gratuita dei malati, furono con molti altri stabilimenti per molti secoli il decoro e la gloria delle città e delle campagne della Svizzera. Erano questi testimoni eloquenti che provavano a tutto il popolo dai più elevati cittadini agl'infimi essere la religione superiore ad ogni altra cosa, doversene riguardare la confessione e la pratica come la base della pubblica pace, e l'inesausta

sorgente della felicità in questa vita. Il perchè nelle guerre della indipendenza gli antichi svizzeri marciavano alla battaglia pieni di fede e collo sguardo intento ai beni eterni. Inginocchiati umilmente, e colle mani giunte, sapevano, erano convinti, e proclamavano che la salute dei popoli viene dall'alto, da Cristo, supremo loro Sovrano, Signore e Re; che il braccio più valido e addestrato è inetto senza la benedizione e l'assistenza dell'Onnipotente. La Svizzera era in que' tempi una potenza grande e rispettata, perchè il timore di Dio, la fede cristiana viva ed operosa, il fedele attaccamento alla Chiesa penetravano profondamente tutta la vita del popolo, e i magistrati civili precedevano tutti gli altri cittadini col loro incoraggiante esempio nella manifestazione della loro fede e nel compimento dei loro doveri religiosi.

Sarebbe inutile l'indagare nelle antiche Lettere della Confederazione o in altri documenti originali della Storia svizzera, un precedente qualunque di un *placet* dei signori temporali, o un attentato dello Stato contro i diritti di patronato, o qualche esempio d'una secolarizzazione, o di un incameramento dei beni di Chiesa, o finalmente qualche usurpazione sulla giurisdizione ecclesiastica nelle cause matrimoniali. Per l'opposto da tutti que' documenti emerge il profondo rispetto che i nostri avi nutrivano pe' diritti della Chiesa. Essi si gloriavano d'essere chiamati i *protettori e difensori della Chiesa*, di che ne li lodava pubblicamente nel 1512 il Papa Giulio II.

II.

L'EPOCA DELLA RIFORMA.

Il principio della grande separazione confessionale ci venne dall'estero, e distrusse per tanto tempo tra noi come altrove la pace civile e la religiosa. Noi non ci faremo ad apprezzare le cause di quegli avvenimenti, nè i loro ultimi risultati. Ciò che nella sua giustizia e sapienza l'Onnipotente ha permesso non può essere ai sottoscritti che un avvertimento ed una lezione; essi debbono apprendere a conformare con fedeltà e coscienza la loro vita alle esigenze ed ai doveri del loro sublime ministero; a conservare con paterna vigilanza il sacro deposito che il Signore ha confidato alla loro pastorale custodia e sollecitudine, onde conservare intatto ed inviolabile per tutto il gregge il tesoro delle verità divine, e i mezzi di salute, la cui dispensa è stata affidata alle loro mani dal nostro Signore e Redentore Gesù Cristo, e appunto per adempiere questo dovere, e per raggiungere questo fine, noi vi abbiamo diretto il presente Indirizzo. I fatti che avvennero nel tempo della grande separazione religiosa, e le loro più immediate conseguenze avvertirono tutti doversi rendere almeno sopportabile, con reciproca tolleranza, la coesistenza de' membri di ciascuna delle due grandi frazioni religiose cristiane. Ne' territori dove dominò la riforma, fu posta da parte l'antica costituzione della Chiesa cattolica, e la giurisdizione del Papa, dei Vescovi e dei preti. Secondo

il nuovo ordinamento della Chiesa riformata, il depositario del potere dello Stato, signore o magistrato, si trovò investito anche del potere ecclesiastico, giusta la massima: *cujus regio, illius et religio.* Ma quanto alla Chiesa cattolica, dovunque fu conservata, ne rimase intatta la costituzione essenziale, e quella massima non fu mai applicata contro di lei, neppure dai principi protestanti ne' territori loro soggetti. Nè quei principi, nè i sovrani o governi cattolici non si attribuirono mai l'autorità insegnante della Chiesa o il potere pastorale, essi non pretesero in nessun luogo di esercitare una giurisdizione episcopale qualunque sui preti o sui laici. I vescovi conservarono intatti tutti i diritti e poteri ecclesiastici loro attribuiti dal diritto canonico e dalla costituzione della Chiesa cattolica. Quando, cessato lo scompiglio e l'agitazione, tornò la calma e fu ristorata la pace, si provvide accuratamente a determinare con precisione i diritti dello Stato sulle cose concernenti lo stabilimento esteriore e materiale della Chiesa, e che sono perciò chiamati *diritti e cose miste* e di competenza comune. Colla maggiore esattezza fu tracciata la cerchia, entro la quale ciascuno dei due gruppi confessionali, ancora uniti in quell'epoca nella fede in un solo divino Redentore, si potea muovere liberamente; fu severamente vietato e represso ogni attentato di una delle due confessioni ai diritti dell'altra, e furono chiamati a ragione *Pace territoriale, Landes friede,* i documenti originali che contenevano quelle stipulazioni. E in fatti quando una delle confessioni cristiane, posta di fronte all'altra, non

gode uno stato giuridico assicurato ed inviolabile, insorgono inquietudini e querele, e per conseguenza nascono le discordie civili e il pericolo d'una immoralità universale, sì che è imminente la rovina della stessa comunità politica. In questo spirito di conciliazione era stata redatta la *Landes friede* del 1531. Gli Stati protestanti vi riconoscevano la libera esistenza della Chiesa cattolica nei Cantoni cattolici e nei territorî loro alleati. Zurigo e Berna i due Capi del protestantesimo, rinunziavano ad ogni atto d'opposizione, ad ogni ulteriore ostilità; in cambio fu loro permesso di professare, senza essere molestati, la nuova confessione religiosa. Nelle Signorie e nei territorî alleati alla Confederazione, nessuna delle due frazioni religiose non doveva disturbare l'altra, a tutti gli addetti alla Chiesa cattolica era guarentita la libertà e vi era pur egualmente guarentita ai protestanti. Il perchè i membri della confessione riformata avevano apertamente rinunziato a combattere, a molestare, ad opprimere ulteriormente la Chiesa cattolica e nella sua esistenza e nella sua libertà d'azione, sapendo bene che diritti rispettivamente eguali e mallevati, sono la condizione della stima reciproca e della tolleranza indispensabile tra i membri della medesima società, e perciò era severamente vietato di protrarre ogni disputa religiosa verbale o scritta quando avesse già toccato il confine della reciproca *invettiva*.

Nell'atto di questa sciagurata separazione religiosa, la Chiesa cattolica subì gravi, irreparabili perdite; non solo tutti gli ecclesiastici stabilimenti furono di-

strutti ne' territorî principali ed accessorî degli Stati riformati di Zurigo e di Berna, non che nei territorî de' cantoni stretti con essi in alleanza confessionale, ma caddero eziandio integralmente nelle mani del potere civile i beni di Chiesa, le fondazioni di carità, i legati pii istituiti da' cattolici. Tutti questi beni divennero beni dello Stato, e più tardi furono inscritti nel prospetto delle rendite de' Cantoni riformati col titolo di *beni demaniali*. Allora i ricchi ornamenti delle nostre chiese cattoliche, i vasi preziosi, gli oggetti del culto egualmente importanti per la materia e per l'arte, furono imballati e posti sotto le volte delle tesorerie delle metropoli protestanti, Zurigo, Berna, Basilea e Ginevra, per essere poi dispersi qua e là, e servire un giorno come ricchezze profane a fini temporali. Ma se la Chiesa cattolica era divenuta relativamente povera, essa godeva ancora per altro, e per la sua libertà d'azione, e per le proprietà che aveva salvate dal sovvertimento di quell'epoca, guarentigie fondate nelle convenzioni particolari, e nel diritto pubblico, e per questo duplice rispetto essa ebbe osservanza e sicurezza ne' territorî degli Stati della Svizzera, ne' quali le era con solenni trattati guarentito il suo diritto di esistere col godimento de' suoi beni, co' suoi conventi e colle sue scuole. — I confederati delle due confessioni non avrebbero potuto immaginare, che sarebbe giunto un tempo, nel quale, dopo che gli Stati protestanti avevano all'epoca della riforma compiuta la più assoluta e universale secolarizzazione di tutte le chiese, fondazioni, e conventi

cattolici, ed incameratine i beni, più volte e solennemente guarentiti, que' medesimi Stati sarebbero tornati più tardi a sopprimere ed incamerare fondazioni e conventi, più volte e solennemente guarentiti e che posti sotto la protezione della loro parola d'onore, e la tutela del potere pubblico, sussistevano ancora ne' territorî specialmente cattolici. Essi non potevano pensare che appunto ne' luoghi dove quella patente ingiustizia s'era compiuta col favor della legge, gli avversari dichiarati de' cattolici avrebbero avuto la facoltà, in materie di religione e di chiesa, di venire a sedere nelle pubbliche assemblee, deliberare con pieno diritto di suffragio, e finalmente di prendere decisioni per maggioranza, *per vota majora.* Questa iniquità non sarebbe meno ributtante, se i cattolici venissero a discutere gli affari religiosi de' protestanti, e a deciderli a maggioranza di suffragi. Lo stato giuridico da noi descritto, e che guarentiva i diritti delle due confessioni, non solo si mantenne nel corso degli anni, ma fu anche regolato con maggiore esattezza. Una sentenza arbitramentale del 1632 aveva stabilito, rispetto ai baliaggi comuni, che, nelle cose della fede, cioè nelle materie confessionali in generale, alle quali si rannodavano espressamente le scuole, non vi poteva essere un diritto di maggioranza. Tutte le questioni di questa natura dovevano essere decise da un egual numero di arbitri, e nessuna delle due parti, per usare una frase moderna, non doveva *maggioreggiare* sull'altra. Nel trattato di pace del 1656, che regolava i diritti tra i cantoni cattolici e i pro-

testanti, secondo le stipulazioni della pace territoriale del 1531, fu confermato di nuovo che nei baliaggi comuni fosse lecito a ciascuno professare liberamente la sua religione; inoltre fu stabilito, che anche la quistione di sapere se una difficoltà dovesse essere sciolta da un voto di maggioranza de' suffragi, o da un ugual numero d'arbitri, sarebbe esclusivamente sciolta da una sentenza arbitramentale.

Col trattato del 1712 furono ampliate ancora le guarentigie contro la prevalenza d'un gruppo confessionale sull'altro; nel tempo stesso fu stabilito che se anche una sola delle due parti riputasse religioso l'oggetto in litigio, la decisione dovesse essere data da un numero uguale di arbitri. In tal modo fu guarentita ai cattolici la conservazione dei conventi, e alle due confessioni la libera amministrazione de' loro beni di Chiesa, la libera costruzione e fondazione a loro proprie spese di nuove chiese e di nuove scuole. Le dignità e i gradi di precedenza dovevano essere distribuiti in parti eguali; i tutori degli orfani dovevano essere loro correligionari.

Sulla base della eguaglianza dei diritti fu pure ordinato tutto ciò che importava alla conservazione della pace negli affari del culto, per tutti i comuni detti *paritetici* o misti, i quali avevano una sola chiesa per l'esercizio dei due culti. La reciproca invettiva dentro o fuori della chiesa, scritta o verbale, fu vietata e repressa. In tal modo la Svizzera provò col fatto per più secoli, che, separando accuratamente le materie politiche dalle confessionali, e conservando ai dipen-

denti dalle due confessioni, ed alle Autorità ecclesiastiche la libera direzione e amministrazione di queste ultime, non si era menomamente lesa nè l'unità, nè la forza politica della Confederazione, o de' singoli Cantoni. Invece in virtù di questa separazione o disgiunzione di cose inconciliabili, fu conservata la pace, e crebbe la prosperità e la potenza.

Il complesso di questi ordinamenti costituisce il diritto pubblico tra i Cantoni e tra gli addetti alle due confessioni cristiane, sino all'anno 1798. Questo diritto determinava le relazioni de' Cantoni cattolici co' Cantoni protestanti, come Stati indipendenti ed associati, e come membri della Confederazione, e da questo aspetto stabiliva che in un'assemblea di Confederati o Dieta, adunata per trattare di oggetti comuni ai Confederati, non potesse aver luogo e non sarebbe permessa nessuna discussione, e nessuna decisione in materie confessionali di qualsivoglia natura fossero. Ogni Cantone cattolico era libero in tutte le materie concernenti la sua Chiesa, e la sua piena indipendenza religiosa era mallevata a fronte de' Cantoni protestanti, ogni ingerenza de' quali era assolutamente vietata. Gli stessi diritti erano guarentiti cogli stessi titoli ai Cantoni protestanti. Nessuna decisione a maggioranza di voti non poteva essere tolta che attentasse ai diritti de' cattolici, mettesse in pericolo le risorse e gli istituti della Chiesa, o che li additasse siccome pasto riservato alla cupidigia di qualsivoglia avversario de' cattolici. Ne' Cantoni protestanti lo stesso diritto proteggeva egualmente le chiese, le fondazioni, le scuole e le istituzioni del loro culto. Que-

sto diritto pubblico della Confederazione svizzera, ch' erasi nel corso degli anni successivamente formato, questi trattati di pace e queste decisioni arbitramentali da noi riferite, regolavano altresì i religiosi diritti rispettivi nelle eventualità particolari in cui Cantoni di due confessioni diverse fossero chiamati a comandare, ora insieme, ora in un'azione coordinata, specialmente nelle cose religiose, per l'amministrazione de' baliaggi comuni, o delle antiche terre feudali. L'oppressione d'una confessione per parte de' magistrati o delegati de' Cantoni governanti, dipendenti da un'altra confessione, era non solo rigorosamente interdetta e repressa, ma eziandio resa assolutamente impossibile. In fatti, in ogni questione non era già la maggioranza de' voti de' delegati dello Stato governante che potesse decidere, ma era il baliaggio comune istesso che nominava tanti magistrati d'una confessione quanti dell'altra. Questo diritto si esercitava quando trattavasi di prendere una decisione, o di entrare in accomodamento, o di far profferire una sentenza arbitramentale. Allora nei negoziati ufficiali colle Autorità ecclesiastiche, tanto per la scelta dei dignitarî della Chiesa, quanto per questioni di culto, per le materie disciplinari, e pe' giorni festivi, per le condizioni delle corporazioni religiose, delle fondazioni e de' conventi, pe' loro diritti e privilegi, per l'ammissione de' novizî, per l'impiego delle rendite di que' religiosi stabilimenti, non si poteva assolutamente prendere nessuna decisione, nella quale intervenissero i dipendenti d'un'altra confessione. Questo diritto era riservato ai soli magistrati de' Cantoni cattolici.

A questa epoca di profondi convincimenti religiosi era ignota ogni idea di scuole che non appartenessero a nessuna confessione, o semplicemente comuni e *miste*, essendo che non si poteva concepire la scuola senza il concorso della religione e della Chiesa. Credevasi allora, che la scuola fosse destinata a preparare i cittadini ai grandi doveri della vita civile, e riputavasi una dipendenza della Chiesa, a cui lo spirito del Cristianesimo infondeva le più elevate inspirazioni, e la facoltà di scorgere le cose da una regione superiore, e perciò la scuola acquistava un alto valore, e si rendeva sommamente utile alla gioventù di quel tempo ed alla posterità. Ecco il perchè la scuola era riputata e trattata siccome un campo, su cui la Chiesa doveva esercitare la principale influenza, e concentrare tutta la sua sollecitudine. Una scuola od un collegio misto sarebbe sembrata a quelle menti assennate e rette del tempo passato, una permanente contraddizione, una vera mostruosità. Quegli uomini non potevano comprendere come in un solo e medesimo stabilimento potessero coesistere due religioni, senza rompere in guerra aperta, o cadere in una mortale indifferenza, e potevano comprendere ancora meno, come si potesse impartire una istruzione scientifica, facendo astrazione da ogni idea religiosa, essendo che tutte le scienze anche ne' loro primi elementi partono dall'idea di Dio, e debbono far capo a Dio siccome al loro termine più eccelso. Se da questo segno elevato non si considerano le scienze, esse non saranno più che sparsi frammenti, che informi agglo-

merazioni di cognizioni diverse, strette ne' limiti del mondo visibile, e confinate agli orizzonti del tempo presente. Questa era in quell'epoca l'idea delle scuole non solo tra i cattolici, ma eziandio tra i protestanti, e questa idea si conservò presso questi ultimi pura ed intatta, e lo diciamo ad onor loro, come tra i cattolici. Queste savie istituzioni, questa reciprocità, questo mutuo rispetto pei diritti conservarono colla massima efficacia la pace confessionale tra le popolazioni miste, il qual risultato esige sempre tutta la sollecitudine de' magistrati delle due grandi società religiose della Svizzera. Quantunque poi di tratto in tratto insorgessero alcuni isolati conflitti, non venne mai meno per altro il carattere di quest'epoca, cioè il riconoscimento e il rispetto scambievole dei diritti delle confessioni. E siccome avvenne talvolta che, dopo lotte accanite, i diritti contestati ricevessero, mediante salutari accomodamenti, stabili norme nel senso della giustizia e della moderazione, è d'uopo conchiudere, che la conservazione del diritto pubblico da noi più sopra analizzato, relativamente alla reciproca indipendenza in materie religiose, stesse sommamente a cuore alle popolazioni svizzere ed ai loro governi. È un fatto storicamente provato che durante la maggior parte del decimo ottavo secolo, una pace non interrotta regnò nella Svizzera tra le due confessioni. La Chiesa cattolica vi frui quella piena libertà e indipendenza che rivendicherà sempre siccome un imprescrivibile diritto, essendo essa la Chiesa-madre per la Confederazione.

Nè fu già nella Svizzera, ma fuori de' suoi confini

che certi canonisti cattolici, teologi al servizio de' principi, impresero temerariamente ad applicare alla Costituzione e al legittimo organamento della Chiesa cattolica i principii del diritto ecclesiastico protestante. Per riuscire nel loro tentativo, trattavasi di far adottare sotto la protezione di monarchi accecati dall'assolutismo, un nuovo sistema di diritto canonico affatto sconosciuto in passato. Si aspirava a spogliare il Capo della Chiesa de' suoi essenziali diritti, a separare i vescovi dal Papa, centro dell'unità nella Chiesa, per abbassarli alla condizione di semplici famigli di un potere civile assoluto, per rendere col *placito* di Stato l'esercizio della loro missione pastorale in tutto dipendente dallo arbitrio delle autorità civili, per sottrarre alla influenza legittima della Chiesa le scuole primarie, e gli stabilimenti più elevati, per toglierle, contro il diritto divino ed ecclesiastico l'educazione e l'istruzione del clero che essenzialmente le appartiene, per spogliarla del tutto della collazione dei benefici ecclesiastici e dell'amministrazione de' suoi beni, onde investire di tutti questi poteri le autorità civili. Questo sistema introdusse allora tali innovazioni che sconvolsero da cima a fondo il diritto pubblico sino allora vigente nella Chiesa cattolica. Esso ebbe per la Chiesa effetti così disastrosi, che al loro apparire, uno de' principali autori del sistema, de Hontheim (Febronio) vescovo suffraganeo di Treves, ritrattò pubblicamente i suoi errori, sottoscrivendo la dichiarazione seguente (1): « In

(1) Bullar. Pii VI.

« tutto ciò che appartiene alla dottrina della fede, dei « sacramenti, e della disciplina ecclesiastica, la Chiesa « ha, per diritto divino, il potere di fare liberamente « decreti, senza l'intervento dello Stato; le sole at- « tribuzioni dello Stato sono quelle di proteggere e « difendere i sacri Canoni, secondo il sentimento della « Chiesa, e di vegliare alla loro osservanza, anche « con mezzi temporali. »

III.

L'EPOCA MODERNA.

La violenta catastrofe che rovesciò ogni cosa in Francia, e che, per atterrire le future età con quel terribile esempio, tenne per qualche tempo sotto gli occhi del mondo, l'empio fatto di una repubblica scristianizzata, preparò e produsse la rivoluzione elvetica, che per poco non annientò la libertà legittima e l'indipendenza della Chiesa cattolica nella Svizzera, ed ebbe per effetto generale di affievolire negli animi la fede cristiana. In forza della introduzione, e della sebben momentanea durata del sistema di governo unitario allora in voga, caddero e la libera esistenza delle corporazioni religiose, e tutte le guarentigie d'indipendenza ch'erano state conservate alla Chiesa dalle precedenti disposizioni del pubblico diritto. Lo Stato unitario pretese d'essere tutto in ogni cosa, cioè onnipotente, riputandosi in facoltà di governare nelle materie ecclesiastiche come negli affari civili, e non intese ad altro, anche nelle condizioni più favorevoli,

che a trasformare gli ecclesiastici in funzionari dello Stato, in servi zelanti di tutte le tendenze e le avventatezze politiche del tempo. Chi riluttava alla servitù era senza più perseguitato e proscritto. In forza del nuovo diritto fu soppressa la pubblicazione dei brevi ed altri documenti ecclesiastici, la quale anche dopo la riforma, era stata conservata pienamente libera, e dipendette allora dal volere individuale di magistrati protestanti, o dalla decisione di consigli misti. Più di cento fondazioni o conventi degni di tutto il rispetto furono soppressi radicalmente per via di decreti, i loro beni dichiarati *beni nazionali*, e trattati come tali. Mentre ne' tempi anteriori, le scuole, come istituti confessionali, aveano congiunta l'educazione religiosa alla cultura scientifica, divennero allora, secondo gli intenti pubblicamente manifestati dal governo elvetico, istituzioni di allevamento per infiltrare nella gioventù le nuove idee politiche, e a questo tendevano le molte ordinanze, i proclami ed altri pubblici documenti di quel tempo. Nella educazione officiale fu negletto, anzi del tutto abbandonato, ogni principio di natura essenzialmente cristiana, siccome inconciliabile coll'adottata tendenza politica. Le amichevoli relazioni esistite in passato colla Nunziatura apostolica, furono interrotte, perchè il rappresentante del Santo Padre aveva dovuto cedere alla persecuzione rivoluzionaria, e abbandonare il paese. Se in que' tempi sciagurati, la Chiesa cattolica non subì jatture maggiori di quelle, che le erano preparate, è mestieri attribuirlo, dopo Dio, al frequente avvicendarsi delle co-

stituzioni politiche, al cangiamento ancora più frequente de' governanti, e per ultimo all'effimera durata del governo unitario.

L'atto di Mediazione del 1803, rifece la Svizzera una Confederazione di Stati indipendenti, e la Chiesa vide l'aurora di giorni migliori, ne' quali riconquistare l'indipendenza e la piena libertà d'azione. Allora, e lo diciamo con profonda satisfazione, Luigi d'Affry, landamano della Svizzera, e capo del governo federale, diresse al Papa Pio VII, sotto il sugello della Confederazione, questa riverente preghiera: *Piaccia a Vostra Santità di riannodare le sue relazioni con noi, accordandoci i suoi spirituali favori, e la sua protezione, ai quali beni, più che a qualunque altra causa noi attribuiamo la prosperità, di cui godettero altre volte i nostri padri* (2 ottobre 1803). Quasi tutti i conventi riebbero i loro beni non ancora alienati, e parve assicurata in generale la possibilità di conservarli. Se non che restò viva una innovazione rivoluzionaria di grande importanza, cioè la discussione per maggioranza, *per majora*, delle materie religiose ed ecclesiastiche, nei Cantoni misti o paritetici. Nondimeno in quell'epoca, essendo per lo più rappresentanti del popolo uomini inspirati in migliori tempi a' sentimenti di giustizia e di moderazione, questo inconveniente non produsse che raro o mai, nelle materie confessionali, gravi usurpazioni sui diritti della nostra Chiesa. Ma in materia di diritto pubblico, i principî falsi o solo equivoci contengono sempre pericoli per l'ordine sociale, perchè i sentimenti di coloro che deb-

bono farne le deduzioni e le applicazioni possono cangiare nel corso del tempo. Indarno un deputato, gloriosamente noto nei Cantoni cattolici, propose: che le materie confessionali, nelle assemblee federali, fossero come in passato *trattate a parte* dai deputati di ciascuna confessione religiosa. Questa proposta non ebbe seguito, e il modo opposto di trattare prevalse nella Dieta, e fu adottato eziandio nei governi de' Cantoni misti. Quivi la Chiesa cattolica co' suoi proprî stabilimenti, non esclusi i conventi, dovette subire una tutela sempre penosa e talvolta oppressiva, quando magistrati protestanti o ne' Consigli legislativi, o ne' Consigli esecutivi sedevano e votavano con mandato uguale a quello dei deputati cattolici. Lo stesso negli affari di scuola. In parecchi Cantoni misti si richiamarono facilmente le reminiscenze di quel politico allevamento, e di quelle tendenze verso una civiltà negativa, che già sotto la Repubblica elvetica, avevano abusivamente sviate le scuole dalla loro nobile ed elevata destinazione.

Durante la Ristorazione, dal 1815 al 1830, nessuna modificazione o miglioria notabile nelle condizioni della Chiesa da noi descritte; solo in alcuni cantoni misti, si formavano Commissioni separate, per far trattare le materie confessionali dagli stessi addetti alle rispettive confessioni, e di più, per calmare le inquietudini dei cattolici, fu introdotta nel Trattato del 1815 una guarentigia obbligatoria onde assicurare la conservazione dei conventi; finalmente, in generale, e poche eccezioni fatte, il carattere confes-

sionale fu rispettato e scrupolosamente conservato, anche nei Cantoni misti, alle scuole primarie, ed a quelle dell'insegnamento superiore. Per altro, già a quest'epoca, si posero i principii, con cui far più tardi una strepitosa guerra alla Chiesa cattolica, e ne fanno prova le straordinarie difficoltà suscitate contro il ristabilimento della diocesi di Basilea, e molte restrizioni, colle quali, quando si trattò della definitiva conclusione di questo affare, e rispetto alle sue più immediate conseguenze, si fece di tutto per limitare, inceppare, e rendere quasi impossibile la libertà d'azione della Chiesa cattolica, e del suo vescovo nella nuova Diocesi. Il verbale della conferenza detta degli Stati diocesani di Basilea, nell'ottobre 1830, contiene già un sistema fatto per porre in tutela e soggiogare la Chiesa. Nel contegno e ne' progetti degli Stati del Sud, e dell'Alemagna di mezzo fu dimenticato ogni riguardo dovuto alla Chiesa, quando, nel principio del 1830, anno di dolorosa memoria, essi Stati adottarono la *legge organica ecclesiastica*. Allora segnatamente nella Svizzera, si videro i governi di parecchi cantoni cattolici e misti imitare con sommo zelo quell'esempio e porre in pratica quelle massime. La pianta selvaggia della politica servitù della Chiesa fu dunque trapiantata nella terra repubblicana della Svizzera dal suolo delle monarchie straniere. I tempi più felici de' nostri padri non l'avevano conosciuta.

Appena fu data l'inevitabile occasione d'irrompere alle collisioni tra Chiesa e Stato, un sussulto politico prodotto dalla rivoluzione di luglio del 1830, scom-

pigliò tutta la Svizzera. Stando ai programmi che se n'erano sparsi ed alle sue prime manifestazioni, non si volevano che modificazioni nella competenza dei poteri dello Stato; si voleva introdurre l'eguaglianza dei diritti politici tra i cittadini de' diversi cantoni; attribuire al popolo una maggiore influenza nella risoluzione degli affari più importanti dello Stato; dargli una più larga rappresentanza nei Consigli, una nuova legge elettorale, ecc. Noi non condanniamo questi tentativi di riforma, nè i loro effetti, rispetto alle Costituzioni politiche che ne sono uscite, anzi affermiamo e dichiariamo altamente che la Chiesa cattolica si astiene per massima da qualsivoglia ingerenza nella politica di uno Stato, e si studia solo di raggiungere i suoi fini eterni sotto qualunque forma di governo. Essa educa i suoi fedeli nel timore di Dio e ne' buoni costumi, prepara la terra che porterà questi frutti, semina e svolge nelle anime la fede nelle verità immortali della religione, che ha affermate e predicate da quasi due mila anni, in virtù della sua divina missione. D'altra parte nulla ci costringe a tacere, che, per effetto di questo moto politico del 1830, sorse, con intensità sempre crescente, una opposizione alla Chiesa cattolica che sparse nella Confederazione e in un certo numero di cantoni il più funesto dissidio. In fatti allora furono ripresi tutti i progetti e le risoluzioni fermate a Soletta nell'autunno del 1830 per la sola diocesi di Basilea, e vi fu aggiunto tutto ciò ch'era stato introdotto e praticato in passato, arbitrariamente e in disprezzo dei diritti della Chiesa, in diverse parti de'

Cantoni cattolici e misti, e ciò per aggiogare la Chiesa ed incepparne l'azione. Poco dopo, al principio del 1834, una nuova conferenza degli Stati tenuta a Baden, senza nessuna partecipazione delle Autorità ecclesiastiche, tentò di far adottare le innovazioni chiamate *Articoli di Baden* in un maggior numero di cantoni, per avere poi facoltà, conforme allo scopo di quegli *articoli*, che escludevano una delle parti, di procedere con sicurezza a spogliare la Chiesa d'ogni sua legittima indipendenza.

In ogni cantone cattolico, dove gli articoli di Baden furono sottoposti come progetto di legge al voto universale, la grande maggioranza del popolo li ributtò. Eppure parecchi governi riuscirono ad introdurli per mezzo di decreti regolamentari o di ordinanze speciali, in modo che gli *articoli* della Conferenza di Baden sono stati per molti anni la fonte di non pochi garbugli, e di molte collisioni tra la Chiesa e lo Stato per le popolazioni cattoliche di alcuni Cantoni. I più avventati tra i Capi della Opposizione religiosa si proposero, a loro occupazione giornaliera, di perseguitare la Chiesa, e ne diedero lo spettacolo a tutto il mondo, non solo colle eccessive violenze della stampa, ma eziandio con opere di distruzione e di ruina impunemente compiute.

Già da molto tempo era agognata la soppressione dei conventi d'Argovia, ma non fu effettuata che, mercè le politiche turbolenze, che agitarono il paese per la riforma della Costituzione. Poscia co' più frivoli pretesti fu suscitata una violenta tempesta contro la Com-

pagnia di Gesù, e contro i suoi fiorenti collegi; in alcuni Cantoni ne fu con arte fatta giurare la perdita, e allora scoppiò la guerra civile, la quale trasse con sè una serie di ostilità contro la Chiesa cattolica, le sue istituzioni, i suoi beni, e in ciò il diritto soccombette, e trionfò la forza superba della sua vittoria. Allora perirono circa altre cinquanta istituzioni religiose, fondate dai cattolici, che adempievano a scopi cattolici, e che l'epoca agitatissima della Rivoluzione elvetica non aveva potuto rovesciare.

Sulle rovine del nostro antico diritto pubblico e delle guarentigie, date sì spesso e sì solennemente alla Chiesa, fu redatta nel 1848 per la Confederazione svizzera la nuova Costituzione federale. Noi non neghiamo ciò ch'essa contiene di buono, ma non chiuderemo questa prima parte del nostro lavoro, senza accennare, nella nostra qualità di Vescovi della Chiesa cattolica, il doppio cangiamento introdotto nella nuova Costituzione, quanto agli oggetti che ne importano maggiormente. Anzitutto nella Costituzione del 1848 si tace, e perciò si sopprime, la speciale guarentigia data alle fondazioni ed ai Conventi nell'atto di Mediazione del 1803, e nella Costituzione del 1815, guarentigia che era stata trasfusa in questi trattati dal diritto pubblico dell'antica Confederazione. Se non si ha riguardo alle stipulazioni eventualmente protettrici delle Costituzioni cantonali, si vede che la esistenza di questi religiosi stabilimenti, segnatamente ne' Cantoni misti, dipende unicamente dal capriccio o dall'arbitrio della maggioranza protestante dei mem-

bri del Gran Consiglio, cioè degli uomini che sono per principio gli avversarî delle fondazioni e de' conventi cattolici. Questa reticenza è dunque una minaccia di morte per essi, minaccia stata in fatti eseguita prima da Argovia, poi da Zurigo e Turgovia. Contro tali atti di violenza, nè i conventi, nè i loro difensori non possono più invocare la protezione della Confederazione, per non esservi più nessun testo positivo dello Statuto federale, che si possa produrre nel nostro paese a difesa del buon diritto dei cattolici e della loro Chiesa.

Un altro essenziale cangiamento è stato introdotto dall'art. 44 della nuova Costituzione nelle condizioni religiose regolate dall' antico diritto pubblico tra i cantoni cattolici e i protestanti, non che tra le popolazioni appartenenti nello stesso cantone a due distinte confessioni cristiane. Questo articolo dice: *la libertà del culto è guarentita in tutta la Confederazione.* In virtù di questo articolo i cattolici possono erigere chiese e parrocchie ne' luoghi che prima erano stati esclusivamente protestanti, e i protestanti possono fondare templi e comunità ne' paesi stati sempre esclusivamente cattolici. Se la libertà del culto guarentita dalla Costituzione fosse pe' cattolici una vera ed inviolabile libertà, essa dovrebbe implicare eziandio il riconoscimento da parte del pubblico diritto delle condizioni legali invulnerabili de' conventi che ancora sussistono, delle scuole e degli altri stabilimenti d'istruzione. Infatti la libertà del culto guarentita dalla Costituzione federale ben compresa e sin-

ceramente praticata dee necessariamente estendersi alla completa espansione della vita cattolica, ed abbracciare per conseguenza tutte le istituzioni del cattolicismo, giusta l'idea che ne danno le confessioni e le esposizioni dottrinali autorizzate. Ma, dopo la Costituzione del 1848, i cattolici hanno fatto tristi esperimenti nel campo della vita confessionale, ed hanno sgraziatamente avuto la prova, che la libertà dei culti non è per essi nè vera, nè reale, giusta il senso da noi determinato. Infatti sino a tanto che in alcuni cantoni le Pastorali del Vescovo diocesano (in particolare del Vescovo di Basilea) saranno sottoposte alla più severa censura, anzi all'eventuale divieto de' governi protestanti e misti, non vi può essere questione di libertà di culto pe' cattolici, che venerano nel vescovo, a cui il *placito* di Stato ha chiusa la bocca e legate le mani, il loro primo Pastore e il loro Dottore legittimo nelle cose della religione. La Chiesa cattolica non può nemmeno ritenere come una guarentigia de' suoi diritti l'aggiunta fatta all'art. 44 della Costituzione, in virtù della quale le autorità federali *hanno il diritto di provvedere al mantenimento della quiete pubblica e della pace tra le confessioni*, per la ragione che l'applicazione di questa clausola è lasciata all'arbitrio de' suoi dichiarati avversarî. Inoltre, avendo veduto come è stata negletta la ben fondata opposizione da noi fatta alla ingerenza del potere federale nelle materie dei matrimonî misti, possiamo conchiudere, che in caso di conflitto reale o supposto, le leggi e i principî della Chiesa cattolica saran-

no sacrificati, mentre per lo contrario si ammetterà come regola, e si imporranno ai cattolici le massime della confessione protestante. Ora domandiamo noi, soffrirebbero essi i protestanti, che la loro legge matrimoniale fosse riformata e modificata, giusta le prescrizioni del diritto matrimoniale de' cattolici? Eppure è antico assioma di diritto che: *ciò che è giusto per una parte debb'esserlo anche per l'altra.* Nessuno può opporci che noi tentiamo alla sventata di risospingere indietro la nostra epoca, che vogliamo far pro di condizioni vincolate ad un ordine di cose passato e che non appartiene più che alla storia. Noi non desideriamo il ritorno delle antiche condizioni sociali, ma solo che siano riconosciuti e rispettati i principî di giustizia che sono sempre vecchi e sempre nuovi. Questi principî, conservando la vera parità ed eguaglianza innanzi al diritto delle due grandi frazioni religiose egualmente riconosciute, d'un solo e medesimo paese, stabiliscono e conservano da per tutto e sempre le sane e salutari condizioni d'esistenza d'una società; appunto come le immutabili leggi della natura sono ad un tempo il fulcro e la condizione del perpetuo cangiamento della forma e dei fenomeni che si succedono nell'universo. Nell'ordine fisico come nel morale ciò che muta sono le condizioni e le forme della vita, ma i principî e le leggi sono sempre immutabili.

Da questo rapido colpo d'occhio al passato, noi possiamo già dedurre la triste conseguenza, che la Chiesa cattolica in Isvizzera ha perduto, relativamente alla sua esistenza libera e rispettata, le guarentigie

di cui godeva in passato, ch'essa è ora esposta a pericoli di più maniere, ad imprese ostili e ad una confiscazione sistematica de' suoi diritti e della sua libertà d'azione.

Ci resta ancora da stabilire con prove di fatto che in parecchi cantoni la condizione della nostra Chiesa è veramente deplorabile, o in altri termini, che in più parti della Svizzera repubblicana e libera la Chiesa cattolica non ha nesssuna libertà, e questo sarà l'oggetto della seconda parte di questo Memoriale.



PARTE SECONDA

Condizioni della Chiesa cattolica rispetto al diritto pubblico della Svizzera in questi ultimi tempi.

In tutto il creato nessun essere potrebbe sussistere, nè prosperare, se non ne fossero conservati l'organismo, e le condizioni vitali che gli furono in origine assegnati, e la causa esterna che alterasse queste condizioni dissolverebbe e ucciderebbe inevitabilmente quell'essere. Lo stesso è della Chiesa cattolica, la quale, essendo la Gerusalemme discesa dall'Alto, è libera ed è madre di tutti i cristiani, come insegna il grande Apostolo (1). Colui al quale ogni potere fu dato nel Cielo e sulla terra, l'ha fondata a continuare tra gli uomini, sino alla fine dei tempi, la grand'opera della Redenzione del mondo. Egli l'ha stabilita, senza prima avvertirne i pretori romani, e i tetrarchi giudei dell'Idumea, che in quell'epoca governavano la Palestina, e senza averne aspettato il consenso, anzi contro il desiderio e l'espressa volontà loro. Determinando con rigida precisione le rispettive condizioni della religione e della politica, della Chiesa e dello Stato, il Signore avea detto a' suoi tentatori queste memorande parole: « *Date a Dio ciò che è di Dio,*

(1) Gal. 4, 26.

ed a Cesare ciò che è di Cesare (1) », e distingueva in tal modo, con pari concisione e profondità, i due dominii separati ma strettamente congiunti, come la storia del mondo lo prova, dell'ordine religioso ed ecclesiastico e del politico e civile; proclamava pure in tal modo, che ogni ingerenza dell'uno di questi ordini nell'altro è una grave ingiustizia, è un attentato diretto contro la stessa legge di Dio. Quante sventure e quanti sovvertimenti avrebbero evitati la Chiesa e gli Stati, se questa legge fondamentale fosse stata sempre e lealmente osservata! Il grande vescovo di Cordova Osio, studiavasi già d'inculcare questa verità all'imperatore Costanzo, quando gli indirizzava le parole seguenti: *O imperatore, non ingeritevi negli affari della Chiesa, e non date ai vescovi nessun ordine in questa materia; imperocchè, come chi attenta alla vostra autorità temporale viola la legge di Dio, così voi la violereste gravemente, pigliandovi ciò che alla sola Chiesa appartiene* (2). Dalla sua origine la Chiesa si oppose ad ogni ingerenza del potere civile ne' suoi affari interni, ed era dovere, anche per la sola ragione naturale, perchè altrimenti sarebbesi tramutata essenzialmente da ciò ch'essa è veramente, e per dir meglio, sarebbesi materialmente e formalmente annichilata. Ora la Chiesa cattolica non è nè un puro ente razionale, nè un immaginario concepimento, ma una realtà obbiettiva, un fatto permanente, che ha quasi dician-

(1) Matth. 22, 21.
(2) Osii, Epist. ad Const. imp.

nove secoli d'esistenza. Essa è sempre e da per tutto rimasta identica a sè stessa quanto alla dottrina della fede, al culto religioso, ed alla sua costituzione essenziale. Esaminiamo ora più da vicino la forma di questa costituzione.

Come, secondo la dottrina degli antichi, l'anima forma gli organi del corpo a veicoli della materia organica, così lo Spirito di Dio ha formato l'organismo della Chiesa, giusta il disegno che lo stesso Iddio ha fatto per lei nella sua dottrina e nell'ordinamento dell'opera sua. Unita strettamente alla dottrina della fede, la costituzione della Chiesa germogliò da questa dottrina, come dal germe germogliano le radici, il tronco, i rami e le frondi d'un albero fruttifero sino alla più alta cima. Agli Apostoli, che il Signore aveva eletti ed inviati, succedettero i vescovi, a Pietro, principe degli Apostoli, i papi di Roma in successione non interrotta nella Chiesa, e ciascuno di loro nella sfera assegnatagli, e secondo il potere che gli è largito, deve adempiere, in luogo del Cristo, la missione, della quale è incaricato (1). Per far ciò, i vescovi non hanno ricevuto il potere spirituale dal basso, cioè dal popolo o dai principi temporali, ma dall'Alto, cioè da Cristo in persona che è il capo invisibile di questo regno. Sebbene dessa adempia alla sua missione tra i fedeli, la Chiesa non costituisce punto uno Stato nello Stato, con ciò sia che in tutte le cose della vita civile e politica, i suoi ministri e i suoi fedeli restano

(1) 2 Cor. 5, 20.

soggetti, come è giusto, alle autorità ed alle leggi civili. E non è giusto neppure che in uno Stato cristiano la Chiesa sia riputata ed amministrata come parte integrante dell'ordine politico. Infatti la distinzione tra la religione e il diritto civile, tra la Chiesa e lo Stato è fondata essenzialmente nell'idea cristiana d'una vita futura oltre il tempo presente, in un ordine soprannaturale che involge e domina l'ordine naturale e puramente umano. Adunque, poichè per divina disposizione, la Chiesa è dotata di vita propria e di esistenza indipendente, essa non può e non deve mai essere abbassata nella sua dignità da disposizioni ed ordinanze arbitrarie de' legislatori e delle autorità civili, e molto meno essere esposta a tale affronto in un paese, in cui gode una esistenza legittimamente e giuridicamente riconosciuta da oltre mille anni, e in cui può produrre in suo favore i documenti più autentici del diritto pubblico antico e moderno. Nessuno molesta gli Ebrei e gl'Infedeli, per la credenza ereditata dai loro maggiori, e si riputerebbe colpevole qualsivoglia tentativo per isviarli da quella, coll'astuzia o colla violenza, quand'anche fossero riusciti inutili tutti i mezzi morali per convertirli. Ma quanto più ragionevolmente non dee rivendicare la nostra Chiesa una libertà ed una tolleranza che non si rifiutano agli Infedeli; e con quale profondo convincimento del suo buon diritto non debb'essa desiderare, che lo Stato riconosca e rispetti la sua divina costituzione, e le mantenga le guarentigie del diritto pubblico che possiede, e senza le quali non avrebbe in nessuna parte una durevole

esistenza. Che se le si accordino le guarentigie che il diritto pubblico le riconosce, ed anche, nel caso più sfavorevole, se le si accordi la semplice tolleranza, allora bisogna parimenti sottrarla ad ogni oppressione, e rendere del tutto libera l'azione de' suoi ministri, e libere tutte le relazioni che importano alla vita religiosa dei fedeli, sì che gli uni e gli altri possano vivere ed operare come la costituzione della Chiesa impone e consiglia. Segue da ciò, che in tutti i gradi della gerarchia ecclesiastica, il potere civile non può nè confondere la sua coll'azione della Chiesa, nè porsi in condizioni coordinate e parallele a quelle dell'autorità ecclesiastica; imperocchè l'azione dei due principi dirigenti in un solo e medesimo organismo turberebbe la regolarità della vita, anzi la spegnerebbe. Ecco perchè il Signore ha istituito nella sua Chiesa un solo ed unico potere, il potere spirituale, affinchè l'unità vi si mantenga, e sia preservata da ogni elemento di dissoluzione. *Le api*, dice un padre della Chiesa (1), *non hanno che una regina, la greggia un pastore, la mandra un mandriano, tanto più la Chiesa di Cristo non può avere che un Pastore, secondo la volontà di Colui, che ha saviamente provveduto ai bisogni del suo gregge, onde sia conservato nella verità della fede.*

Secondo la costituzione della Chiesa cattolica, il Papa di Roma è il capo visibile di tutta la Chiesa, il legittimo successore di Pietro, Principe degli Apostoli, e

(1) S. Cypr. de Vanit. decor. idol.

l'erede de' suoi pieni poteri per pascere in tutta la terra tutto il gregge del Signore. A lui sono soggetti nelle cose della fede e del costume tutti gli altri pastori, e tutti i fedeli in tutto il mondo, tutti gli debbono obbedienza e fedeltà. Se adunque il Papa, come Pastore supremo, ha potere sulla Chiesa universale, come può egli non essere che un *sovrano straniero* per uno Stato che annovera de' fedeli cattolici tra' suoi dipendenti? I cattolici venerano in Lui il Sommo Pontefice, il Pastore più eccelso della loro Chiesa, e non soffrirebbero che si trattasse con Lui come con una *potenza nemica;* essi amano in Lui un Padre, cui è stato affidato il potere supremo, non già nel dominio delle cose di questo mondo e dei diritti civili, ma nelle cose spirituali per il bene delle anime, per la riconciliazione delle coscienze e la felicità dei popoli. Come al di sotto del capo sono disposti gli organi principali, così al di sotto del papa sono i vescovi della Chiesa. Per la loro consecrazione, per la missione e giurisdizione loro, essi sono i successori degli Apostoli, posti dallo Spirito Santo, come dice l'Apostolo (1), al governo della Chiesa di Dio. *Essi esercitano nelle loro diocesi le alte funzioni pastorali, sempre soggetti al Capo della Chiesa, e nella più intima comunione con lui. Imperocchè, sebbene il Signore,* per parlare col grande vescovo di Cartagine (2), *abbia dato a tutti gli Apostoli lo stesso potere, pure per mani-*

(1) Acta, 20, 28.
(2) S. Cypr. de Unitate Eccles., C. 2.

festare l'unità, egli raffermò la cattedra di Pietro, e cominciando da un solo, stabilì per tutte le altre chiese nella Chiesa di Roma l'origine dell'unità. Cooperatori dei vescovi nella vigna del Signore sono i preti e i pastori delle anime, ministri del terzo ordine, subordinati ai vescovi ed al Capo supremo del corpo mistico. Essi ricevono dal loro vescovo l'ordine, la missione e la giurisdizione per esercitare validamente e lecitamente le funzioni del loro spiritual ministero nelle parrocchie dove debbono operare per la salute de' fedeli. In tal modo e non altrimenti la divina costituzione della nostra Chiesa ha con ordine immutabile regolato le relazioni di superiorità e di subordinazione tra i diversi membri della gerarchia ecclesiastica.

Poniamo ora anzitutto un primo postulato, e lasciamo che i fatti e i documenti rispondano come conviensi.

I ministri della Chiesa cattolica hanno essi nella Svizzera repubblicana e libera la facoltà di esercitare il loro ministero liberamente e senza ostacoli, come lo esige la costituzione della Chiesa?

Tutta l'azione del ministero ecclesiastico ha per iscopo di condurre, colla verità divina, colla grazia e la santità, i cristiani alla vita eterna. Per essi la Chiesa è una buona madre che li accompagna nel pellegrinaggio della vita dalla cuna alla tomba. Uomini insensati ripetono che per l'uomo tutto è finito al termine della sua breve esistenza, ch'egli non ha altra destinazione, nè altro fine che di procacciarsi quaggiù il piacere e il benessere. Se questo detestabile errore fosse una verità, l'ordine civile potrebbe forse bastare

e soddisfare ai bisogni degli uomini sulla terra. Se non che gli uomini non sono fatti per la morte, ma per l'immortalità (1), e i cristiani illuminati dalla fede sanno, che la religione cristiana e la Chiesa fondata dal Redentore del mondo possono sole fornire agli uomini il modo da pervenire alla loro soprannaturale vocazione. S'essi annettono qualche prezzo al godimento assicurato dei diritti e dei vantaggi materiali guarentiti dallo Stato, è certo ch'essi apprezzano questi vantaggi in quanto lo Stato lascia loro piena balìa di professare e praticare con tutta sicurezza, senza molestarli, nè importunarli con leggi oppressive, gli insegnamenti e i precetti della religione, come è mestieri ai figliuoli della Chiesa onde raggiungere la loro eterna destinazione. Dove manca ai cattolici questa pienezza di libertà, essi non possono, nè potranno mai dire di godere *la libertà di culto e di coscienza.*

Poniamo ora il secondo postulato e lasciamo che vi rispondano i fatti e i documenti.

Esistono pe' cattolici, nella Svizzera repubblicana e libera, serie guarentigie da poter vivere per rispetto alla religione come prescrive e consiglia la fede cattolica?

Per mettere in tutta la luce le condizioni, in cui sono nella Svizzera, rispetto a questi due postulati, i pastori e i fedeli della Chiesa cattolica, noi consulteremo i fatti, e vi presenteremo una rapida rivista di quanto è avvenuto nel nostro paese, descrivendovi il più

(1) Sap. 8, 17.

succintamente possibile le condizioni della Chiesa cattolica *nel Ticino, nella diocesi di Basilea, e per ultimo nelle altre parti della Confederazione.*

I.

CONDIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA NEL CANTONE TICINO.

Già da venticinque anni regna nel Cantone Ticino un tal disordine di tutti gli affari ecclesiastici, che la separazione dei fedeli dai legittimi loro superiori ecclesiastici, operata in quel paese cattolico, ha prodotto un vero scisma. Eppure la Costituzione di questo Cantone contiene queste parole: *La religione cattolica, apostolica, è la religione dello Stato.* In quel Cantone come in ogni altro luogo in cui si attentò a danni della nostra Chiesa, anzitutto si distrussero i conventi e le istituzioni ecclesiastiche. La loro rovina doveva schiudere la via per assalire la Chiesa; il perchè si preparò il rovesciamento di quelle istituzioni con leggi oppressive, si compiè a maggioranza di voti, e i beni della Chiesa caddero nelle granfie del fisco. Una sorte eguale colpì pure i collegi cattolici di Lugano, di Mendrisio e di Bellinzona, che diretti da religiosi fedelmente attaccati alla loro regola, godevano della universale fiducia, e si vedevano affollati di allievi. Nel tempo stesso che queste disposizioni toglievano ai padri di famiglia la facoltà di far educare i loro figliuoli nel paese in conformità alle credenze ed allo spirito della Chiesa cattolica, i superiori diocesani erano posti nella impossibilità di formare de' giovani preti a

servizio della Chiesa e a cura delle parrocchie nel Cantone Ticino. Infatti le Autorità cantonali soppressero il collegio vescovile di Ascona e il seminario di Pollegio, s'impossessarono delle fabbriche e delle rendite di quegl'istituti, e scacciarono maestri ed allievi, e tutto ciò in mezzo ai lamenti ed ai gemiti del popolo e del clero. Le solenni proteste dei vescovi di Como e di Milano, non che quelle della S. Sede furono vane. Chi si avvia una volta sul pendio della iniquità, travolto dalla passione precipita facilmente nell'abisso con caduta più rapida e profonda. Il perchè le Autorità ticinesi non rispettarono neppur la stessa costituzione e l'organismo della Chiesa. Sorse allora e prevalse, per il governo degli affari ecclesiastici, una seconda Autorità, che affrontò i legittimi Superiori, separò con violenza la greggia dal Pastore, e si attribuì una giurisdizione spirituale. Appunto collo stesso metodo fu atterrata un tempo la religione cattolica in Inghilterra e in più altre parti dell'Alemagna, là dove il governo civile soppresse il potere dei vescovi, e si surrogò ai medesimi. Secondo la divina costituzione della nostra Chiesa, ogni potere d'insegnamento, ed ogni giurisdizione spirituale in tutta l'estensione d'una diocesi, risiede, come in sua fonte, nel vescovo ordinario. Egli, conferendo agli ecclesiastici l'ordine e la missione, li fa partecipare alla cura ed alla salute delle anime; egli solo concede ai preti la facoltà di prendere possesso d'un benefizio ecclesiastico, e dai poteri da lui conferiti hanno il valore e la legittimità necessarî le loro funzioni spirituali;

finalmente egli solo conferisce loro il diritto d'entrare legittimamente nel godimento delle rendite di un beneficio, secondo l'assioma: *Beneficium datur propter officium*. Quando un governo civile, operando da solo, e contro la espressa volontà e le proteste del vescovo, investe ecclesiastici di benefizî in cura d'anime, egli offende nella più profonda radice la costituzione e l'organismo della Chiesa cattolica, e viola tanto intimamente l'esistente diritto ecclesiastico, che se a questo stato di cose non si pone rimedio, la rovina della Chiesa cattolica è inevitabile. Ebbene, tutto ciò è stato intrapreso e compiuto nel cantone Ticino.

Le Autorità civili, senza nessun intervento del vescovo, vietarono, sotto le più gravi pene, agli ecclesiastici posti a capo del Capitolo di adempiere alle loro funzioni. Alcuni vicarî, e beneficiati, nominati legittimamente ed istituiti dal vescovo, furono violentemente cacciati dai loro beneficî, ad altri fu vietato, sotto le più severe pene, di praticare qualsivoglia funzione ecclesiastica, e persino di dire la messa. Un giudizio sommario del Consiglio di Stato del Ticino depose dalle loro funzioni dei degni curati, e collocò ufficialmente nei loro posti altri ecclesiastici indegni, colpiti dalle censure della Chiesa, accompagnandoli colla forza militare, e proteggendoli solennemente lo Stato nei loro nuovi uffici, a dispetto della ripulsione ed avversione profonda delle parrocchie sdegnate. Il terrorismo spiegato contro il clero fu posto in opera per incatenare la libertà religiosa del popolo ticinese. Intere parrocchie furono multate per aver preparato un

ricevimento solenne al loro vescovo; furono multati preti per aver portato lettere sugellate al prelato; ed alcuni consigli municipali per non aver impedito la celebrazione d'una festa della Chiesa. Tutti i pellegrinaggi a qualche santuario fuori del Cantone ufficialmente proibiti; vietate rigorosissimamente le missioni per il popolo, i ritiri ecclesiastici, e persino il giubileo ordinato dal Santo Padre per la Chiesa universale, vietati nelle case private gli esercizi religiosi del mese di Maria. Il proprietario della casa era multato in cento franchi, e gli assistenti in 4 franchi ciascuno. Una signora vedova fu condannata a pagare 4 franchi perchè fu provato avere essa cantato inni alla Vergine (1). Tanto può traviare un potere politico che non ha per guida la giustizia! Nessuna meraviglia pertanto che queste stesse Autorità cantonali siano trascorse a vietare persino al vescovo di Como di effettuare la visita pastorale ch'ei faceva legittimamente nella parte della sua diocesi situata nel Ticino. Per imprimere un'apparenza legale ad atti di questa natura in avvenire, bisognava che il nuovo vescovo intruso, da nominarsi dallo Stato, mettesse in uso un nuovo diritto civile ecclesiastico. A ciò sovvenne la promulgazione della *Legge civile-ecclesiastica per il Cantone Ticino*, il 22 maggio 1855. In quasi tutte le sue disposizioni, la nuova legge attribuiva alle autorità civili la giurisdizione rapita al vescovo. Essa confiscava il jus patronato, e la libertà

(1) La questione del Ticino per un cittadino di Ginevra. 1863.

di scegliere i titolari de' beneficî; conferiva al Consiglio di Stato la piena facoltà di cangiare assolutamente e senza riserva la natura e la destinazione delle fondazioni ecclesiastiche, di determinare e regolare tutto ciò che concerne la nomina ai beneficî, l'insediamento de' beneficiati nelle loro fondazioni, l'erezione di nuove parrocchie e la soppressione delle esistenti. Era attribuito ai comuni il diritto di revocare in ogni tempo il loro parroco, e di eleggerne un altro; il *placet* assoluto dello Stato esigevasi non solo per tutte le nomine ai beneficî ma eziandio per tutti gli atti emanati dal vescovo o dalla Santa Sede. Ogni contravvenzione era colpita d'una multa dai 5 ai 5,000 franchi. Per l'opposto i curati erano tenuti sotto pena d'ammenda a pubblicare dal pulpito, *senza nessun commento,* tutti gli atti e le comunicazioni delle Autorità civili, qualunque ne fosse il tenore. Queste ed altre disposizioni di quella legge lesero profondamente nel Ticino la costituzione della Chiesa, scompigliarono del tutto l'organamento ecclesiastico che regola l'amministrazione della diocesi, e le materie beneficiali, soppiantarono il superiore legittimo, e sostituirono da per tutto in suo luogo e vece l'Autorità civile. Invano il Clero ticinese supplicò al Gran Consiglio di volere almeno provvisoriamente sospendere la esecuzione di quella legge; la sua preghiera fu rejetta, come la rimostranza ch'ei diresse al Consiglio federale in data del 16 febbraio 1856. Quel documento qualificava a ragione quella legge civile-ecclesiastica una innovazione della più grave ingiustizia, mostrava come alterasse

profondamente il vincolo religioso che aveva sino allora uniti il Ticino tanto alla Santa Sede, quanto ai legittimi vescovi diocesani (di Milano e di Como); supplicava inoltre il Consiglio federale d'intervenire presso le Autorità cantonali del Ticino, affinchè la detta legge fosse provvisoriamente sospesa; si aprissero negoziati, e ad esempio d'altri Stati si conchiudesse un concordato che regolasse i rispettivi diritti della Chiesa e dello Stato, per la pace e la prosperità del paese. Il popolo e il Clero pregavano il Consiglio federale di por fine alle miserabili condizioni degli affari ecclesiastici nel Ticino, dove da lungo tempo la pubblica pace e la quiete delle coscienze, erano così altamente turbate, anzi totalmente distrutte; piacesse all'alto Consiglio sostenere il popolo cattolico, e mantenergli il diritto guarentitogli dalla Costituzione, d'esercitare liberamente e senza ostacoli il suo culto religioso. Ecco la risposta fatta a quell'indirizzo: *Il Consiglio federale non vede alcuna ragione d'intervenire in queste materie, essendochè nel Ticino il libero esercizio del culto cattolico non è stato leso punto nè poco.*

Dopo il 1803, epoca in cui fu costituito il Cantone Ticino, molte volte le Autorità ticinesi avevano espresso ufficialmente il desiderio, che il territorio del Cantone, ora abitato da più di 130,000 cattolici, fosse staccato dalle diocesi di Como e di Milano, ed eretto in diocesi separata, e più volte la Santa Sede s'era manifestata disposta a soddisfarlo. Ma il Gran Consiglio, eletto nel 1855, per la prima volta rigettò il disegno d'erigere il Ticino in una diocesi separata, e

ne propose l'aggregazione alle diocesi di Basilea o di Coira. Quando non si vuol nulla ottenere, si domanda l'impossibile. Infatti per poco che si vogliano esaminare gli ostacoli derivanti dalle diversità di lingua, di nazionalità e delle condizioni geografiche, si capirà facilmente, che l'aggregazione del Ticino ad una delle due diocesi già nominate è impossibile. È vero che la Santa Sede, d'accordo con tutto il clero, sostenne con fermezza il disegno d'erigere una diocesi particolare, ma si mostrò anche pronta ad aprire negoziati per ridare il loro corso regolare alle relazioni ecclesiastiche, a patto che le Autorità ticinesi abrogassero precedentemente o almeno sospendessero la loro legge civile-ecclesiastica, assolutamente inconciliabile con un'amministrazione ecclesiastica cattolica. A queste aperture della Santa Sede fu risposto con nuovi atti d'ostilità e di scisma. Il Consiglio di Stato del Ticino non solo non volle prestarsi ad un instauramento dell'ordine negli affari ecclesiastici, ma ebbe ricorso alle Camere federali per rompere all'uopo colla forza l'unione diocesana sino allora esistita, anche prima di avere provveduto al regolare governo della Chiesa cattolica una volta che fosse consumata la separazione. Il decreto dell'Alta assemblea federale del 22 luglio 1857 corrispose a' suoi voti, *vietando sul territorio svizzero l'esercizio di ogni giurisdizione episcopale straniera, e incaricando il Consiglio federale delle pratiche concernenti l'insediamento di vicari generali (!) e l'unione diocesana eventuale del Ticino.* In tal modo, senza avere avuto cura di stabilire in

anticipazione un'altra giurisdizione regolare, fu soppressa, con mezzi di Stato, la potestà legittima del Vescovo nel Ticino. Noi abbiamo già detto a quali periodi della Storia appartengano atti di questa natura. In un Memoriale del dicembre 1859 noi abbiamo espresso alle vostre Alte Autorità, a proposito di questo decreto, la nostra afflizione e il nostro profondo dolore, e chiamata la vostra attenzione sopra un modo di trattare del tutto diverso, che ad esempio di tutti i governi d'Europa, era stato adottato dalle Autorità federali, all'epoca della separazione di Ginevra dalla diocesi d'Annecy, e di quella di parecchi altri Cantoni dalle diocesi di Costanza e di Basilea. Allora in questioni di questa natura, la Dieta si era sempre anzi tutto rivolta al Santo Padre, avendo egli solo il diritto incontestabile da tutti riconosciuto, di unire le diocesi, di erigerne di nuove, e d'assegnare ad ogni gregge i suoi legittimi pastori, i vescovi; poi quando erano poste, nei negoziati comuni, le basi d'un nuovo ordinamento della Chiesa, si lasciava che il Papa eseguisse sulle basi stabilite. Così debb'essere trattato il diritto che la Chiesa sosterrà sempre come il solo legittimo, e che per conseguenza debb'essere giustamente osservato e rispettato dalle Autorità civili che debbono rimettere in un regolare avviamento gli affari religiosi dei loro dipendenti cattolici.

Il 13 gennaio 1860 al nostro Memoriale fu risposto: *L'Assemblea federale non trova ragione di dipartirsi dalla sua precedente risoluzione, relativamente agli affari in questione.* Se non che siffatta decisione non

ha sciolto la difficoltà di diritto ecclesiastico; imperocchè, fatta astrazione dell'antichità della unione diocesana del Ticino coll'Italia, e della ingiustizia che si commette, sopprimendo il diritto altrui, trascurando l'altra parte, bisogna riconoscere, che nella nostra Chiesa la giurisdizione del Vescovo resta indipendente, e che essa non può essere nè diminuita, nè ampliata dal potere civile, nè civilmente inceppata ed abolita. Se fosse diversamente, come potrebbero i vescovi adempiere alla loro divina missione e pascere la greggia loro affidata? Come avrebbe potuto la religione cristiana essere predicata nel mondo, se fosse stato necessario ottenere precedentemente l'autorizzazione del potere civile? Ora essa è stata da per tutto annunziata ed introdotta presso i diversi popoli dagli Apostoli e dai loro successori, malgrado gli editti e i divieti de' magistrati civili. A questo si riferiscono appunto le parole di Sant'Ilario all'imperatore Costanzo contro Ausenzio (1). « Di che sostegno si valsero gli « Apostoli, quali potenze li hanno favoriti per la pre« dicazione del Vangelo? Avevano essi bisogno del per« messo di qualche ufficiale di corte, quando canta« vano le lodi di Dio nelle prigioni, e convertivano alla « fede i loro istessi carcerieri? Era forse colla licenza « dell'Imperatore che s. Paolo riuniva la Chiesa di Gesù « Cristo, quando egli stesso era dato a spettacolo ne' « pubblici teatri? La Chiesa si sostenne forse colla « protezione di Nerone, di Vespasiano o di Decio,

(1) Hilar. Contra Auxent.

« l'odio de' quali contro il Cristianesimo fece splen-
« dere nella sua bellezza la predicazione del Vangelo?
« Non avevano le chiavi del Cielo coloro, che, mal-
« grado incredibili difficoltà, percorsero i villaggi e le
« città, e quasi tutti i paesi del mondo, per terra e
« per mare, a dispetto degli editti degli Imperatori,
« e da per tutto, in tutti i climi e sotto tutti i governi,
« propugnarono il regno di Dio? E la forza di Dio
« non si è manifestata nel modo più straordinario
« contro l'odio degli uomini, allorchè il Cristo fu an-
« nunziato con tanto maggiore efficacia, quanto più
« n'era vietata la predicazione dai potenti della terra ».

Dimenticando l'indecenza del procedere da noi riferito, il Santo Padre si mostrò disposto a favorire la separazione del Ticino dalla circoscrizione diocesana esistita notoriamente, e intanto volle incaricare un vicario apostolico dell'amministrazione ecclesiastica del paese; ma al S. Padre fu contestato persino il diritto di scegliersi il proprio rappresentante; il Consiglio di Stato del Ticino si riservò la facoltà di dare il suo consenso e il suo concorso, e non si appagò dell'assicurazione che il S. Padre non nominerebbe a suo vicario apostolico persona che potesse non essere gradita al governo ticinese. In tutti i negoziati ch'ebbero luogo, non si ottenne l'accordo che per la incorporazione alla diocesi di Coira delle due parrocchie di Poschiavo e di Brusio. Per tutto il Cantone Ticino lo stato deplorabile della separazione dalla Chiesa cattolica è rigorosamente mantenuto. Queste condizioni continuano tuttavia sotto gli occhi delle Autorità fede-

rali e cantonali, ad onta dei lamenti e dei gemiti del popolo e del clero del Ticino, che, durante questa lunga e durissima prova, hanno provato in modo nobile e commovente la loro costanza nella cattolica fede, e il loro invincibile attaccamento alla Chiesa.

Se questo episodio della storia della Svizzera contemporanea non contenesse particolari tanto affliggenti, sarebbe atto a divenire il soggetto d'una satira piena d'ironia. Non si comprende facilmente, come, in un paese, dove il popolo si è riservato piena libertà e sovranità nella Costituzione politica, sia possibile di premere in tal modo tutta la popolazione d'un Cantone. Importa perciò altamente all'onore ed al bene della patria, che le più Alte Autorità mettano fine ad una condizione legislativa tanto contraria al diritto, e ad un tale despotismo amministrativo nelle cose religiose, guarentendo a' cittadini cattolici che implorano soccorso e protezione, l'appoggio a cui hanno diritto, e ponendosi in relazione colla Santa Sede, per ristabilire di nuovo nel Ticino uno stato normale per la Chiesa. Ne' tempi delle prime persecuzioni contro i cristiani, i pretori romani, colpivano prima d'ogni altro i Pastori, per meglio disperdere la greggia. I preti e i fedeli per tenersi in relazione con essi erano costretti alle massime cautele; si recavano da loro durante la notte negli antri delle catacombe, per ascoltarne la parola, e ricevere i consigli di che avevano bisogno. Ebbene, questo doloroso spettacolo è stato dato di nuovo nel Ticino dai preti e dai fedeli. Ogni relazione col loro legittimo vescovo è loro interdetta sotto

pena di multa, il perchè è d'uopo ch'essi vadano in segreto a trattare con lui, ogni volta che è d'uopo chiedere all'Ordinario o l'istituzione canonica de' beneficiati eletti, o i poteri per assolvere il caso di coscienza, o direzioni negli affari del culto o del governo delle anime. Tali sono le condizioni fatte alla Chiesa cattolica nel cantone del Ticino.

II.

CONDIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA NELLA DIOCESI DI BASILEA.

La diocesi di Basilea è la più estesa delle diocesi della Svizzera. Essa comprende i cantoni di Berna, Zugo, Soletta, Argovia, Basilea-Campagna, Turgovia, Basilea-Città e Sciaffusa, e conta più di 400,000 cattolici. Essa è anche più abbondante di difficoltà e di prove per il vescovo e per la Chiesa. Dopo il suo riordinamento, nel 1828, i due primi vescovi di Basilea i Monsignori Salzmann e Arnold, scesero nella tomba, oppressi dalle cure e colmi di amarezze; quanto al Pastore che regge presentemente quella diocesi, ei merita assai di più per le sue tante tribolazioni d'ogni maniera d'essere chiamato l'uomo dei dolori. Mentre nella diocesi di San Gallo, in forza della nuova Costituzione del 1861, il vecchio diritto civile ecclesiastico è stato abolito, se non interamente, almeno in un certo numero di punti importanti, e mentre nelle diocesi di Coira, di Losanna, di Ginevra e nel Vallese esso diritto non è stato che un fe-

nomeno sporadico e transitorio, per l'opposto negli Stati che compongono la diocesi di Basilea, tranne Zugo, quel diritto si sviluppò con una vegetazione parassita; l'onnipotenza dello Stato vi si sollevò ad un'altezza vertiginosa, e il potere ecclesiastico vi è stato abbassato ed umiliato ad una profondità non mai conosciuta sinora. Questa legge eccezionale applicata alla nostra Chiesa è inesplicabile tanto più che il nostro secolo si vanta di avere spento l'assolutismo politico nelle monarchie e nelle repubbliche, e di avervi surrogato un sistema di diritto pubblico, che riconosce in seno alla grande società civile, l'esistenza indipendente degli individui, delle associazioni e delle corporazioni. Esso, accordando alle persone fisiche, come alle morali e giuridiche, condizioni più libere e indipendenti, ha, dicesi, reso alla Chiesa cattolica una maggior libertà rispetto al potere civile. Quando si vogliono dedurre, dall'idea dello Stato onnipotente e solo padrone, i diritti civili da far valere nelle cose ecclesiastiche, quando alla Chiesa cattolica vuolsi applicare il diritto protestante, si segue un falso sistema, gli effetti del quale sono estremamente disastrosi per la Chiesa negli Stati repubblicani, dove i poteri legislativo ed esecutivo sono composti o in tutto o in maggioranza di membri protestanti, o di cristiani che non si possono in nessun modo annoverare tra gli amici e i fedeli della nostra Chiesa. Da questo complesso di cose procedono nei cantoni diocesani del vescovado di Basilea quegli eccessi della potestà civile che offendono tanto la costituzione della Chiesa, e gli essenziali

diritti dei vescovi, quanto la religiosa libertà dei fedeli. Noi li esporremo nei due articoli seguenti sotto questo duplice aspetto.

Art. 1.°

ATTI D'OPPRESSIONE ESERCITATI CONTRO I PRIMI PASTORI.

Possono i Pastori della Chiesa, nella diocesi di Basilea, esercitare la loro giurisdizione ecclesiastica liberamente e senza ostacoli, come esige la costituzione della Chiesa?

§. 1. — *Il* **placet** *di Stato.*

La libera comunicazione del Santo Padre e del Vescovo cogli ecclesiastici e co' fedeli è impastoiata, interrotta o del tutto soppressa in forza dell'assoluta applicazione del *placet* di Stato.

Nei Cantoni della diocesi di Basilea (Soletta, Lucerna, Turgovia e Zugo eccettuati) tutte le bolle e i brevi del Papa, tutte le pastorali e notificazioni del Vescovo agli ecclesiastici ed ai fedeli, non che tutti i giudizi delle Autorità ecclesiastiche sono soggetti al placito di Stato, ogni contravvenzione è multata. In Argovia, secondo i casi, il contravventore è carcerato. Noi non insisteremo sulla flagrante contraddizione che esiste tra l'applicazione del *placet*, e le massime di governo di tutti gli altri Cantoni della Svizzera e degli Stati esteri (tranne la nuova Italia); ma sosteniamo soltanto, che questa repressione preventiva non si può in nessun modo conciliare colla divina costituzione della Chiesa e co' diritti ch'Essa conferisce

al Vescovo. Il Re dei re e il Signor de' signori, mandando gli Apostoli e i Vescovi ad ammaestrare e pascere le nazioni, li ha investiti d'un mandato che è superiore ad ogni revisione, approvazione od autorizzazione dello Stato, mandato che fu dalla origine eseguito dai Capi della Chiesa, con piena ed assoluta indipendenza. In quella guisa che i vescovi sono in relazione co' preti e co' fedeli loro inferiori, sono egualmente essi e le loro greggi in relazione col Santo Padre loro superiore; e il Santo Padre da parte sua, è sempre libero di comunicare con tutti i pastori e con tutti i fedeli della Chiesa. E a nessuna umana potenza è dato di spezzare questo vincolo, e di impedire questa corrente vitale. Anche gli Stati, che tollerano soltanto la religione cattolica sul loro territorio, non debbono opporre nessun ostacolo alla libera comunicazione tra il Capo, i pastori e i fedeli della Chiesa; ma debbono invece lasciare alla Chiesa l'esistenza e la libertà d'azione, secondo la volontà di Cristo che l'ha fondata ed istituita. Lo Stato, operando contrariamente non solo attenterebbe alla costituzione della Chiesa, ma violerebbe anche l'ordine naturale. Infatti pretendere che il Papa e i Vescovi debbano anzitutto sottoporre all'esame ed alla accettazione delle autorità civili gli ammaestramenti e le istruzioni ch'essi indirizzano al clero ed ai fedeli, sarebbe nel dominio della religione lo stesso che mettere i discepoli sopra i maestri, i figliuoli al di sopra del padre, le agnelle sopra il pastore; sarebbe, per rispetto all'organamento del nostro corpo, lo stesso che separare la

testa dagli organi, e queste due parti principali dal resto de' membri, lo stesso che rompere la comunicazione delle vene col cuore, dei nervi col cervello. Con quanta precisione sant'Ambrogio dava rilievo alla enormità di questo errore, sottoponendo all'Imperatore Valentiniano le domande seguenti (1): « Avete voi udito mai, che, « nelle cause della fede, i laici abbiano giudicato un « vescovo? Se il vescovo debb'essere ammaestrato dal « laico, quale conseguenza se ne deve dedurre? Que- « sta, che il laico nella chiesa è il dottore e il ve- « scovo lo scolare; che il vescovo dipende dall'inse- « gnamento del laico, cosa impossibile a comprendere, « perchè i laici, per quanto in alto sieno collocati, « non cessano mai di appartenere nella Chiesa alla « greggia che il Pastore ha l'incarico di condurre e « di pascere. »

Ma vi ha di più. Non esiste per il *placet* di Stato nessun punto d'appoggio, e nessun legittimo fondamento, nè nell'antico diritto, nè nelle politiche istituzioni de' tempi moderni. « Il *placet* di Stato, rela- « tivamente ai documenti ecclesiastici, ed alle nomine « ai benefizî, scrive il dotto e giudizioso professore « di diritto ecclesiastico Schenkl (2), è assolutamente « ignoto prima del XVI secolo. È ora una verità bene « stabilita, questo preteso diritto non essere che la « conseguenza del sistema di sovranità territoriale e « religiosa immaginato dai protestanti; sistema che

(1) S. Amb. Epistola 21.
(2) Schenkl, Inst. juris eccles. I. 564.

« alcuni ostili legisti hanno cercato e cercano tuttavia
« di applicare colla violenza alla Chiesa cattolica. Esso
« deriva segnatamente dalle innovazioni dell'imperatore Giuseppe II; poi, per effetto delle false dottrine dei neologi e de' teologi canonisti di corte,
« *juris aulici canonici*, è stato spinto sino ad un eccessivo grado d'intemperanza, *usque ad enormem*
« *intemperantiæ gradum.* »

Scrittori della nostra Svizzera hanno testè provato, colla storia e co' documenti originali del passato, essere il *placet* una innovazione priva d'ogni fondamento; e non essere stato sino alla fine del passato secolo, nella nostra patria, nè una legge scritta *(lex scripta)*, nè una consuetudine uniforme e costante (1). Se ci volgiamo ai tempi recenti, siamo ancora più sorpresi dell'anomalia di questa pretesa del *placet*, quando lo si consideri per rispetto al diritto moderno. Infatti in tutti gli Stati moderni, tranne la Russia, la libertà di esprimere il pensiero colla voce e collo scritto, cioè la libertà della parola e della stampa, è stata posta siccome principio fondamentale della Costituzione politica, e questo principio è inscritto espressamente nelle Costituzioni cantonali, e nella Costituzione federale della Svizzera. Nessuna censura preventiva, nessuna restrizione limita la libera manifestazione delle opinioni; ma contro i primi pastori della Chiesa cattolica, ne' Can-

(1) Cf. D.r Attenhofer, Die rechtliche Stellung der Kathol. Kirche gegenüber der Staatsgewalt in der Diözese Basel. Luzern, 1867. 1 Vol. 163.

toni diocesani del vescovado di Basilea, questa eccezione è mantenuta, a titolo di privilegio oneroso, *privilegium onerosum*, sì che i rescritti del Papa e le pastorali del vescovo sono sottoposti alla censura ed al *placet* di Stato. Chi non deplora gli strazî prodotti dagli eccessi della stampa contemporanea nella fede religiosa, ne' costumi cristiani, nell'ordine pubblico e nell'onore degli individui? Eppure le Autorità civili sanno bene tutelare, coll'applicazione delle leggi penali agli eccessi scandalosi della stampa, e l'onor loro di funzionarî dello Stato, e la parte del pubblico potere loro affidata. Ma la religione e la Chiesa, le sue dottrine e le sue istituzioni, i suoi Capi e il suo clero, sono per lo più abbandonati, senza alcuna protezione delle leggi, in giornali e libelli senza numero, agli insulti più villani, alle menzogne ed alle calunnie d'uomini ciechi e passionati. Per altro il grande repubblicano Washington, ne' suoi *Addio* alla data dell'anno 1796, rendeva alla verità questa bella testimonianza: « La religione e la morale, egli dice, sono le basi « necessarie della pubblica prosperità. Chiunque tenta « di abbattere queste due colonne dell'edifizio sociale « fa appello indarno al suo patriottismo. L'uomo po- « litico e l'uomo religioso debbono egualmente rispet- « tarle ed amarle. » Ebbene gli avversarî, gli accaniti nemici della nostra religione non soggiacciono a nessuna censura, mentre invece il vescovo, se per conformarsi al dovere del suo ministero, vuole ammonire i fedeli di guardarsi dagli errori e dalle seduzioni di tali uomini, se vuole inculcare negli animi le verità

della fede e le leggi della morale, le sue pastorali debbono subire l'esame e l'accettazione delle Autorità civili! Chi mai potrà comprendere che una tanto ributtante disuguaglianza di diritti siasi mantenuta sinora in una parte della Svizzera repubblicana e libera?

Ma lo stesso modo con cui è stato esercitato questo preteso diritto del *placet*, dimostra più di tutte le prove teoriche l'odiosa iniquità di cosifatto procedere. Citiamo solo alcuni esempi. Quasi tutti gli Stati della Diocesi di Basilea, hanno vietato successivamente la pubblicazione della pastorale per la Quaresima; Berna nel 1858, « perchè il vescovo ammonisce i fedeli « contro i cattivi libri e i cattivi giornali, lo che è « inconciliabile colla costituzione e colla legislazione del « cantone di Berna, e potrebbe dare luogo a disor- « dini; » — Basilea Campagna, nel 1861, « perchè « l'argomento della pastorale per la quaresima, cioè « le persecuzioni della Chiesa ne' tempi passati, tende « a fomentare l'odio e la intolleranza tra le due con- « fessioni. » Nel 1842 Argovia e Basilea Campagna rifiutarono il *placet* ad una pastorale di Monsignor Salzmann, dell'11 maggio di quello stesso anno, che notificava ai fedeli le preghiere prescritte dal Santo Padre, in forma di Giubileo, per le dolorose condizioni de' cattolici nella Spagna. Lo stesso Stato di Argovia, nel 1865, vieta ancora la pastorale per la quaresima — *perchè recava a conoscenza de' fedeli una Enciclica del Papa*, diretta alla Chiesa universale. Il Consiglio di Stato di Turgovia, vieta (20 decembre 1864) *la questua del denaro di S. Pietro, desti-*

nata a soccorrere il Santo Padre, riferendosi *alla legge di polizia concernente gli accattoni e i vagabondi;* per un nulla esso avrebbe rimandato al vescovo, ricusando il *placet*, una lettera pubblicata in uno degli anni successivi, perchè ordinava ai sacerdoti di recitare alla messa l'orazione *Collecta pro Papa*, ciò che i signori censori di quel documento interpretarono, con grosso farfallone, una colletta di denaro per il Papa, esso vieta tuttavia la pubblicazione dell'Enciclica dell'8 dicembre 1864, che contiene l'insegnamento dogmatico, *perchè in contraddizione colla Costituzione e colle leggi dello Stato di Turgovia, non che cogl'indispensabili principii della tolleranza (!);* e volle inoltre, « che i passi concernenti l'Enciclica del Santo « Padre fossero soppressi. »

Noi eccederemmo di molto i limiti di questo memoriale, se volessimo porre in rilievo la scovenienza di questo procedere, riferendo altri esempii tratti dai cantoni già nominati e dal cantone di Zurigo, sino a questi ultimi giorni; ci basti di riferire qui il giudizio che ne hanno fatto nei termini seguenti due celebri professori di diritto civile Rottek e Welker (1): « Con « questo metodo, quando un governo lo voglia, può « rompere ogni vincolo religioso tra le comunità dei « fedeli e i loro pastori; può ridurre questi ultimi nella « impossibilità di fare anche la più piccola opposizione « a qualsivoglia error dottrinale, di impedire che la « greggia non passi successivamente da un pendio

(1) Enciclopedia delle scienze politiche, Tom. IX, pag. 299.

« dolce e preparato abilmente, alla confessione del capo « civile, vale a dire all'apostasia dalla fede cattolica ».

Mentre da una parte il vescovo della Chiesa era vincolato e ridotto al silenzio in forza del *Placet*, dall'altra il rappresentante del governo civile, in qualità di vescovo civile, estendeva il suo potere usurpato sovra oggetti relativi alla dottrina della fede, alle cerimonie del culto ed alla disciplina ecclesiastica. Così il Consiglio di Stato d'Argovia, nel 1859, *per motivi di morale, di religione e di pedagogia, come pure, per ragioni di tolleranza*, ordinò che fosse ritirato il catechismo approvato dal vescovo diocesano; il 25 settembre 1867, esso Consiglio pose per condizione al vescovo, che la sua nuova edizione del catechismo sarebbe soggetta al *Placet* di Stato; fece esaminare ed approvare da funzionarii civili il libro elementare della dottrina cristiana pubblicato dal vescovo; ritirò dalle scuole la *Storia Sacra* composta dagli autori cattolici signori Schmid e Schuster e ne introdusse un'altra che rispondeva al suo spirito e a' suoi disegni. Questo stesso governo con quello di Soletta, il 9 settembre 1868, cercò di impedire il ritiro spirituale dei preti, prescritto dal vescovo; ordinò ad un consiglio detto *Ecclesiastico*, dovesse indurre i preti cattolici a non prendere nessuna parte in quegli esercizii; anche le predicazioni dei curati non potevano evitare la censura dello Stato, essendo che, accumulandosi una tal serie d'ingiustizie, dovevano spuntare e maturare da tutte parti amari frutti d'iniquità. Eccone uno. Il Consiglio comunale di Stet-

ten, coll'approvazione del Consiglio di Stato, ammonì i curati, che il loro sermone non dovesse durare oltre la mezz'ora o i tre quarti d'ora. E non è egli un altro frutto pernicioso d'iniquità l'ordine dato ai curati cattolici dal Consiglio di Stato d'Argovia, composto in maggioranza di membri non cattolici, e così concepito? « In avvenire tutte le feste di una traslazione di Santi « o di reliquie che potessero aver luogo, saranno sem- « pre celebrate o nel giorno anniversario del patrono, « od in domenica; d'ora innanzi ogni pompa esteriore « è vietata e la festa si limita al servizio religioso dei « dì festivi, alla predicazione, alla messa cantata ed « ai vespri. » E non era un'attitudine falsa e riprovevole della stessa Autorità il decretare ch'essa fece il 23 gennaio 1857, « che in avvenire è vietato, sotto « pena di multa, a tutti gli ecclesiastici dei distretti « di Rheinfelden, Lauffenburg e Zurzach, di eseguire « qualunque funzione ecclesiastica, come ausiliari nella « diocesi vicina di Friborgo, e di amministrare i sacra- « menti agli addetti a quella diocesi. » Più tardi, il 31 agosto 1860, questo Consiglio di Stato d'Argovia ordinò ai curati cattolici di fare, chiedendolo i parenti, per i fanciulli nati-morti, o morti senza battesimo, tutte le cerimonie prescritte dalla Chiesa per un vero funerale. E con ciò non era ancora raggiunto il colmo di queste strane abberrazioni. Lo stesso Cesaro-Papismo, il giorno 11 settembre 1870, osò ordinare ai curati cattolici d'Argovia, di pubblicare ai loro fedeli, dall'alto della cattedra, durante l'ufficio solenne della festa federale, in una specie di pastorale del Con-

siglio di Stato, una violenta diatriba contro la Chiesa cattolica, contro il Santo Padre e contro il Concilio ecumenico del Vaticano. Ecco il passo in discorso: « Lo stesso giorno, in cui la sorte della guerra è stata « gettata tra due popoli (la Francia e la Prussia), è « stata proclamata a Roma, per tutto il mondo, come « un comandamento di Dio, ed una condizione della « salute eterna e temporale, una nuova dottrina di fede, « (l'infallibilità della suprema autorità insegnante del « Papa, in materia di fede e di morale) che è in sè « stessa una vera dichiarazione di guerra alle intelli- « genze, alla ragione, alla scienza di questo secolo, « ed all'ordine sociale dell'avvenire, e che se Dio ne' « suoi decreti non dispone altrimenti, contiene le più « gravi minaccie per la pace dei popoli. » Noi lasciamo ad ogni uomo intelligente, ad ogni uomo d'onore, la cura di giudicare una così profonda abberrazione; e ripetiamo il detto di Pio VIII (1) « in virtù di una disposizione divina la chiesa è libera; ma con simili attentati si opprime in un vergognoso servaggio, quando i laici si arrogano sopra di lei poteri che non sono di loro competenza ».

§. 2. — *L'educazione dei Chierici.*

I Governi degli Stati della Diocesi di Basilea, rendono impossibile al Vescovo di preparare giovani per la vocazione allo stato ecclesiastico e di prepararli

(1) Breve ai Vescovi della provincia dell'Alto Reno del 20 gennaio 1830.

degnamente in un seminario a ricevere gli ordini sacri, e finalmente di ordinare preti per il servizio della Chiesa.

Quando alla radice di un albero, sono stati dati colpi di scure, è inevitabile che l'albero si dissecchi se non vi si può rimediare. Egualmente in un paese che non può più produrre giovani sacerdoti, la chiesa cattolica non può più sperare un avvenire, perchè mentre si estinguono i ministri degli altari, essa cessa di esistere. Sotto la benefica influenza dell'antica pietà, crescevano altre volte nelle loro famiglie, i giovani chiamati allo stato ecclesiastico. Allora essi trovavano nelle scuole dei conventi e delle piccole città, con sacrificii relativamente modici, la possibilità di fare i loro primi studii. Oggidì queste scuole preparatorie sono state tolte ai cattolici colle istituzioni che le avevano aperte. Quando la semente della vocazione sacerdotale, deposta dalla mano di Dio nel cuore dei giovani, non giunge a germogliare, è segno ch'essa è contrariata dalle negative influenze dell'epoca, od anche è segno ch'essa incontra uno inestricabile spineto innanzi a sè, la mancanza di mezzi. Quando a queste difficoltà si aggiungano le molte pastoje trovate dalle autorità civili, non è da stupire che d'anno in anno, segnatamente nella Diocesi di Basilea, si vegga diminuire il numero degli aspiranti allo stato ecclesiastico, che le lagnanze, per il difetto di preti, si rinforzino ogni dì più presso le Autorità e tra i popoli. — Il giovine che riesci a superare le difficoltà dei primi studii deve subire l'esame di maturità, prescritto dallo

Stato, e questo decide, se gli sarà possibile, di dedicarsi alle scienze speciali della carriera ecclesiastica. Più tardi, deve subire l'esame *propedeutico*, anch'esso prescritto dallo Stato, dietro il cui risultato il governo decide, come p. e. in Argovia (1), *se il candidato può entrare nello stato ecclesiastico o s'egli debba per sempre esserne escluso.* Le esigenze dello Stato sono tali, che le materie obbligatorie di questo esame, abbracciano tutti i rami della filosofia e della teologia.

A questa ultima scienza, sono state riunite specialmente l'ermeneutica e l'esegesi biblica, che suppongono una profonda cognizione delle lingue latina, ebraica e greca. Se nel suo esame di ammissione, il candidato si mostrò bastantemente istruito, allora soltanto può sperare di ottenere *il permesso dello Stato per presentarsi agli ordini Sacri.* Certamente la Chiesa cattolica, tiene in altissima stima la scienza, ne conosce il pregio e il valore per il ministero di coloro, ai quali affida l'istruzione dei popoli; ma essa non apprezza meno in loro le condizioni assolutamente decisive d'una pietà solida e d'una provata virtù. — Ecco ragione, per cui non respinge i candidati di media capacità, e che colla loro attitudine per il governo delle anime, e la pratica del ministero, rendono spesse volte migliori servigi degli allievi di un merito più splendido. Sebbene le sovvenzioni per gli studenti in Teologia, siano per lo più di fondazione ecclesiastica, pure sono esse esclusivamente tra le mani del Governo. I candidati che vogliono approf-

(1) Allg. Ges. pag. 28: art. 17. Febr. 1839.

fittarne debbono recarsi nello stabilimento preferito dallo Stato o nella Svizzera o all'estero, e debbono terminarvi i loro studi teologici.

In Francia, in Austria, in Prussia, in Inghilterra e in altri Stati, i padri della Compagnia di Gesù, diriggono scuole e pensionati fiorenti e frequentatissimi. Nessuna legge dello Stato, vieta ai giovani di quei paesi, di recarvisi a studiare; ma per lo contrario in Argovia esiste una legge del 18 dicembre 1845, che esclude gli allievi usciti dalle scuole dei gesuiti, dall'esame di maturità e da quello d'ammissione, prescritti dallo Stato, e toglie per conseguenza ai figliuoli della patria l'autorizzazione necessaria per entrare nello stato ecclesiastico o per occupare qualunque altro ufficio civile. Per l'opposto i Giudei possono in Argovia frequentare le scuole dei Rabbini, dove loro talenta, e servirsi dei libri approvati dai capi delle Sinagoghe.

In ogni paese del mondo esistono de' convitti, seminari, in cui i giovani chierici sono educati, secondo le leggi divine ed ecclesiastiche, sotto la sorveglianza e la direzione del vescovo diocesano. Il diritto che ha la Chiesa di formare e d'istruire i suoi preti, è un diritto naturale, ora riconosciuto da tutti gli Stati, anche nella nuova Italia. In passato i Vescovi l'hanno sempre esercitato, e qui ci basterà un solo esempio, in luogo de' moltissimi fatti che potremmo citare. Mentre santo Agostino era vescovo d'Ippona, l'educazione greco-romana era floridissima nelle Accademie dell'Africa settentrionale; ma perchè in questa dotta educazione il veleno delle dottrine anticristiane, come la

corruzione de' costumi, quale ce la descrive Salviano (1), avevano prodotto guasti profondi, santo Agostino non volle che i chierici della sua diocesi fossero istruiti nelle grandi scuole di Cartagine e di Cirta, nè in alcuna altra parte fuori del paese; ma li adunò nella sua propria casa, e li fece ammaestrare sotto i suoi proprii occhi tanto nelle materie scientifiche, quanto nelle pratiche d'una vita pia e virtuosa, quale al loro futuro stato si conveniva.

I più ragguardevoli tra i Vescovi e i preti delle Gallie di quell'epoca furono formati non già nelle celebri scuole d'Arles e di Bordò, ma nei conventi di Lerins e di S. Martino di Tours. Sono noti i servigi resi più tardi alla educazione della gioventù dalle scuole episcopali e conventuali, poi dalle università fondate dalla Chiesa. Il culto troppo esclusivo della letteratura pagana introdotto in queste ultime scuole, avea fatto correre i maggiori pericoli alle ferme convinzioni religiose ed alla vita regolare ed ecclesiastica dei giovani destinati al clero secolare. Ecco perchè i Padri del Concilio di Trento, decretando la fondazione de' seminarî in tutte le diocesi del mondo cattolico, rimediarono a questo cattivo stato di cose, e satisfecero ad uno de' più urgenti bisogni della Chiesa. Questo Concilio ecumenico impose adunque a tutti i vescovi il dovere d'istituire nelle loro diocesi seminarii per farvi religiosamente educare un sufficiente numero di loro giovani diocesani che avessero vocazione allo stato ecclesiastico, e

(1) Salvian. de Gubern. Dei.

per istruirli nelle diverse materie d'insegnamento sino al compimento del corso delle scienze teologiche. I Padri motivano il loro decreto sulle ragioni seguenti (1):
« Siccome la gioventù, che non è bene educata, tende
« a seguire il pendio de' piaceri del mondo, e siccome
« per conseguenza, se non è formata alla pietà ed alla
« religione dai primi anni, e prima che le inclinazioni
« viziose s'impadroniscano di tutto l'uomo, essa non
« persevera mai nella regola di vita tracciata dalla
« Chiesa, senza uno speciale ed efficace soccorso di Dio,
« onnipotente, così il santo Concilio decreta.... ecc. » La sorveglianza e la direzione del seminario diocesano furono confidate al vescovo. Questa disposizione del diritto ecclesiastico ottiene il suo pieno effetto ed è rispettata in tutte le diocesi della Svizzera, e in tutte le altre diocesi della cattolicità; la sola diocesi di Basilea è su questo punto l'unica e triste eccezione.

Il concordato attualmente in vigore che ha riordinata la diocesi di Basilea, in data del 26 marzo 1828, stipula nel suo articolo 8: *Sarà stabilito a Soletta, residenza del vescovo e del capitolo, un seminario per il quale i governi forniranno la dotazione e gli edifizi.* I governi non avevano alcun bisogno di togliere questa dotazione, dal pubblico tesoro, essendo stata loro assegnata nella ripartizione fatta delle fondazioni delle antiche diocesi soppresse di Basilea e di Costanza, coll'obbligo d'impiegarne le rendite a scopi utili alla diocesi. La bolla di Papa Leone XII, concer-

(1) Sess. 23, de Reform., cap, 18.

nente la diocesi di Basilea dispone inoltre che: « Il ve-
« scovo ha di questi stabilimenti ecclesiastici (si pen-
« sava allora che se ne sarebbero stabiliti parecchi) la
« direzione e l'amministrazione, non che la sorveglianza
« sulla purità dell'insegnamento che vi sarebbe dato.... »
Ma due giorni dopo la firma del Concordato, i deputati degli Stati diocesani, in nome dei loro governi, stipularono una convenzione *segreta,* che escludeva l'altra parte contraente, riguardava la direzione del seminario, ed era diametralmente opposta al Concordato. Infatti nell'art. 28 della detta convenzione gli Stati si guarentiscono reciprocamente il diritto d'una sorveglianza sovrana ed assoluta del Seminario quando fosse stabilito, e mettono per massima, che questo diritto di sorveglianza comprenderà specialmente il loro gradimento nella scelta de' professori e direttori dei due Seminarii da stabilirsi, come pure la piena facoltà di prender parte agli esami mediante commissarî di loro elezione. In forza di questa illegittima pretesa dello Stato ad un diritto d'ingerenza in uno stabilimento puramente ecclesiastico, diveniva impossibile d'erigere e conservare un seminario nella diocesi di Basilea. Vani furono i passi, inutili le preghiere dei primi due vescovi presso gli Stati diocesani. Per lo spazio di 30 anni quella grande diocesi restò priva di una scuola per prepararvi dei sacerdoti. Mentre durò questo desolante stato di cose, i candidati in teologia si recavano negli stabilimenti d'istruzione, o della Svizzera o dell'estero, a piacer loro, od anche nelle case che loro assegnava lo Stato. Colà essi attendevano ai loro

studi senza sorveglianza, nè direzione diocesana, e compiutili, si presentavano al loro vescovo per ricevere gli ordini sacri.

Il vescovo istituì allora un corso preparatorio che durava sei settimane. Era l'unico partito che restasse alla peggio per iniziare i candidati al sacerdozio nello spirito, nella vita e nella pratica della santa loro vocazione. Così doveva bastare una preparazione di sei settimane per coloro, de' quali l'Apostolo considerava i gravi doveri, e le possibili abberrazioni, quando esortava il suo collega Tito, *a non imporre troppo presto le mani ad un chierico;* per coloro, de' quali l'Apostolo esalta la sublime vocazione con queste belle parole al suo discepolo Timoteo (1): « Fa in modo che nessuno disprezzi « la tua gioventù; per dottrina e condotta sii modello « ai fedeli. Non trascurare la grazia che ti fu conferita « colla imposizione delle mani del vescovo. » Sei settimane di preparazione per coloro, ai quali il vescovo, prima dell'ordinazione, indirizza le parole seguenti (2): « Voi dovete essere sciolti da ogni cura mon- « dana, ed avere il cuore difeso da ogni desiderio se- « colare. Come all'esterno i vostri abiti sono surrogati « da altri, così all'interno voi dovete essere pieni dello « spirito della religione, in modo che siate veri eccle- « siastici. Avendo voi preso Iddio per vostra sola ere- « dità, e parte, e volendo egli rivestirvi della vera giu- « stizia, voi dovete con ogni cura adempiere al vostro

(1) I Tim., 4, 12.
(2) Pontific. rom., de Cleric. fac., passim.

« incarico, imperocchè non piacerete a Dio se, recando « innanzi a voi la luce di Dio nelle vostre opere, voi « siete i servi delle tenebre, e date agli altri l'esem- « pio della infedeltà. Fate dunque splendere la vostra « luce al cospetto degli uomini, affinchè veggano le vo- « stre buone opere, e glorifichino il Padre vostro che è « nei Cieli. » Appena nel 1858 e a grande stento il defunto vescovo Monsignor Arnold riuscì a far adottare l'erezione del Seminario. Il 17 settembre 1858 gli Stati diocesani s'impegnarono è vero a concorrere a questo stabilimento, ma a condizioni determinate, e colla riserva che, se non fossero adempite, potrebbero ritirarsi dalla loro cooperazione. Una di quelle condizioni era esposta così: « Il vescovo non sceglierà a « direttori e professori del Seminario che uomini di « fiducia della maggioranza degli Stati diocesani. Pri- « ma di procedere alla scelta i governi dovranno es- « porre il loro avviso. » Dopo di avere in tal modo privato il vescovo della facoltà di scegliere liberamente i direttori del suo Seminario, i governi si riservavano inoltre il diritto di visitare lo stabilimento in tutte le sue parti o di farlo visitare quando loro piacesse; di nominare una commissione per l'esame finale e di ratificare il regolamento del Seminario, eccettuati i punti concernenti la disciplina religiosa e morale. La Santa Sede disapprovò altamente questa convenzione che il vescovo rattristato e costretto dalla più estrema necessità aveva conchiusa. *Per ora*, aveva detto il prelato piangendo: *è meglio così che non avere assolutamente nessun Seminario.* Gli Stati non mancarono di

esercitare i diritti che si erano riservati; nondimeno il seminario continuò a vivere in silenzio sino a questi ultimi tempi. Sebbene la direzione spirituale impartita agli allievi non fosse diversa da quella che è seguita in tutti gli altri seminari della cattolicità, i governi diocesani non ne erano soddisfatti. Chi cerca l'occasione di combattere la trova facilmente. Fu colto a pretesto il libro di Gury della teologia morale. Questo libro è stato introdotto senza alcuno scrupolo e posto in uso in più di cento seminari, sotto gli occhi dei vescovi più illuminati. Le lagnanze prodotte contro Gury furono come un grido d'allarme. Gli fu rimproverato di mettere in pericolo e pei principii e per la dottrina, la rettitudine di coscienza dei giovani seminaristi. Quando gli imperatori di Bisanzio facevano da teologi, i tempi correvano avversi alla Chiesa ed all'impero, e saranno avversi per la diocesi di Basilea sino a tanto che i funzionari dello Stato si stimeranno chiamati ed autorizzati a censurare i libri di teologia, ed a prescrivere pei seminarii ecclesiastici le regole dell'educazione e della preparazione dei chierici. Le accuse contro il libro di Gury si ebbero una perentoria confutazione tanto nella Svizzera quanto nella Germania. In ogni libro, anche nel più santo di tutti, nella Santa Scrittura, si possono trovare cose in apparenza detestabili quando si traducono male certi passi, si troncano le citazioni o si staccano i testi da ciò che precede o da ciò che segue. Noi non vorremmo mallevare l'esattezza esclusiva di ciascuna delle proposizioni di Gury, ma affer-

miamo, che, se alcune personali vedute di questo autore si possono combattere, il suo manuale non è perciò meno nella sua concisa brevità, un compendio corretto dei principii e delle dottrine concernenti la teologia morale che sono stati insegnati dalla Chiesa dai tempi più antichi. Si poteva imprendere una confutazione scientifica di questo autore, ma era slealtà il farne argomento d'una aggressione calunniosa cominciata e proseguita con cieca passione. Quanto al rimprovero d'immoralità fatto contro questo libro, noi osserveremo che uno studio profondo della morale cristiana nel rispetto pratico non può passare sotto silenzio la conoscenza e il trattamento delle più gravi aberrazioni in materia di costumi, e delle loro specie diverse, come nello studio della vita fisica, un corso di patologia e di terapeutica, non può lasciar ignorare al giovane medico le malattie anche le più schifose, i loro sintomi, le loro forme e le loro specie. Se non che tutte queste ragioni non bastarono a raccomandare moderazione. Il 30 agosto 1869, la conferenza diocesana stimò a proposito di dichiarare al Vescovo di Basilea *che il manuale di Gury era interdetto per l'insegnamento del Seminario; che se non fosse accordato al desiderio dei membri della conferenza il ritiro di questo trattato, gli Stati diocesani si riservavano di provvedere ulteriormente.* Il Vescovo ottemperò a quella domanda, sostituì all'abbandonato manuale di Gury, il manuale di Kenryk celebre teologo ed arcivescovo di Baltimora. Questa concessione del vescovo fu tenuta in conto di una *ironia* dalla

conferenza diocesana, che allora si accinse a dar effetto alle sue minaccie. Il giorno 2 aprile 1870, la conferenza operando da sè, senza il concorso dell'altra parte contraente, soppresse il seminario, e con questo atto di violenza, mancante di motivi ragionevoli, gittò, come zavorra inutile fuor della nave l'obbligazione imposta agli Stati dal concordato del 1828. Appresso, quando Monsignor vescovo notificò ai governi diocesani ch'egli stava per aprire in una casa privata corsi di teologia pratica pei candidati al sacerdozio, gli fu scritto più volte e con minaccie, *non essergli permesso di farlo senza il concorso e l'adesione degli Stati diocesani.* Noi pertanto segnaliamo quì questo fatto esorbitante di una conferenza composta di magistrati laici, che vieta al Vescovo formalmente di preparare i candidati al sacerdozio per la loro ordinazione, e che per conseguenza impedisce di ordinarli; fatto di cui si sono resi colpevoli nei passati secoli certi governi dispotici, che volevano colorire il loro esecrabile disegno di estirpare dai loro dominii la religione cattolica. A tutte queste ingiunzioni il Vescovo di Basilea aveva dunque ben ragione di opporre le seguenti parole (1): « Tutte le nostre leggi fondamentali, quelle dei Canto- « ni, come quelle della Confederazione, guarentiscono la « religione cattolica. Ora la religione cattolica, come si è » stabilita dall'apostolato così si conserva dal sacerdo- « zio, e il sacerdozio si forma e si perpetua colla edu-

(1) Risposta di M. Vescovo di Basilea alla Nota della conferenza diocesana, pag. 12.

« cazione clericale negli stabilimenti ecclesiastici ». Ma questa non doveva essere l'ultima impresa di quella assemblea di deputati laici. Esempio unico in tutto il mondo di una temerità incredibile, essa si adunò per discutere i decreti dogmatici del Concilio del Vaticano, e stabilì di presentare un'istanza al Consiglio federale « affinchè procedesse contro quei decreti sic« come ledenti la Costituzione svizzera, violanti i di« ritti dello Stato come quelli dei cittadini, e vietasse « per conseguenza ai Vescovi di farne la pubblica« zione nelle loro diocesi ». In seguito fu nominata una commissione tra i membri della conferenza, incaricata (26 ottobre 1870) di rivedere le convenzioni concordatarie della diocesi di Basilea, di mettere allo studio la creazione di un Arcivescovado nazionale, di stabilire una università svizzera, nella quale fosse aperta una facoltà di teologia cattolica, e di far approvare tutti questi progetti nella prossima Assemblea federale. Si scorge agevolmente essere questi oggetti della più alta entità, atti a produrre le più gravi conseguenze per la Chiesa cattolica nel nostro paese. Si domanda a qual confessione religiosa appartengano questi laici alto locati, che discutono, deliberano e decidono questioni di religione e di chiesa di una incalcolabile importanza. Noi lasciamo quì la parola al signor Deputato di Zugo, il quale nella relazione diretta al suo governo si esprime in questo modo (1): « Lo

(1) *Meine Stellung in der diœcesan Conferenz*, di Oswaldo Dossenbach, consigliere di Stato pag. 31 e 48. Questo opu-

« spirito che dominava in questa Conferenza era il radi-
« calismo assolutamente più ostile alla Chiesa cattolica;
« e faceva pena vedere con qual passione si aggredisse
« la Chiesa, il Papa e il clero, come essi fossero calun-
« niati ed oltraggiati. Nelle questioni religiose lo Stato
« di Zugo non può omai più trattare che con persone
« devote alla Chiesa, con cattolici, ma con avversarii
« della Chiesa non si può assolutamente nulla adottare
« che sia per il bene della Chiesa medesima...... Gli
« uomini che compongono questa Conferenza dioce-
« sana non dovrebbero dimenticare di aver ricevuto
« i loro diplomi di membri del Governo dalle mani
« di popolazioni nel maggior numero protestanti, e che
« ora sono chiamati a discutere e votare sopra ma-
« terie specialmente cattoliche. Se in una simile as-
« semblea si rispettassero i principî della tolleranza,
« e le guarentigie del diritto confessionale date dalla
« Costituzione, si userebbero maggiori riguardi, si pi-
« glierebbe minore ingerenza in materie essenzialmente
« cattoliche e si procederebbe come gli uomini di Sta-
« to e le autorità cattoliche che rispettano ed onorano
« l'indipendenza delle altre confessioni. Sta male ad
« un laico cattolico e a maggior ragione ad un pro-
« testante il voler correggere e maltrattare i capi della
« Chiesa cattolica ».

Ecco in qual modo nella diocesi di Basilea il Vesco-

scolo di estrema importanza è tradotto in francese col titolo: *La conferenza diocesana e il deputato di Zugo.* — Delémont, Feune, 1871.

vo è posto nell'impossibilità di formare dei chierici e di ordinare dei preti pei bisogni della sua Chiesa.

§. 3. — *Le materie beneficiali.*

Una disposizione divina e la Costituzione della Chiesa tracciano al Vescovo alcune regole da seguire relativamente alla missione, alla istituzione ed alla sorveglianza degli ecclesiastici nel servizio della Chiesa; ebbene l'applicazione di queste regole gli è resa impraticabile anzi impossibile nella diocesi di Basilea.

Il Signore ha conferito la potestà d'ammaestrare le nazioni, e di pascere le agnelle, non già alle Autorità civili, ma soltanto agli Apostoli, ed ai loro successori, i vescovi della Chiesa. Il vescovo ordinario è il solo che conferisce i poteri necessarî, affinchè i chierici sieno legittimamente provveduti d'un beneficio ecclesiastico; e i vescovi conferendo questa missione, e i sacerdoti adempiendola in luogo del Cristo, per la salute dei fedeli loro affidati, adempiono un mandato ch'essi hanno ricevuto da Dio, e nell'adempimento del quale non possono essere impediti da nessun potere civile, nè posti sotto la dipendenza dell'autorità dello Stato: *La Chiesa, è vero, è nello Stato*, dice Fenelon (1), *per obbedire al principe in tutto ciò che è temporale; ma sebbene sia nello Stato, non ne dipende mai per qualsivoglia funzione spirituale.... Il mondo assoggettandosi alla Chiesa, non ha acquistato il diritto di as-*

(1) Discorso per la consacrazione dell'arcivescovo di Colonia, 1.ª parte.

soggettarla, e i principi essendo divenuti figliuoli della Chiesa, non ne sono già divenuti i padroni. La Chiesa cattolica non è già una istituzione civile; i suoi curati, i suoi beneficiati non sono funzionarî civili, nè sono retribuiti col denaro del fisco; la Chiesa vive del proprio, del prodotto delle beneficenze di pii donatori ch' essa annovera tra i suoi fedeli. Solo il vescovo, e non già l'Autorità civile, può assegnare un impiego nella Chiesa cattolica. Anche rispetto alla ragione naturale, non gli si può contendere il diritto di eleggere i suoi ministri (1). *Se dessa ha talvolta conceduto un diritto di presentazione a' laici ed a corporazioni religiose ecclesiastiche.... ecc., le quali hanno fondato chiese o beneficî, non è men vero però che, per ogni presa di possesso d'un benefizio, l'istituzione o la collazione che procede dal vescovo, è e rimane la condizione necessaria, senza la quale non si può nè esercitare funzioni spirituali, nè ricevere legittimamente e lecitamente i frutti d'un benefizio, essendo che solo il vescovo può dare l'*OFFICIUM, *o il potere d'esercitare le funzioni, alle quali il benefizio è congiunto.*

Ora questo diritto del vescovo o non è riconosciuto, o è direttamente violato nella maggior parte degli Stati della diocesi di Basilea, tanto per il *placet* di Stato che si applica alla nomina di tutti i benefiziati, quanto per l'assenso voluto dei governi, senza il quale nessun prete, foss'anche per *interim*, non potrebbe compiere nessuna funzione ecclesiastica. Gli ecclesiastici nel Can-

(1) Bluntschli; Allgem. Staatsrecht. II. 320.

tone d'Argovia sono obbligati, come condizione preventiva di ogni durevole insediamento, di sottomettersi alla prova del concorso. Il governo ne determina provvisoriamente l'epoca, e ne dà semplicemente avviso al decano. Invece, se un comune, o un capitolo, o un curato vuol darsi un vicario, od un semplice prete cooperatore, anche transitoriamente, bisogna anzitutto che ne ottenga licenza dal governo (1). È vietato ai RR. PP. Cappuccini di prestare concorso per la cura delle anime, al qual fine è d'uopo impiegare i preti ausiliarî che saranno nominati dalle Autorità civili. Se non che per mancanza di preti, non vi saranno più preti ausiliarî. Tutte le nomine ai benefizî sono soggette al *placet* di Stato; senza questa formalità la nomina è nulla e senza effetto: in tal modo si pone nella dipendenza completa, anzi nell'arbitrio delle Autorità civili, la missione che i preti ricevono dal loro vescovo, e se queste Autorità sono mosse da sentimenti ostili, esse possono con un sistematico rifiuto del *placet*, sopprimere il servizio religioso e la cura d'anime nelle parrocchie, e per conseguenza la libera professione della fede e del culto cattolico. Noi possiamo a siffatto contegno opporre le parole che santo Ilario volgeva all'imperatore Costanzo (2): « Gli Apo-
« stoli e i loro successori, senza domandarne licenza
« all'Autorità temporale, hanno insegnato, battezzato,
« ordinato sacerdoti, e comunicato ad altri una mis-

(1) Regier. Verordn. 1847, p. 58.
(2) S. Hilar. ad Const. Imperat.

« sione. Paolo non ha preso gli ordini nè dal pro-
« console romano, nè dall'Imperatore, quando pose
« Tito a vescovo di Creta, e Timoteo a vescovo di
« Efeso. Indipendenti dal potere temporale, anzi mal-
« grado i suoi divieti, gli Apostoli e i vescovi dopo
« di essi hanno fondata e governata la Chiesa di Cri-
« sto tra le nazioni. »

Quanto ai diritti di patronato de' benefizî ecclesiastici, moltissimi nella diocesi di Basilea sono stati tolti al vescovo e attribuiti allo Stato od ai comuni, contro le più espresse stipulazioni del diritto canonico; e senza nessun motivo giuridico sono stati tolti al vescovo i diritti di patronato delle fondazioni e dei conventi soppressi. Infatti senza parlare della violazione del diritto contenuta in questo supposto principio: che i beni dei conventi sono beni dello Stato e non della Chiesa, faremo osservare che in fondo a questa pretesa dello Stato vi ha l'idea falsa che la sostituzione dello Stato nelle possessioni degli stabilimenti ecclesiastici, trae seco necessariamente la facoltà per lo Stato di ereditarne tutti gli altri diritti. Per altro è di tutta evidenza, che i diritti di patronato delle fondazioni ecclesiastiche e de' conventi non sono diritti *reali*, ma diritti *personali*, cioè diritti inerenti non ai fondi ed al suolo, ma a persone individuali o collettive, alle quali, in ragione dei loro segnalati benefizî, la Chiesa ha conceduto altre volte questi diritti di presentazione. Se dunque le fondazioni ecclesiastiche si estinguono, i diritti di patronato ch'esse possedevano debbono tornare alla loro fonte,

al possessore originario di que' diritti, al vescovo della diocesi. Nè ci si opponga il chimerico concetto d'un preteso *diritto signorile* di patronato; a questo risponderemo col protestante Gerlach professore di diritto pubblico (1): « Bisogna negare assolutamente la di« pendenza dei benefizî ecclesiastici dall'Autorità epi« scopale, quando si afferma che il diritto di patronato « è un diritto proprio ed assoluto dello Stato. In tal « modo si cancella ogni relazione necessaria del bene« fizio col vescovo. Infatti, se questa pretesa fosse fon« data, questo diritto sarebbe nella sua origine indi« pendente dall'Autorità ecclesiastica, e perciò do« vrebbe rimanere tale, quando è esercitato dallo Sta« to. » Il giusto apprezzamento di questo diritto prevalse a' dì nostri in Francia, in Alemagna e in Austria. In tutte le diocesi dell'Alemagna sono stati distinti i diritti di patronato su le chiese e le fondazioni stabilite da' signori, dai diritti di patronato degli antichi conventi e delle collegiali. I diritti di quest'ultima categoria furono restituiti ai vescovi a titolo di collazione libera; ma negli Stati della diocesi di Basilea, la soluzione di questo oggetto di giurisdizione ecclesiastica non fu lasciata al diritto ed alla giustizia, e fu sottomessa alle maggioranze protestanti ed alla forza, che naturalmente decisero a danno del vescovo e della Chiesa cattolica. Anzi il governo tutto protestante di Zurigo si attribuì senza scrupolo i diritti di patronato essenzialmente cattolici già posse-

(1) Gerlach, Præsentat. Recht auf d. Pfarreien. p. 31.

duti dal convento di Rheinau, che aveva soppresso, e li esercita da sè. Tuttavia fu concesso alle parrocchie cattoliche di esprimere i loro desiderii, prima che il governo ne facesse la nomina (1).

Nel cantone di Turgovia, i diritti di patronato già posseduti dai capitoli e dai conventi soppressi furono trasferiti nelle parrocchie. L'atto di riunione del Giura cattolico al cantone di Berna, nel 1815, dice espressamente: « I curati saranno nominati dal vescovo, e presentati al governo di Berna, che li porrà in possesso del loro beneficio temporale ». Tuttavia, malgrado quell'atto, il governo di Berna ha leso il diritto di nomina che appartiene al vescovo, e il 14 febbrajo 1867, egli stabilì con una ordinanza, che le parrocchie che debbono essere provvedute d'un curato, siano tenute, prima della nomina fatta dal vescovo, ad esporre i loro desiderii e le loro proposte al governo, il quale le recherà a cognizione del Vescovo. Se questi non ne terrà conto, il *placet* di Stato renderebbe vana la nomina episcopale. Quando la città di Berna, con tutto l'antico cantone, fu incorporata alla diocesi di Basilea, essa doveva passare nella giurisdizione spirituale del vescovo, appunto nelle stesse condizioni che il concordato del 1828 aveva stipulate pel Giura. Pure dopo la morte di Monsignor Baud, curato cattolico della città di Berna, il Consiglio esecutivo usurpò e fece valere un diritto assoluto e diretto di nomina alla cura cattolica di Berna.

(1) Legge del 31 ottobre 1863.

A Grellingen nel Giura, contro l'espressa volontà del vescovo, il governo nominò d'arbitrio amministratore della parrocchia, attribuendogli in modo eccezionale tutto l'emolumento del curato, un ecclesiastico, i cui antecedenti lo rendevano poco atto ad essere curato di quella parrocchia. In tal modo il governo di Berna tentò di arrogarsi un diritto di nomina, almeno provvisoria, ai benefizî; diritto ch'egli non può fondare sopra nessun altro titolo che quello ben noto: *così voglio.* È d'uopo inoltre osservare che gli antichi beni di Chiesa, e le fondazioni parrocchiali del Giura cattolico erano divenuti *beni nazionali* all'epoca della Rivoluzione francese, come avvenne in tutta la Francia. Per dare alla Chiesa un giusto compenso, Napoleone I, nel Concordato conchiuso colla Santa Sede, aveva posto a carico del bilancio della Stato tutta la somma delle spese del culto, e dello stipendio dei ministri della Chiesa. Quando nel 1815 il Giura fu riunito al cantone di Berna, tutti i beni nazionali del Giura, in forza del trattato di Vienna, furono attribuiti al governo bernese. Questo governo fu dunque provveduto allora d'un fondo sufficiente per bastare a tutti i bisogni del culto cattolico nel Giura. Ora dal 1858 al 1865, solo tre nuove parrocchie cattoliche furono erette e dotate, quelle cioè di S.t Imier, di Moutiers e di Bienne; e questo vantaggio non si potè ottenere che quando la fondazione di queste parrocchie divenne un bisogno urgentissimo, e che il principio della parità dei culti non permetteva più di eluderlo. Fatta astrazione della dotazione di queste tre

parrocchie, non fu tenuto conto che con parsimonia e mala grazia dei bisogni religiosi dei cattolici del Giura; mentre si prevennero persino i desiderii dei protestanti che abitano quel paese. Furono erette parrocchie protestanti a Porrentruy e a Delémont, quando non vi erano che appena da due a trecento protestanti. Furono mandati pastori di lingua tedesca a Delémont e a Moutiers, e fu contribuito con assegni vistosi per la costruzione di templi protestanti in quei due luoghi. Nel cantone di Basilea Campagna, in forza della insistenza crescente del governo, il diritto di collazione sotto i vescovi Salzmann ed Arnold era stato quasi soppresso, od almeno conferito ai Comuni con decisiva preponderanza. Eppure questo diritto del Vescovo è talmente essenziale, che, per dirla col celebre canonista Walter (1): *se desso non è rispettato, la Chiesa cattolica non è altro che una istituzione puramente politica.* Dappertutto altrove i Vescovi possono ancora farsi scudo del loro diritto di devoluzione, cioè, possono direttamente nominare a' benefizî vacanti, dopo il tempo stabilito, possono almeno farli amministrare provvisoriamente; ma nel cantone d'Argovia l'Autorità civile si arrogò questo diritto del vescovo, e in quel di Turgovia (2), è stata affidata la cura di nominare amministratori alla Commissione detta *ecclesiastica.* Il più recente Statuto sull'ordinamento della Chiesa cattolica (!), colle sue importanti disposizioni, è stato pro-

(1) Walter, Kirchl. Recht. pag. 442.
(2) Kathol. Kirchen organisat. 1870.

mulgato dalle Autorità civili, senza il parere, nè l'adesione del vescovo, anzi senza avernegli fatta nessuna comunicazione.

Se il Cristo, secondo la dottrina cattolica, costituendo la Chiesa, ha stabiliti i vescovi a successori degli Apostoli; se ha conferito ad essi, nella cerchia della fede e della disciplina, un potere di governo e di giurisdizione sui preti e sui fedeli delle loro diocesi; se da parte loro i preti hanno ricevuto dal vescovo una funzione ecclesiastica, e il diritto di esercitarla in nome e per ordine suo, è certo, secondo il diritto divino, che la sorveglianza e la giurisdizione sulla vita e sul ministero degli ecclesiastici, non possono appartenere che a colui che ha dato loro le facoltà e i pieni poteri di adempiere le funzioni della loro carica. Questo diritto di sorveglianza non può adunque menomamente appartenere alle Autorità civili, ma appartiene soltanto al vescovo legittimo. Nessuno oserebbe spezzare o interrompere il vincolo che rannoda i funzionarî di qualsivoglia ordine al governo, e in nessun luogo sarebbe tollerato che un potere estraneo facesse concorrenza al potere dello Stato. Ora questa ingerenza d'un potere estraneo, è molto più insopportabile nella gerarchia della Chiesa, in cui l'eterna Sapienza ha tutto stupendamente ordinato, e avrebbero luogo conseguenze molto più funeste per la Chiesa, se i funzionarî civili, occupando il dominio delle cose religiose, sorvegliassero gli ecclesiastici nell'adempimento del loro ufficio di dottori dei fedeli, di pastori delle anime e di ministri del culto, se ten-

tassero di evocare al loro tribunale queste cause, mentre per giudicarle non hanno nè la scienza, nè la grazia, nè la necessaria competenza dello stato sacerdotale. Eppure, ecco il governo d'Argovia farsi innanzi con un recente progetto di legge, nel quale, oltre parecchie disposizioni gravemente lesive del diritto, si legge in ispecialità la seguente (1): « Gli ecclesiastici che esercitano « il loro ministero nel cantone, sono in generale, per « rispetto alle loro funzioni ed alle loro relazioni co' « comuni, posti sotto la sorveglianza e la giurisdizione « penale delle Autorità civili, appositamente incaricate. » Nè sotto il reggimento del diritto civile ecclesiastico di Giuseppe II, nè tra i trovati moderni, non si trova uno Stato, nè una legge, che abbia sostituito con tale impudenza il potere civile al vescovo, e rovesciato così dall'imo l'ordinamento della Chiesa cattolica. È molto tempo che Papa Gregorio II faceva emergere ne' termini seguenti il diritto naturale e divino della Chiesa (2): « Voi sapete, o Imperatore, che il Signore « ha affidato il governo della sua Chiesa, non agli « Imperatori, ma ai vescovi, ed ecco perchè i capi « della Chiesa si astengono dal partecipare agli affa- « ri dello Stato. Per una ragione analoga i Capi « dello Stato debbono pure astenersi da ogni inge- « renza negli affari della Chiesa, in guisa che cia- « scuno si occupi degli affari che sono di sua com- « petenza. »

(1) Gesetzes Vorschlag, 20 maggio 1870, 51.

(2) Gregor. PP. II, Epist. ad Leonem Imp.; Conc. œcum. VIII, Ediz. Magne.

A svellere finalmente anche l'ultima pietra dell'edifizio ecclesiastico nelle materie beneficiali, il potere civile ha brutalmente soppresso il principio della inamovibilità de' beneficiati una volta istituiti, ed ha introdotto in vece la novità inaudita delle nomine beneficiali periodiche, in altri termini, ha attribuito alle parrocchie la facoltà di rivocare i loro curati, diritto, che secondo il jus canonico lo stesso Vescovo non possiede per usarne a suo beneplacito. Infatti quando un titolare debb'essere rimosso dal suo beneficio, il Vescovo è tenuto d'istituire contro di lui un processo canonico, e di lasciargli il diritto di difesa. Ebbene tutte queste guarentigie si vogliono mettere da banda in un tempo, in cui si fa pompa di sentimenti d'umanità, per ischiudere larghissimo varco all'arbitrio ed alla passione. Ecco le parole del progetto di legge del Cantone d'Argovia: « Gli ecclesiastici in cura d'a-
« nime saranno nominati per sei anni, se, passato
« questo periodo, il titolare non è più eletto, la par-
« rocchia è ritenuta vacante, e si procederà alla ele-
« zione d'un nuovo titolare. » Secondo la Costituzione di Turgovia (1), gli ecclesiastici possono essere revocati dai comuni dai loro benefizî, in ogni tempo e senza nessun riguardo alla loro età. Eppure è verità incontrastabile che la funzione spirituale, *officium*, non potrebbe in nessun benefizio ecclesiastico essere separata dal beneficio, *beneficium*. È la funzione spirituale che dà il diritto di godere i frutti del beneficio. Ora

(1) Thurg. Verfass., 1869, § 21.

solo il vescovo può privare un prete della funzione spirituale, e quindi anche de' frutti del beneficio. Compiuto una volta l'atto d'insediamento, è irrevocabile, e il titolare istituito dal vescovo gode d'un diritto d'insediamento a perpetuità, diritto che soli possono annientare o la morte del titolare, o la libera cessione del suo beneficio, od una sentenza giudiziaria dell'Ordinario. Queste disposizioni del diritto ecclesiastico cattolico sono basate nella savia considerazione, che il prete cattolico, per effetto del carattere incancellabile che gli è stato conferito nella sua ordinazione, non può tornare alla condizione laica, nè bastare al mantenimento della vita, seguendo una carriera nella vita secolare. Egli è unito con vincolo indissolubile alla sua vocazione ed al suo stato, è dunque giusto che in compenso de' sacrifizi ch' egli ha fatti, s'abbia dalla Chiesa una esistenza assicurata. Di più, vincoli sacrosanti uniscono il curato alla sua parrocchia; e si spezzeranno all'avventata questi giusti vincoli, là dove, in conseguenza del diritto di revoca, i fedeli saranno stabiliti giudici del loro parroco, le agnelle del loro pastore, i figliuoli del loro padre! Quale libertà d'azione resterà ancora ai parrochi e beneficiati sotto questa spada di Damocle di nuova tempra? Ma che avverrebbe poi quando gli animi fossero concitati, e i comuni agitati da partiti, in cui ciascuno de' nostri barbassori di villaggio potrebbe a suo libito scacciare il degno prete che avesse avuto il coraggio di oppersi alle sue sregolatezze? Quale largo campo sarebbe aperto per la rovina delle parrocchie ai broglioni, a fronte dei quali i fedeli ec-

clesiastici si troverebbero esposti soli e senza difesa! Se facendo il loro dovere, essi avessero denunziato gli errori correnti, o se avessero tuonato contro i cattivi costumi, certamente coloro che sarebbero stati colpiti dalle loro parole, ne abuserebbero, usufruttuandole a tempo debito per vendicarsene facendo revocare il pastore. Ogni persona intelligente non avrà difficoltà a riconoscere che siffatte novità non possono stabilire nè la pace, nè il buon costume, nè la cordiale benevolenza tra i cittadini, ma ch'esse sono invece destinate piuttosto ad annientare tutti questi beni dalla radice.

§ 4. — *Amministrazione dei beni di Chiesa.*

Dovunque il Diritto pubblico riconosce la Chiesa cattolica, è d'uopo che lo Stato le accordi non solo la facoltà di esistere, ma eziandio la libera amministrazione de' suoi beni; è d'uopo che sia abbandonata ogni restrizione eccezionale fatta al suo diritto d'acquistare beni stabili; è d'uopo finalmente che lo Stato non pensi punto nè poco a confiscare quei beni, nè a dichiararli incorporati nel dominio pubblico, come non pensa a farlo pei beni d'un privato o d'una corporazione civile.

Sgraziatamente i beni di Chiesa o sono assolutamente privi delle guarentigie accordate ai beni privati, o questa guarentigia non si estende oltre i beneficî parrocchiali, e gli altri beneficî in cura d'anime. Essa è espressa in modo sommamente equivoco nelle Costituzioni e nelle leggi, ed è suscettibile di arbitrarie

interpretazioni. In nessuna parte questa persona morale, investita del diritto di possedere e di acquistare, che si chiama Chiesa cattolica, non trova protezione seria e sincera, quale gliela accordavano l'antico diritto del medio evo, poscia il diritto che seguì all'epoca della Riforma nel Trattato di Vestfalia, e in conformità con questo Trattato, gli articoli del congresso dei principi dell'Impero d'Alemagna nel 1803 (1). « Ogni religione, diceva quest'ultimo documento, dee « rimanere in possesso dei beni di Chiesa che le ap« partengono, e dei fondi per le scuole. Come la pro« prietà privata così bisogna rispettare le fondazioni di « carità. » Questa guarentigia delle sostanze della Chiesa e delle sue corporazioni è stata in passato appoggiata da lettere di protezione date dall'Autorità, o consacrata da convenzioni. Finalmente essa fu confermata coll'Atto di Mediazione nel 1803 e nel Trattato di Vienna nel 1815. Mentre in tutte le costituzioni cantonali dell'epoca moderna, la proprietà privata, vale a dire la proprietà de' privati e delle corporazioni (città, cantoni, comuni) è stata dichiarata inviolabile, questa guarentigia è per lo più ommessa rispetto alla Chiesa cattolica in generale, e alle sue corporazioni religiose, nel maggior numero de' cantoni svizzeri. Peraltro si trova espressa nel testo delle Costituzioni o dei Concordati di quasi tutti gli Stati che ne circondano, come la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, l'Alemagna e l'Austria. La Costituzione prussiana del 1850

(1) Reichsdeput. Hauptschl. § 63, 65.

all'art. 6 (1) dice: « La Chiesa evangelica, e del pari « la Chiesa cattolica romana, regola ed amministra i « suoi proprii affari con tutta libertà e rimane in pos- « sesso e godimento delle rendite, fondazioni e stabi- « limenti che sono destinati al mantenimento del culto « ed alle opere d'insegnamento e di beneficenza. » La Costituzione della Baviera che data dal 1818 dichiara anch'essa (2): « Per tutte senza eccezione le fra- « zioni religiose, rimane costantemente guarentita la pro- « prietà delle loro fondazioni, e il godimento delle loro « rendite, secondo i titoli originarî di esse fondazioni, « e della loro possessione legittima, tanto se hanno « per fine il mantenimento del culto, quanto le scuole « od opere di beneficenza. » Lo stesso nelle Costituzioni degli altri Stati.

E come potrebbero i Vescovi della Svizzera non deplorare profondamente la mancanza di guarentigie civili pe' beni della Chiesa, dopo la dolorosa esperienza stata fatta sotto gli occhi loro? Per lo spazio di trent'anni, una immensa fortuna di parecchi milioni, di più che sedici fondazioni ecclesiastiche e conventi, è stata nei Grandi Consigli, a forza di colpi di Stato d'una maggioranza protestante, usurpata alla Chiesa cattolica, e a' suoi dipendenti, e dichiarata puramente e semplicemente dominio dello Stato. Eppure que' voti erano in flagrante contraddizione colla destinazione voluta in origine dai fondatori, colle leg-

(1) Preussich. Verfass. Art. 6.
(2) Bayer. Verfass. Tit. IV, art. 59.

gi della Chiesa, colle proteste de' Vescovi e della Santa Sede. Il fantasma ingannatore di un preteso diritto di alto dominio dello Stato sui beni ecclesiastici, *jus eminens in bona ecclesiastica*, non può in nessun modo palliare la ributtante iniquità di simili abusi di forza. Permetteteci di qui riferire la testimonianza di parecchi canonisti protestanti: « I beni della Chiesa, dice il dottor Schmalz (1), sono « sua proprietà; lo Stato non può avervi pretensione, come non può averne sui beni di qualsivoglia « altra corporazione. » — Richter dice alla sua volta (2): « Lo Stato non può rivendicare sui beni che « la Chiesa possiede che il diritto di sorvegliare se « la loro amministrazione e le loro rendite corrispondono ai fini voluti dai donatori. È ben vero che « una certa teoria assimila semplicemente i beni « della Chiesa ai beni di Stato; ma questa teoria « non si può sostenere sotto nessuno aspetto, il perchè la legislazione moderna ha giustamente ristabilita la inviolabilità della proprietà ecclesiastica ».

Non bastava negare alla Chiesa per le sue proprietà una guarentigia nel diritto pubblico, bisognava altresì strapparle di mano l'amministrazione de' suoi beni, in modo che non vi avesse più parte alcuna. Nella diocesi di Basilea vi sono non pochi fondi ecclesiastici che sono la proprietà comune di parecchi di-

(1) Schmalz, Handbuch des Kanon. Rectes.

(2) Richter, Handbuch f. Kathol. und evang. R. Recht, pag. 611.

stretti o corporazioni, e che sono di antica o di recente fondazione. Nel cantone di Basilea-Campagna il fondo di Birseck che proviene dall'ex-Vescovado di Basilea, e il fondo diocesano; nel cantone di Lucerna la cassa detta ecclesiastica; nel cantone di Argovia il fondo destinato a scopi religiosi del Frickthal, il fondo della mensa episcopale, il fondo dei sussidî per gli ecclesiastici (questi due ultimi provengono dalla ex-diocesi di Costanza): havvi inoltre il fondo per il mantenimento del Seminario, e il fondo per i preti ausiliarî cattolici, (questi due ultimi sono stati costituiti co' beni de' conventi soppressi). Ora nell'anno 1854 tutti questi fondi sono stati dati dal governo di Argovia alle amministrazioni civili dei distretti.

Nei cantoni di Berna e di Soletta il fondo detto diocesano è amministrato dal solo governo, ad esclusione d'ogni autorità ecclesiastica. Le leggi puramente civili e i decreti che hanno inaugurata e diretta l'amministrazione de' fondi ecclesiastici da parte dell'Autorità civile emanano da camere legislative o da governi de' cantoni in cui domina una maggioranza protestante. Il governo di Lucerna vorrebbe indarno, per giustificare codesto procedere, appellarne al concordato di Costanza del 1806. Pio VII ha respinto quel Concordato e lo ha annullato. Il diritto della Chiesa di amministrare i suoi beni è stato ridotto in modo, che non le resta più da esercitare in tali materie la minima influenza. Nei Cantoni di Basilea Campagna, Soletta, e Berna non si concede alla Chiesa neppure il diritto di conoscere il rendiconto del-

l'impiego fatto di quei fondi, nè una voce consultiva nelle Commissioni amministrative di que' beni. Negli altri cantoni, in quelli per esempio di Lucerna e di Turgovia, si lascia ai commissarî episcopali la facoltà di prendere conoscenza di que' conti resi, quantunque i canoni della Chiesa attribuiscono chiaramente ed esplicitamente questo diritto ai vescovi. Citiamo qui la poco sospetta opinione di Mohl (1).

« Quanto ai beni ecclesiastici, la cura dello Stato « è puramente negativa, egli ha da fare una sola « cosa, cioè che non si faccia nulla che sia contro « il diritto e la legge, ma egli non ha da decidere « se il tale impiego di questi beni è più utile di un « tale altro, se è d'uopo fare od ammettere tale o « tale altro atto della giurisdizione ecclesiastica; egli « non ha diritto d'ingerirsi nell'amministrazione re- « golare della Chiesa, e non ha che il diritto di *ve-* « *to.* » Per lo contrario nella diocesi di Basilea, i governi hanno usurpata l'amministrazione regolare dei beni ecclesiastici, ed hanno abbassata la Chiesa ad una condizione ancora più umiliante di quella d'un uomo posto sotto tutela, al quale resta sempre, secondo la legge, la facoltà di disporre delle rendite della sua sostanza. Sì, la tutela che grava la Chiesa cattolica è un peso più opprimente di quello che s'impone ad un interdetto, perocchè essa è costretta ad essere il muto ed impassibile testimonio dell'uso che vien fatto de' beni ecclesiastici per fini ben di-

(1) Mohl, Politk, I. pag. 244.

versi da quelli che la religione vorrebbe conseguire (1). In prova di quanto ora asseriamo, noi riferiremo solo alcuni fatti tra i molti che potremmo citare. Non diremo nulla dello aver posto in regia tutti i beni dei conventi soppressi nel cantone d'Argovia. Nel 1841 furono tolti alla cappellania di San Giovanni a Frick, i magnifici tenimenti che possedeva. Nel 1866 le ricche foreste che facevano parte dello stesso beneficio furono annesse alle foreste demaniali di quel cantone. Quanto al beneficio gli fu dato in compenso annualmente una quantità appena bastante di legna da fuoco. Si riscattarono in modo pure illegittimo, con canoni di nessuna importanza, le decime e i diritti che un certo numero di parrocchie avevano sopra foreste beneficiali, o sopra foreste dello Stato. E dopo che furono fatte subire enormi perdite ai capitoli di Zurzach, Rheinfelden e Baden, ed agli altri conventi di religiose, sprovveduti di mezzi, che rimanevano ad Hermetschwyl, a Guadenthal ed a Fahr, venne loro imposto l'obbligo di pagare annualmente allo Stato la somma di circa 10,450 franchi. Senza chiedere nessuna autorizzazione al vescovo durante la vacanza dei beneficî, il governo dispone di tutte le loro rendite. Un gran numero di prebende canonicali e di cappellanie sono sviate dalla loro de-

(1) C. Attenhofer Die Rechtliche Stellung der Kath-Kirche gegenueber der Staatsgewalt in der Diœc. Basel. Lucern Rœber, 1867, I, 1— 162. Opera solida e lodevole pe' sentimenti che inspirano l'autore.

stinazione, che si riferiva a' bisogni della Chiesa, ed applicate alle scuole; i titolari di que' beneficî sono incaricati di dar l'istruzione nelle scuole del distretto, e posti nella impossibilità di adempiere in modo sufficiente alle loro funzioni pastorali. Le rendite di alcuni beneficî sono adoperate per pagare professori laici, e le case de' medesimi sono assegnate a dimora dei reggenti delle scuole e delle loro famiglie. A Baden, un canonicato e quattro cappellanie sono pure applicate alle spese della scuola; a Mellingen, una cappellania a Laufenburg quasi tutte le tre cappellanie, a Frick una sola; a Sins una sola; a Rheinfelden tre sopra cinque; a Kaiserstuhl le quattro cappellanie; a Zurzach di quattro due; a Bremgarten, in parte per migliorare le fondazioni parrocchiali ancora esistenti, ma principalmente per creare mezzi finanziarii per la scuola, dopo il 1846, undici benefizî sono stati ridotti a quattro. Tale è la condizione dei benefizî ecclesiastici nel cantone d'Argovia, tali sono i conati fatti per ispogliare la Chiesa di ogni mezzo materiale. Tutto ciò che le appartiene è stato trattato come roba di conquista. Ma non è minore il nostro rammarico, veggendo le molte vacanze di beneficî in cura d'anime, e la mancanza di quasi diciotto preti ausiliari che il governo d'Argovia aveva promesso di mantenere alla parte cattolica del cantone in compenso dell'allontanamento de' RR. PP. Cappuccini, dichiarati da lui, con sorpresa di tutto il mondo, *uomini pericolosi per lo Stato.*

Nella diocesi di Basilea l'amministrazione dei beni

delle chiese parrocchiali o delle loro succursali è stata del pari sottratta all'autorità ecclesiastica e attribuita quasi da per tutto ad autorità laiche, a certi consigli detti ecclesiastici, sotto la sorveglianza dello Stato. Nessuno pensa all'alta sorveglianza dell'Ordinario, nè all'obbligo prescritto dal Concilio di Trento (1) di dargli comunicazione dei conti-resi, e prospetti sommarii della gestione e della contabilità che riguardano que' beni. Le cose son giunte a tale che presso un gran numero di cattolici ha preso una grandissima estensione l'idea falsa che i beni di Chiesa, e in generale ogni specie di beneficî, sono proprietà dello Stato, e questa opinione è in contraddizione flagrante co' titoli delle fondazioni, e co' diritti positivi della Chiesa. Le diverse parrocchie, secondo la divina istituzione della Chiesa, non fanno, in virtù della loro unione colla Chiesa universale, che una sola ed unica persona morale, e per ciò sono investite di certi diritti e di certe guarentigie. Nella Chiesa cattolica non potrà esservi mai questione di riconoscere alle parrochie una indipendenza qualunque, come chiese separate dalla Chiesa madre; nel rispetto religioso, e nell'ecclesiastico-economico esse sono riunite alla Chiesa universale, il cui rappresentante più elevato in ciascuna diocesi è il vescovo. Se le proprietà fondiarie delle chiese particolari fossero veramente proprietà de' comuni parrocchiali, questi non solo sarebbero in possesso dell'esclusivo diritto di amministrare quei beni, ma sa-

(1) Concil. Trid. Sessione 22, c. 9.

rebbero anzi esclusivamente autorizzati a disporne; esse avrebbero dunque il diritto di statuire a maggioranza di voti sull'applicazione a' fini di un'altra natura delle rendite di que' beni; esse potrebbero anzi sopprimere que' beneficî ed altre pie fondazioni, in una parola, commettere atti contrarii al diritto ed alla morale. Ma la cosa non è così. I beni delle chiese parrocchiali e delle cappellanie, invece di essere proprietà dei Comuni, sono mezzi *fondati* in certi determinati luoghi, per gli eterni fini che si propone la Religione; e in quei luoghi medesimi que' mezzi debbono essere conservati e adoperati tanto in favore delle generazioni future, quanto pei contemporanei dei donatori; il perchè ogni alienazione, ogni deviamento di quei mezzi è un furto che ha il carattere speciale d'un sacrilegio. Questa verità capitale ha trovato a' dì nostri tutta una schiera di difensori, tanto tra i canonisti cattolici quanto nelle file dei professori protestanti di diritto ecclesiastico (1).

Le stesse contingenze che presiedettero alle grandi fondazioni, si sono riprodotte nelle fondazioni di minore importanza. «Sono le chiese ed i conventi, dice « Gibbon, che hanno dapprima formato gli Stati eu« ropei, come le api che formano il loro compiglio. »

Ecco il perchè moltissime Chiese parrocchiali non hanno nessun vincolo di dipendenza dai comuni sorti più tardi intorno ad esse. La maggior parte, se non

(1) Phillips, Permaneder, Seitz, Richter, Schmalz e parecchi altri.

la totalità, delle nostre parrocchie campestri sono state costruite poco a poco intorno alle cappelle ed alle piccole succursali, e sono state in appresso innalzate per decreto del vescovo al grado di Chiese parrocchiali. E ve ne sono ancora tra queste ultime di quelle, che non erano in origine che oratorii stabiliti per i casali isolati, o cappelle di castelli signorili. Come dunque i comuni potrebbero sostenere ch'essi hanno un diritto di proprietà sui beni di queste chiese parrocchiali che sono anteriori alla loro propria esistenza? Con ciò si spiega altresì come, nella pratica degli stessi tribunali protestanti, sia regola costante, a proposito di uno smembramento di parrocchia, di rigettare la pretesa delle parrocchie nuovamente erette, di aver diritto ad una parte proporzionale dei beni appartenenti alla Chiesa madre. Vi ha di più; talvolta i dipendenti dalle nuove parrocchie sono stati obbligati a pagare, come in passato e prima dello smembramento, i loro tributi alla Chiesa madre (1). Ora questa giurisprudenza è unicamente basata sul fatto, che il legittimo proprietario dei beni d'una chiesa non è il comune parrocchiale, ma sibbene la Chiesa, vale a dire, la persona morale che ha l'obbligo di promuovere e di adempiere, in quel luogo determinato e in tutti i tempi, i fini religiosi voluti dai fondatori. E prima e dopo la riforma, e sino al termine del XVIII.° secolo, i vescovi della Svizzera, hanno esercitato il diritto di alta sorveglianza sui beni di tutte le chiese.

(1) Blumer, Staats und Rechtsgeschichte, I, 365.

Secondo la Costituzione sinodale di Costanza nel 1759, il curato assistito da tre membri della parrocchia, doveva amministrare, in nome del vescovo, i beni della sua chiesa o delle chiese della sua parrocchia, e indirizzare ogni anno all'Autorità episcopale il resoconto della sua gestione. Gli immobili della Chiesa parrocchiale e dei benefizî, non potevano essere nè cambiati, nè alienati, nè trasformati, senza il permesso del vescovo, e questa regola è in vigore anche oggidì nella Prussia e in Francia. Pertanto se la Chiesa nella diocesi di Basilea domanda, che sia restituito all'Ordinario e al clero delle parrocchie il diritto di sorveglianza nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, essa ha tutta la ragione di fare una tale istanza, e può allegare per sostenerla moltissimi fatti, tolti dalla storia del nostro diritto pubblico, e dalla legislazione degli Stati più civili dei tempi moderni.

È altresì da osservare, che, rispetto all'amministrazione dei beni delle poche corporazioni ecclesiastiche non ancora soppresse, la tutela arrogatasi dai governi civili negli Stati della diocesi di Basilea (eccettuato Zugo), è esercitata nel modo più sconcio. Indarno si tenta di giustificare siffatti eccessi, colla falsa massima che le corporazioni ecclesiastiche dipendono dallo Stato. « La Chiesa e lo Stato (1) sono due istituzioni es-
« senzialmente diverse, e ciò è tanto vero, che nes-
« suno lo nega, tranne gli uomini fanatici o fanta-
« stici ». Ora se la Chiesa non è uno stabilimento

(1) Bluntschli, Allgem. Staatsrecht, II, 287.

dello Stato, è chiaro che le diverse parti che la compongono, cioè, le istituzioni ecclesiastiche, non possono avere il carattere d'istituzioni dello Stato, ma appartengono integralmente alla Chiesa per la loro fondazione e per la loro destinazione. Se poi gli Stati professano l'indifferentismo religioso, come possono essi sostenere le pretensioni loro sulle istituzioni della Chiesa cattolica? Essi non hanno perciò nessun fondamento di giustizia, a meno che non vogliano allegare la sentenza di uno dei nostri statisti ora defunto: « Colla « Chiesa cattolica non c'è giustizia che tenga. » Le fondazioni ecclesiastiche e i conventi sono soggetti ad un diritto molto più rigoroso che non lo siano gli individui e le corporazioni secolari. Infatti non si può dare un tutore alle persone, che quando è ben provato: essere incapaci di amministrare i loro beni, o avere alterate le facoltà mentali, od essere evidentemente prodighe. Ora la storia sciagurata della soppressione dei conventi in Argovia ed in Turgovia, ha fornito ai nostri contemporanei ed alle future generazioni, moltissimi dati per conoscere se i beni di esse corporazioni fossero meno bene amministrati dai loro legittimi possessori, che dagli ufficiali del governo. Vi ha di più le concussioni scandalose di questi amministratori nominati dallo Stato, hanno provato ad evidenza come debbasi giudicare di questo oggetto. Nella diocesi di Coira, non è mai stata introdotta la pratica di porre in tutela i conventi, e nella diocesi di S. Gallo fu rejetta dal 1861. L'Autorità civile si appaga della comunicazione di un conto-reso an-

nuale, e questa formalità sarebbe dappertutto una sufficiente guarentigia per lo Stato, se si volesse usare qualche benevolenza alla Chiesa.

Potremmo aggiungere molti altri fatti e molte altre disposizioni vessatorie al picciol numero di quelli da noi brevemente riferiti per non estenderci troppo; ma sarà facile il provare, dai soli dati che precedono, che i ministri della Chiesa cattolica nella diocesi di Basilea, il Papa, il vescovo e il clero, per effetto delle leggi e delle disposizioni dell'Autorità civile, sono spogliati dei loro più essenziali diritti, che non possono più esercitarli liberamente e senza ostacoli, per la salute dei popoli loro affidati e nel modo prescritto dalla divina costituzione della Chiesa. Se noi assoggettassimo questo quesito di giurisprudenza a qualsivoglia facoltà di diritto o cattolica o protestante, noi abbiamo il pieno convincimento, che la sentenza sarebbe in tutto conforme a quella che noi abbiamo espressa. Ora ci faremo a rispondere al secondo postulato.

Art. 2.°

ATTI D'OPPRESSIONE ESERCITATI CONTRO LA LIBERTA' RELIGIOSA DEI CATTOLICI.

La libertà religiosa della popolazione cattolica ottiene essa dalle autorità civili nella Diocesi di Basilea, i giusti riguardi che le sono dovuti, o non iscorge piuttosto in quelle stesse autorità l'intento di preparare ai cattolici ostacoli e restrizioni d'ogni specie, rispetto al loro diritto di vivere, in modo conforme alla loro fede religiosa ed alle prescrizioni della loro Chiesa?

Per mostrare essere profondamente colpito, anzi alterato nella sua essenza dalle autorità cantonali l'organamento della Chiesa cattolica nella diocesi di Basilea, noi esporremo con quale oppressione e con quali ostacoli sia stata tra i cattolici impedita la libera espansione della loro fede religiosa.

§ 1.° *Matrimoni misti e matrimonio civile.*

Il matrimonio non è una istituzione dello Stato ma una condizione preventiva della sua esistenza. Esso è per la famiglia che procede da lui, la fonte che alimenta ad un tempo la comunità civile e la Società religiosa. Il matrimonio è pei cattolici, e giusta l'insegnamento della loro Chiesa, un sacramento della nuova alleanza, che consacra l'unione indissolubile degli sposi cristiani secondo questa parola del Signore: (1) « L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto. » Dovunque la Chiesa ha diritti riconosciuti, i cattolici debbono esigere che lo Stato, che essi pure contribuiscono a formare ed a sostenere, protegga la legislazione matrimoniale della loro Chiesa. Essi non chiedono che le autorità civili vengano, coll'aiuto della polizia, ad allontanare dalla loro Chiesa i cattivi cattolici, potendo questi separarsi dal seno materno a loro libito e procacciarsi altrove una sorte migliore. Ma essi possono desiderare che non si cerchi coi mezzi di Stato di turbare la pace e di sovvertire l'ordine che esiste nel loro santuario; essi esigono che non si tendano insidie innan-

(1) S. Matteo, Cap. 19, v. 6.

zi ad essi ed ai loro discendenti, le quali potessero distoglierli col tempo dalla fede cattolica; che non si eccitino alla ribellione contro l'autorità della Chiesa, che non si assalga, non si scuota e non si rovesci da cima a fondo il diritto pieno ed intero che guarentisce l'esistenza della loro Chiesa. Nel modo che essi sopportano con perfetto buon volere le imposte e gli aggravi come gli altri cittadini, nel modo che sono pronti a fare, in ogni tempo, ogni maniera di sacrificii per il bene della patria e dei loro concittadini, essi hanno pure il diritto alla benevolenza ed alla imparzialità delle autorità civili. Ma chiunque scava la terra intorno ai fondamenti di un edifizio, difficilmente farà credere di volerlo rinforzare, e chiunque recide uno dopo l'altro i rami di un albero, non può certamente sperare di favorirne lo sviluppo e di aumentarne i frutti. Il matrimonio è, secondo la definizione di Giustiniano, una comunione di tutte le essenziali relazioni delle vita degli sposi, e per conseguenza una comunità del diritto divino ed umano. Se desso affonda le radici nel suolo dello Stato, bisogna confessare per altro che la sua più intima essenza, e la sua corona di fiori appartengono alla legislazione religiosa. Ma siccome esso dà origine a certi diritti speciali spettanti alla società civile, così le autorità civili possono anch'esse porre certe condizioni determinate, mercè le quali il matrimonio ecclesiastico abbia innanzi allo Stato forza di produrre effetti civili, e a questo si riduce la competenza dello Stato rispetto al matrimonio. Il popolo cristiano crede alla verità

di questa parola del Signore: *Dio unisce gli sposi*, e a quest'altra dell'Apostolo (1): *Questa unione sia fatta nel Signore*. Ecco il perchè dai tempi più antichi, giusta una relazione di Atenagora (2), era costume de' cristiani di conchiudere i loro maritaggi secondo le leggi della Chiesa: per conseguenza le cause matrimoniali appartengono alla giurisdizione della Chiesa, come definisce il Concilio di Trento (3), e pei cattolici « ogni matrimonio è nullo ed illegittimo se non « è contratto in presenza del proprio Curato dei con- « iugi coll'assistenza di almeno due testimoni ». E in questa forma è redatta la legge del matrimonio nella nostra Chiesa, legge che tutti i cattolici debbono scrupolosamente osservare.

In ogni tempo la Chiesa cattolica è stata poco favorevole ai matrimoni misti; essa ne ha stornati i fedeli pei danni gravissimi che traggono seco e per i coniugi e per la prole. « Come potrebb'essere fe- « lice un matrimonio, domanda già santo Ambro- « gio (4), quando gli sposi non hanno l'unità della « fede? E come mai, dovendo essere comune la loro « preghiera, potrebbe durare una vera affezione con- « jugale tra due sposi che sono separati dalla pre- « ghiera e dal servizio di Dio? » In un matrimonio misto la parte cattolica contrae un nodo indissolubile,

(1) Matth. 19, 6.
(2) Athenag. Legat. pro Christo, 33.
(3) Concil. Trid. Sess. 24.
(4) Ambros. Epist. 21.

mentre la parte protestante, può, secondo i casi, essere totalmenie sciolta dal vincolo coniugale. Ciò posto, quale sarà la sorte della parte cattolica, e che sarà della prole? La coesistenza di due religioni nella stessa famiglia non dee far nascere al postutto ne' figli l'indifferentismo, anzi l'irreligione? Nel popolo svizzero non è possibile non tener conto del milione di cattolici invincibilmente affezionati alla loro Chiesa e coscienziosamente obbedienti alle sue leggi. Eppure sarebbe da temere ch'essi riluttassero alla introduzione del matrimonio civile, nella Confederazione svizzera e nei singoli cantoni, con una disposizione legale del tutto opposta alla legge matrimoniale dei cattolici, i quali reputano il matrimonio civile un immorale concubinato, e in certi casi una unione adultera. Questa legge del matrimonio civile è una vera insidia che ingannò molti cattolici leggieri e superficiali; essa schiuse l'adito alle più funeste abberrazioni, e sconvolse tutta l'economia del matrimonio cattolico. Ben altrimenti dispone la legislazione prussiana; che non ha neppur lasciato sussistere il matrimonio civile facoltativo. « La libertà lasciata ai coniugi (1), è stato « detto nelle discussioni dell'Alta Camera, di contrarre « il matrimonio innanzi al prete, e innanzi agli uffi- « ciali civili, non mette solo in pericolo l'Autorità della « Chiesa, ma nuoce anche agl'interessi ed ai fini dello « Stato, scemando la dignità e la santità della istitu- « zione del matrimonio e dei vincoli della famiglia.

(1) Discussione nella Camera de' Signori, 1861.

« Essa ha sopra tutto il doppio inconveniente di sce-
« mare l'assoluta fiducia, che i popoli debbono avere
« nei loro superiori ecclesiastici, e di togliere al po-
« polo le sue antiche consuetudini cristiane. E poi si
« vorrebbe, senza alcuna necessità, tentare una prova
« tanto pericolosa! » È noto quali frutti avvelenati abbia prodotto in Francia l'istituzione del matrimonio civile, eppure l'indissolubilità del nodo conjugale vi è stata conservata intatta. Per lo contrario nella legislazione matrimoniale della Confederazione e de' cantoni che hanno adottato il matrimonio civile, la indissolubilità è sacrificata interamente, e il tribunale civile vi può profferire il divorzio. Nel cantone d'Argovia i curati sono obbligati di pubblicare dal pergamo, durante l'ufficio solenne, matrimonî che la Chiesa cattolica condanna come uno scandaloso concubinato, e come un adulterio. Ogni trasgressione è punita con una ammenda da 10 a 100 franchi, e in alcuni casi, colla prigionia da 2 ad 8 mesi. Nello Stato di Turgovia la legge dispone: « che per ogni cittadino del
« cantone il matrimonio spetta alla legge civile, e che
« si può contrarlo ad arbitrio o semplicemente innanzi
« all'ufficiale civile, o in Chiesa colla benedizione del
« prete (1). » Quanto alle domande di separazione, la Costituzione e la legge dello Stato di Turgovia, hanno cassata ogni giurisdizione della Chiesa, dichiarando soli competenti i tribunali laici sia che si tratti d'una separazione temporanea, sia d'un perpetuo divorzio.

(1) Costituzione dello Stato di Turgovia, 1869.

La legge sul divorzio promulgata in Ungheria nel 1868 è abbastanza liberale (1) quanto al matrimonio misto, ma quanto alla legislazione della Chiesa sul matrimonio, legislazione obbligatoria pei cattolici, è più ragionevole ed equa della nostra legge federale, e delle leggi de' singoli cantoni. Questa legge dispone: « Art. « 1.° I processi di separazione d'un matrimonio mi- « sto, debbono, trattandosi di decidere della validità « o della nullità del nodo conjugale, o di una se- « parazione temporanea, o di un perpetuo divorzio, « essere deferite al tribunal competente del reo con- « venuto: quando la sentenza del tribunale sul reo « convenuto è divenuta esecutoria, allora il processo « debb'essere rimandato, al più entro 30 giorni, al tri- « bunale competente dell'attore in giudizio, che ema- « na alla sua volta una sentenza sull'attore. Ma la « sentenza profferita da ciascuno dei rispettivi tribu- « nali competenti delle due parti non è valida, se non « è conforme ai principî religiosi professati da cia- « scuna di esse. » E nell'articolo secondo è detto: « Nelle cause matrimoniali, trattandosi della validità « del nodo conjugale per i cattolici romani e i Greci- « uniti, non che pe' Greci di rito orientale, e pe' di- « pendenti delle due Chiese evangeliche della Transil- « vania, i Tribunali ecclesiastici ora esistenti hanno « facoltà di giudicare. »

Ogni sovrano che ha guarentito a' suoi sudditi il

(1) C. Archiv. f. d. kath. Kirchenrecht, von Vering, 1870, viertes Heft.

libero esercizio della loro religione, o che lo tollera semplicemente, è tenuto, e per dovere e per motivi d'onore, di regolare i matrimonî de' suoi sudditi, giusta i principî della loro religione, e di non abbandonare in questa materia assolutamente nulla all'arbitrio. Quando un monarca cristiano prende possesso d'un territorio occupato dai musulmani, ei lascia vivere i suoi nuovi sudditi conforme alla loro religione, e rispetta anche la legge matrimoniale dell'Islam, per quanto immorale essa sia. Così hanno fatto i Francesi nell'Algeria, e gl'Inglesi nell'India. Per la stessa ragione i Turchi non hanno mai stabilito pe' cristiani loro sudditi altra legge matrimoniale che la legge cristiana. E sarebbe possibile che si procedesse diversamente in una repubblica, dove il popolo cristiano, che è sovrano, fa collo Stato una sola e medesima persona morale; dove i cattolici non sono sudditi, ma liberi cittadini, i quali prima d'ogni altra cosa si sono riservati il pieno e libero esercizio della loro religione e del loro culto! Una qualunque assemblea, e segnatamente un'assemblea, in cui dominano in maggioranza i non cattolici, avrebbe forse il diritto di mutare, e molto più di abrogare pei cattolici la legge della Chiesa sul matrimonio? Se ciò fosse, chi potrebbe impedire, che la medesima assemblea rompesse alla prima opportunità ogni comunicazione tra i cattolici e il loro Capo spirituale, il Papa, che decretasse la soppressione della religione e della Chiesa cattolica, e procedesse contro i suoi fedeli con pene e supplizî come gli antichi tiranni? No, non può tornare nè alla

Chiesa, nè allo Stato l'allentare a' dì nostri sempre più i vincoli del matrimonio e della famiglia, nè il favorire, colle compiacenze della legge, coloro, che si mettono con tanta leggerezza nello stato matrimoniale. Chiunque si marita contro la legge di Dio e della Chiesa fonderà una famiglia, i cui membri vivranno in contraddizione colla legge di Dio e della sua Chiesa, una di quelle famiglie dalle quali piovono sui popoli le calamità che turbano e sovvertono la Chiesa e lo Stato. Quando in una famiglia la religione ha perduto ogni potere ed ogni influenza, non bisogna aspettarsi che n'escano buoni cittadini e buoni cristiani. Appunto le famiglie di questa specie forniscono un contingente ogni dì più formidabile all'esercito del pauperismo, e accrescono le complicazioni della *questione sociale*, la quale assume sotto gli occhi nostri proporzioni sempre più minacciose, e si fa sempre più grave. Il solo cristianesimo può risolverla con esito felice, esso che insegna agli uomini la temperanza e la sobrietà, esso, che infondendo loro una virtù soprannaturale, li ammaestra a vincere le lusinghe della voluttà, ed a sopportare con rassegnazione la loro sorte, per quanto sia dura, nella speranza d'una ricompensa eterna.

§ 2. — *Scuole miste e scuole non confessionali.*

Dai primordii del nostro passato cristiano la scuola fu sempre nel nostro paese strettamente congiunta alla Chiesa. Questa l'ha fatta nascere, l'ha sostenuta ed ampliata. Anche oggidì in tutta l'Allemagna essa vive intimamente collegata colla Chiesa, ed è un principio

riconosciuto e bene stabilito presso i cattolici e presso i protestanti, che la Scuola per esercitare una salutare influenza sugli individui, sulle famiglie e sulle popolazioni, deve essere inseparabilmente unita alla Chiesa. Allontanare i fanciulli da Gesù Cristo, togliere la religione agli scolari e l'influenza della Chiesa alle scuole, è lo stesso che commettere un delitto che grida vendetta in Cielo. Sgraziatamente questa empia tendenza in molti cantoni della Svizzera è riputata opera di una sapienza particolare, e con grandissimo zelo vorrebbesi farla riuscire. In luogo delle molte autorità cattoliche che potremmo citare in proposito, riferiremo ciò che ne dice il protestante Plank uomo dotto e tollerante: « Le scuole e gli stabilimenti di istruzione sono stati « sempre considerati in Allemagna come una perti- « nenza della Chiesa, *res ecclesiastica;* e sino a tanto « che questo principio fu in vigore, non fu meno evi- « dente quest'altra verità: dovere essere base della « Scuola una religione specificata e determinata. Si è « cercato non è guari di introdurre nella educazione, « un modo di agire pieno di tolleranza rispetto ai « concittadini d'altre confessioni. Quindi si ebbe cura « di allontanare il più che fosse possibile, l'elemento « confessionale e di diminuire l'influenza della Chiesa. « Questi principî, che si chiamano filosofici erano « veramente atti a conseguire il fine propostosi, ed « ecco perchè sono stati accolti con entusiasmo. Ma « per essi si è diffuso nelle scuole l'indifferentismo, « fu viziata l'educazione morale e religiosa della gio- « ventù, sacrificato il bene dello Stato e cresciuta la « corruzione dei costumi. »

I protestanti ebbero, egualmente che i cattolici, gran cura di conservare e dirigere le loro scuole ed istituzioni a loro uso esclusivo e separato; ciò che è provato bastantemente dalla esperienza di quest'ultimi tempi. In nessun luogo essi non consentirono di fondere le loro scuole e collegi colle scuole dei cattolici, se non nei luoghi dove erano matematicamente sicuri di avere la maggioranza tra le autorità e nelle commissioni scolastiche, in modo che la scelta dei maestri e degli autori classici, la direzione e lo spirito della scuola, fosse in loro balia; in altri termini, essi accettarono una fusione dove furono certi, che le scuole cattoliche, indipendenti per lo passato, sarebbero soppresse, e che la nuova scuola, in apparenza *mista*, non sarebbe in fatto che una scuola protestante. Le scuole ed istituzioni miste in generale, per effetto della loro intima tendenza a rendere identici elementi contradditorii, non sono in grado di formare uomini fedeli alla loro fede religiosa e dotati di fermo carattere. Infatti, mentre due principii religiosi diversi debbono inspirare la vita di una stessa famiglia, bisognerà necessariamente che l'educazione religiosa della gioventù sia sacrificata ad un completo sistema di indifferentismo, e che alla fine il giovane assuma un'attitudine anticristiana, cioè diventi francamente irreligioso. Gli stessi disastrosi effetti si producono negli esseri organizzati, quando si cerca di introdurre nella loro vita elementi irreconciliabili; ben tosto essi ammalano e muojono. La Chiesa cattolica vede, negli uomini di paesi e religioni diverse, creature fatte ad immagine

di Dio e destinate al Cielo, e le abbraccia tutte con quella simpatica ed equabile carità che conserva la pace civile tra i seguaci di confessioni differenti, ma appunto per assicurar questa pace essa non ha cessato di opporsi ad ogni partecipazione agli esercizii del culto dei non cattolici e si è manifestata sempre contraria alla fusione della scuola cattolica colle altre. « Gli sforzi comuni dello Stato e della Chiesa, di-
« cono i vescovi dell'Allemagna (1), debbono tendere a
« sopprimere per quanto sarà possibile, le scuole mi-
« ste, imperocchè esse compromettono e rovinano an-
« che i più sacri interessi di ogni confessione, non-
« chè l'interesse dello Stato. Se si vuole che il Cri-
« stianesimo positivo eserciti nelle scuole una domi-
« nante influenza, bisogna che le scuole sieno confes-
« sionali, e la pace confessionale sarà segnatamente
« assicurata, quando sarà lasciata piena libertà ad ogni
« confessione, di vivere in conformità alla sua fede
« religiosa, e specialmente di educare la gioventù se-
« condo le dottrine di questa fede. »

Siccome in tutte le scienze la umana ragione è tratta da una intrinseca necessità a rannodare le conoscenze acquisite all'ultimo anello della catena, a Dio, che è la verità suprema, ed anche a dedurre tutti gli attributi di questo Ente supremo, in cui l'anima umana trova la sua felicità, e la coscienza la regola immutabile delle azioni, così ne segue essere impossibile di rivocare in dubbio questa verità: che senza la reli-

(1) Denkschrift der Oberrhein. Bischöfe, 1853.

gione non si può concepire per l'uomo nessuna educazione propriamente detta. A dir vero si onorano del nome di religione, quelle idee confuse e capricciose che ciascuno si forma a libito de' suoi concetti; ma questa religione che uno si compone da sè, non ha base sufficientemente solida e vera; essa è troppo inconsistente e povera, per poter essere paragonata, anche dal solo lato scientifico, coll'altezza e profondità della religione cristiana. Noi non aggiungeremo, che quest'opera d'un impotente razionalismo non offre all'uomo, nè per il suo morale progresso, nè per la sua eterna salute, nessun soccorso efficace, nessuna reale soddisfazione. Quando si paragona la religione cattolica a quelle mire anguste, che si possono esporre senza mai dimostrarle, quanto facilmente si riconosce ch'essa è loro superiore! Di quale preziosa e sfolgorante bellezza non appare essa rivestita agli occhi dei giovani nelle verità dell'eterna sapienza, nella sublimità del culto divino, in quelle copiose sorgenti di grazie e di consolazioni che si diffondono sui fedeli nella vita e nella morte, anche quando nessuno si ricorda di loro a questo mondo! Ora questo sì prezioso retaggio può essere compromesso e gravemente diminuito nella gioventù cattolica, per opera di maestri non cattolici. Si veggono talvolta costoro, spinti dall'odio, abusare delle scienze che insegnano, e segnatamente della filosofia e della storia, non che delle scienze naturali e dello studio de' classici, per combattere e calunniare la nostra religione e la nostra Chiesa, e per inculcare falsi principî nell'anima de'

loro giovani allievi. Voler negare che moltissimi maestri abbiano sgraziatamente commesso l'abuso di traviare la gioventù, e che lo commettono tuttavia, sarebbe negar l'evidenza, e dissimular fatti che la giornaliera esperienza ci manifesta. Le prove di fatto e le prove scritte ci si presentano senza numero. D'altra parte si conosce bastantemente la triste condizione religiosa delle scuole miste, relativamente agli esercizî di pietà, alla santificazione delle Domeniche e delle feste, al ricevimento dei sacramenti; ed è noto, che molti giovani cattolici che ne escono, tornano ai loro disingannati parenti, avendo perduto la loro fede cristiana, ed ogni sentimento religioso. Per evitare siffatti pericoli non basta un insegnamento religioso separato, fosse anche dato nelle migliori condizioni possibili. Quando la religione non è l'anima di tutta l'istruzione e non inspira tutto il governo d'una istituzione; quando la religione non è che un ramo speciale degli studî; quando tutte le porte sono largamente spalancate alle maligne influenze, quando finalmente uno stabilimento d'educazione non respira che il mortifero alito dell'indifferentismo religioso, allora il più valente maestro di religione si affatica senza consolazione, e resta senza influenza. Aggiungiamo che in molti stabilimenti il maestro di religione non è scelto dal vescovo, ma dalle Autorità civili, ed è scelto naturalmente secondo le loro tendenze e il loro spirito.

Nella maggior parte de' cantoni misti della Svizzera, i cattolici hanno perduto quasi tutti i loro istituti di antica fondazione. Questi sono stati per lo più tras-

formati in iscuole miste in forza di decreti di maggioranze non cattoliche dominanti nei Gran Consigli; e questi cangiamenti ebbero effetto, malgrado le solenni proteste delle popolazioni cattoliche, del loro clero e dei loro vescovi. In tal modo furono stabilite le scuole cantonali miste delle città di Coira e di San Gallo. E se si volesse esaminare, rispetto alla confessione religiosa, quali membri compongano i comitati scolastici, e quali professori insegnino nelle scuole miste, si vedrebbe senza più quale sia la confessione e quali siano le tendenze che vi predominano. La popolazione cattolica, il clero e il vescovo di San Gallo diressero indarno le loro istanze alle Autorità cantonali; la fiorente scuola cantonale cattolica, compenso legittimo e solennemente guarentito delle antiche scuole dell'abbazia di San Gallo, fu sacrificata e trasformata in una scuola mista. Il fondo scolastico dei cattolici dee versarle ogni anno 22,000 franchi; all'opposto essa scuola non ha da ben quindici anni fornito un solo candidato pel sacerdozio cattolico. Moltissime parrocchie cattoliche sarebbero attualmente senza pastori e senza servizio religioso, se durante questo intervallo il seminario minore fondato dal vescovo non avesse preparato un certo numero di giovani a riempiere quella lacuna. Tuttavia per mantenere questo stabilimento, il vescovo è obbligato ogni anno a raccogliere le elemosine de' fedeli. In tal modo si è potuto recare gravissimo danno ai cattolici coll'antico patrimonio cattolico del convento di San Gallo. Mostreremo in altra occasione in che modo si vogliano

utilizzare i beni dell'abbazia di Pfeffers. Per la scuola cantonale mista (protestante) di Frauenfeld, sono state spese dalle 9 alle 10 migliaja di franchi, tolti dai beni de' conventi. Quando il Giura cattolico fu aggregato al cantone di Berna nel 1815, un documento pubblico, detto l'*Atto di riunione,* doveva proteggerlo contro ogni arbitraria disposizione delle Autorità bernesi. L'articolo 3.° dell'Atto di riunione dichiara che: « Gli stabilimenti d'istruzione religiosa saranno conservati, « sostenuti e amministrati come in passato (cioè in « maniera cattolica) segnatamente le scuole parrocchiali e i collegi di Porrentruy e di Delémont. » L'articolo 6.° prescrive ancora: « Gli istitutori e professori delle scuole pubbliche dovranno professare « la religione cattolica. » Ora una semplice ordinanza del governo di Berna ha spogliato affatto questi due stabilimenti di Porrentruy e di Delémont del loro carattere religioso, e sviatili dal loro scopo cattolico. Il collegio di Porrentruy è stato trasformato nel 1858 in una scuola cantonale mista, come pure il collegio di Delémont, e lo spirito che attualmente regna in quei due istituti non è punto lo spirito cristiano. La scuola normale degli istitutori stabilita a Porrentruy ha subìto la stessa sorte. Quasi tutte le guarentigie che Berna avea date solennemente al Giura nel 1815 gli furono ritolte. Le congregazioni di Suore insegnanti per l'educazione delle fanciulle sono state violentemente soppresse, e per surrogarle fu stabilita a Delémont una scuola normale mista d'istitutrici.

Le condizioni della scuola cantonale d'Arau e di

alcune altre de' distretti ha cagionato poco tempo fa, le più vive inquietudini ai cittadini ed ai magistrati. In queste scuole le Autorità locali e non il vescovo, scelgono il maestro incaricato d'insegnare la religione cattolica, e i testi per tale insegnamento. Quanto alle scuole primarie, l'istruzione religiosa è stata quasi sbandita dalle materie di studio, e ommessa nella distribuzione del tempo delle classi. Non si lasciarono sussistere che poche lezioni di storia Sacra. Nei cantoni di Argovia e di Turgovia non fu riservata neppure un'ora sola per insegnare il catechismo, e si ricusò di far servire a questo fine le stanze della scuola. In Turgovia le scuole cattoliche sono totalmente annientate. Nella soppressione dei capitoli e dei conventi, dal 1844 al 1848, il quarto della somma totale dei beni confiscati, era stato assegnato ai cattolici come antiparte, per le loro chiese, pei loro poveri e per le loro scuole. Parimenti dopo che fu soppresso nel 1869 Catherinental, l'ultimo convento esistente, erano stati attribuiti ai cattolici franchi 100,000 per le scuole e franchi 55,000 per i poveri, da prelevarsi sui beni di quel convento; ma il Consiglio esecutivo, fece egli stesso lo scomparto dell'impiego di quei fondi, e governò la cosa così bene, che nessuna Autorità cattolica non ebbe facoltà di vedere se la distribuzione dei fondi designati fosse stata realmente fatta. Fu questa una vera frode pei cattolici, almeno per ciò che concerne le scuole. Infatti è provato che di quei 100,000 franchi non fu dato nulla ad altre scuole cattoliche se non a quelle ch'erano state, o che

stavano per essere fuse colle scuole protestanti, ne' luoghi, in cui la popolazione protestante è in immensa maggioranza. Sino a questi ultimi anni le parrocchie cattoliche nel cantone di Turgovia, e in altre parti ancora, formavano corporazioni indipendenti legalmente riconosciute, colle loro scuole, e i loro fondi di soccorso pei poveri. I cattolici avevano avuto la buona ventura di provvedere da sè nella loro piccola famiglia confessionale, al sostentamento delle loro chiese e delle loro scuole. Le due colonne di questo stato di cose erano la chiesa parrocchiale cattolica e la scuola parrocchiale cattolica riunita alla Chiesa. Se i cattolici perdevano la loro scuola parrocchiale, essi perdevano non solo i fondi che servivano a mantenerla, ma eziandìo l'indispensabile punto d'appoggio della conservazione della parrocchia cattolica in mezzo ad una popolazione in maggioranza protestante. In tal modo, sopprimendo le scuole cattoliche, si dava un colpo mortale alle stesse parrocchie. Ora sino al 1853 le scuole parrocchiali sussistettero in pace nel cantone di Turgovia, e allora il Gran Consiglio diede allo scompartimento della educazione, Commissione composta di membri protestanti, i pieni poteri (1) « di staccare certi gruppi « di abitazioni e casali dai loro centri scolastici, e di « unirli a certe scuole più comodamente situate. » In tal modo il Consiglio di educazione ebbe facoltà di sopprimere scuole poco numerose, e di unirle ad altre scuole vicine. Questa disposizione nocque segnatamente

(1) Legge del 5 aprile, 1853, §§ 9 e 10.

alle scuole cattoliche del cantone di Turgovia. Ne furono successivamente staccate le diverse parti, furono ridotte a proporzioni microscopiche, poi furono soppresse malgrado il cordoglio de' parrochi, dei parenti e de' figliuoli, i quali furono costretti a frequentare le scuole protestanti. I due comuni di Göttighofen ed Eppishausen ebbero l'idea di riunirsi per comporre una scuola cattolica tanto numerosa da evitare la soppressione, ma indarno, chè i ragazzi del comune di Eppishausen furono violentemente incorporati alla scuola protestante più vicina, ciò che cagionò la caduta della scuola cattolica di Göttighofen. Nondimeno le scuole cattoliche d'una certa importanza esistevano ancora legalmente nel cantone di Turgovia, ma la Costituzione del 1869 le soppresse coll'articolo seguente: « Sarà cura speciale del governo di migliorare le classi « e le scuole superiori, essendo certo che la differenza « di confessione religiosa nòn oppone alcun grave osta- « colo a questo scopo. » Subito dopo le scuole cattoliche furono soppresse l'una dopo l'altra e trasformate in iscuole superiori prive d'ogni carattere religioso. La parrocchia cattolica di Bischofszell propose di elevare la sua scuola primaria a scuola superiore cattolica, bastando all'uopo il numero degli scolari, i mezzi del comune, e l'ampiezza del fabbricato, ma il Consiglio di Stato di Turgovia, nel marzo del 1870, rigettò l'istanza degli abitanti, e con quel rifiuto suggellò l'annientamento delle scuole cattoliche. Al presente in tutto il cantone di Turgovia, non ve ne ha più nessuna, ed ecco come la maggioranza protestante

di questo cantone ha trattato i cittadini cattolici. Un conquistatore avrebbe trattato un paese conquistato con maggiore riguardo ed equità. In tal modo le maggioranze protestanti hanno co' loro decreti soppresse le scuole cattoliche, e conferiti alle scuole protestanti i fondi scolastici puramente e semplicemente usurpati ai cattolici, come se a questi non fosse dovuta nessuna giustizia. Eppure è detto nella Santa Scrittura (1): « Quello che tu non vuoi che altri a te faccia, guar- « dati dal farlo giammai agli altri. » E (2): Fate agli « uomini tutto quello che volete facciano a voi » in ogni occasione.

§ 3. — *Profanazione dei giorni di domenica e festivi.*

La santificazione delle Domeniche e delle feste è per tutto il popolo cristiano della più alta importanza per gl'individui, per le famiglie e pe' Comuni. Ogni vita che ne' suoi principali atti periodicamente non si rinnova, si estingue ben tosto. Così avviene della vita e del sentimento religioso, e per conseguenza della moralità, che, senza religione, è perduta. La leggerezza con cui si profanano i giorni consacrati a Dio apre la via a' più gravi abusi, e conduce poco a poco all'abbandono de' soccorsi religiosi che sono le condizioni più elevate de' buoni costumi e della vita beata. Guai al popolo che non rende più l'onore legittimamente dovuto a Dio che è ne' Cieli; egli non avrà

(1) Tob., 4. 16.
(2) Matt. 7. 12.

più sulla terra nè la pace, nè le benedizioni celesti! È questa una verità che noi riconosciamo al lume dei primi principî di nostra ragione, e che le tenebre del paganesimo non hanno potuto spegnere interamente. Così il re Numa aveva già regolato, secondo antiche tradizioni, il culto divino, e le feste de' Romani ne' più minuti particolari. Ei si fondava, dice Plutarco (1) sulla osservazione profonda: che lo Stato dee governarsi e sostenersi, non col timore de' gastighi, ma colla giustizia, colla buona fede, col rispetto al giuramento, e che per raggiungere questo scopo non havvi guarentigia più sicura della fede religiosa. Il perchè egli pose tutte le sue cure a conservare periodicamente e rinvigorire questa fede col culto pubblico, e co' giorni consacrati agli dei. Accadeva lo stesso nell'antico politeismo; il monotono corso dei giorni dell'anno siderale era interpolato da numerose feste. « Esse dovevano servire ad onorare gli dei « e gli eroi, come ce lo attesta il legislatore Zaleuco « (2), e ad attrarre di continuo gli uomini ad imi« tarli. Esse alimentavano negli animi l'amore dei pa« renti, degli amici, e prima di tutto l'amore della « patria, sino a morire e a tutto sacrificare per essa. » — « L'impero romano, se crediamo a Cicerone (3), « dovette la sua grandezza più che al valore de' suoi « eserciti, alla pietà ed alla venerazione che i suoi

(1) Plutarco nella vita di Numa.
(2) V. Stobeo, Florilegio, 44, 21.
(3) Cicerone, de Repub.

« cittadini nutrivano verso gli dei. » E in appresso egli non soccombette tanto per le armi dei barbari, quanto per il veleno della incredulità e della corruzione de' costumi; e precisamente perchè l'Autorità pubblica, come scrive Gibbon (1), tollerava senza darsene briga, che si trattassero con disdegno, con ironia, con disprezzo le credenze tradizionali, e il culto ereditato dagli avi. Infatti, colla decadenza del culto religioso si sciolgono inevitabilmente i vincoli che uniscono gli uomini tra loro, e scompare la migliore delle virtù, la giustizia. Così il culto religioso si fonda in una legge naturale delle umane società, legge che gli stessi antichi Stati pagani non poterono violar mai, senza provarne il vindice effetto d'una irreparabile rovina.

Intanto le vane immagini dei falsi numi si dileguarono a poco a poco nei loro templi, quando il Sole del Dio vivo e vero s'innalzò sul mondo. La Chiesa cristiana non lasciò di esprimere, nel giro sublime delle sue feste, la relazione delle parti del nostro terrestre anno solare, colla serie dei misteri dell'eterno Sole di giustizia; essa mostrò i travagli e i dolori del tempo presente trasfigurati nel riposo e nelle gioie dell'eternità. Questo concetto consacrò i giorni di domenica e di festa alla gloria di Dio, ed al perpetuo incremento del sentimento religioso. Ora noi domandiamo: la Chiesa, istituendo le feste, non ha forse efficacemente contribuito al benessere temporale dei popoli, da lei guidati a cercare anzitutto il regno di Dio e la sua giusti-

(1) Storia della decadenza dell'Impero romano.

zia? Con quanta liberalità non apriva essa a coloro, che erano stanchi ed oppressi, le inesauste sorgenti delle sue consolazioni! Quanti peccatori non ha essa emendati! Quante nuove forze vitali non ha essa poste in moto nella società, onde far prevalere le idee sane, e conservare il buon costume! E quali gastighi non piombarono sulla Francia, quando, 80 anni sono, un branco d'uomini empii abolì il culto di Dio! E non è forse mestieri vedere, nelle odierne sciagure di quel grande Stato, una espiazione della pubblica profanazione dei giorni di Domenica e di festa? La nostra epoca, tanto abile a far suo pro delle grandi forze della natura per il benessere degli uomini, si segnala altresì per i suoi passi retrogradi verso quel brutale materialismo che reputa i vantaggi e i godimenti di questa vita transitoria come il supremo bene dell'uomo, e che non discerne altro scopo per la Società che quello di gettarsi alle spalle ogni cura spirituale ed eterna, per aumentare sempre più le ricchezze, e attendere ai progressi dell'industria. Una dura esperienza ci ha palesate tutte le piaghe palliate sotto il manto d'una civiltà che non vuol conoscere, nè stimare nulla di più elevato che il lavoro, il guadagno, il denaro e il piacere. Intanto cresce continuamente la povertà e l'abrutimento delle plebi, e l'antagonismo tra i ricchi e i poveri, tra i padroni e gli artieri. Guai ad una società nella quale le Autorità civili creano ostacoli alla Chiesa, e le vietano di adempiere alla sua missione, nei giorni consacrati a Dio, precisamente presso coloro che hanno maggior bisogno di ricevere l'istruzione e le

consolazioni religiose! — I più validi sostegni d'uno Stato sono la religione, la virtù e la giustizia. Il culto di Dio rinnova continuamente nel cuore degli uomini l'amore a queste sante cose, e senza ciò tutti gli Stati e sopra tutto le Repubbliche sono destinate ad una irreparabile perdita.

Ecco il perchè noi dal più profondo del cuore deploriamo la profanazione de' giorni di Domenica e di festa, che va sempre più estendendosi negli Stati della diocesi di Basilea, e negli altri cantoni della Svizzera. Dove le leggi penali che condannano questi abusi sussistono ancora, esse hanno cessato d'essere applicate dai funzionarî civili. Ciascuno le viola a suo libito, e segnatamente gl'impiegati delle ferrovie, i ragazzi e gli altri artieri che lavorano nelle fabbriche e nelle officine, i vetturali, i batellieri che nei giorni di domenica e di festa sono privi d'ogni esercizio religioso, e persino del riposo necessario, per le dure esigenze dei loro capi e padroni. Noi alludiamo del pari a quelle rassegne, a quelle comparse militari, a quegli innumerevoli passatempi e viaggi di piacere, che ne' giorni di Domenica e di festa si fanno con tanta pompa e frastuono, e turbano il servizio divino e il riposo de' giorni santi. Ora tutti questi fatti hanno luogo sotto gli occhi de' governi, sì che può dirsi che ogni protezione delle leggi è tolta ai giorni consacrati a Dio. In oltre le Autorità civili prodigano il permesso di lavorare, e senza alcuna previa intelligenza coi curati, benchè la Chiesa faccia stretto obbligo a' suoi fedeli di santificare le feste. Alcuni anni sono si fece un as-

salto combinato contro le feste de' cattolici, e tutti se ne rammentano. Tutta questa guerra fu attissima a mostrare sino a qual punto i cattolici godano della libertà religiosa. Non era già la popolazione cattolica che in qualche parte domandasse con tanta foga la soppressione dei dì festivi, e nessuno si curò de' suoi voti, e delle sue disposizioni. Infatti allora tutti i cattolici, il clero e i vescovi si dichiararono unanimi e determinati contro la soppressione, e si manifestò tra loro un sentimento di tristezza universale e profonda, quando furono ad essi strappate con violenza otto o dieci delle loro feste. Nel cantone di Turgovia furono inoltre tolti ai cattolici i tre giorni successivi alle feste solenni. Questa disposizione è stata presa ad istanza di quello stesso Consiglio di Stato che ha prescritto sino al presente ai protestanti la celebrazione di que' medesimi tre giorni di festa. In alcuni cantoni i voti di maggioranza de' Consigli non cattolici abolirono le feste, a dispetto della popolazione cattolica. È stato anche fatto travedere ai vescovi, nel caso che rifiutassero il loro consenso, che sarebbe loro tolto l'appoggio dello Stato per far rispettare le altre feste cattoliche. Sembrava che i cattolici avessero perduto il diritto all'appoggio dello Stato pei loro giorni di festa, e la loro libertà religiosa fu per lo più abbandonata all'arbitrio delle Autorità civili non cattoliche. I protestanti furono trattati con molto maggiori riguardi, e nel cantone di San Gallo i tre giorni successivi alle feste solenni rimasero feste obbligatorie pei cattolici, perchè era piaciuto alla popolazione protestante di continuare a celebrarle.

In questa occasione si cercò di determinare con cifre il numero delle ore di lavoro e di servizio che faceva guadagnare ai padroni, agli operai di fabbrica ed al popolo in generale la soppressione di questi 6 od 8 giorni di festa. Ma facendo questo calcolo si ebbe gran cura di ommettere nel conto le molte feste civili che celebrano nel corso dell'anno cittadini, società, associazioni d'ogni colore e d'ogni obbietto, quantunque sia certo ch'esse tolgano al paese un molto maggior numero di ore di lavoro delle feste religiose, ed alle famiglie il meglio della loro sussistenza, anzi l'essenza del loro benessere e della loro pace. Malgrado questi inconvenienti, per rispetto alla libertà individuale, loro non si oppongono ostacoli; mentre invece il popolo cattolico ha dovuto subire da per tutto con dolore la severa sentenza che ha condannato le feste ad esso care. Una delle più belle virtù della nostra epoca, e che le darà, malgrado le sue agitazioni, un carattere di dolcezza, è l'operosa carità, *charitas,* verso l'umanità sofferente, senza distinzione di religione e di nazionalità. Ora perchè mai si lascia di esercitarla anche verso quella moltiudine di poveri e di figli di operai, che spesse volte sotto crudeli padroni, nelle fabbriche insalubri, per un insufficiente salario e per un tempo di lavoro sproporzionato alle loro forze, sospirano i giorni di festa per ristorar la propria salute, e cercare nelle consolazioni religiose un alleviamento alla loro sorte? L'uomo in questa vita passeggiera non ha il suo ultimo fine, imperocchè egli è creato per la immortalità, ed ecco il

perchè, dalla origine del genere umano, la preghiera e il lavoro sono i due poli intorno ai quali si volge l'umana vita, e prepara, col suo libero svolgimento, la sua finale retribuzione.

§ 4. *Soppressione ed estinzione dei conventi.*

I conventi e gli ordini religiosi in generale hanno per iscopo di incarnare un'idea eternamente bella e vera. Il Signore l'ha rivelata al mondo nei consigli evangelici, ed ha avvertito che non tutti ne comprenderebbero la sublimità, ma quelli soltanto, ai quali il dono di comprendere sarebbe largito dall'Alto. Non si sopprime lo Stato perchè talvolta vi sono indegni funzionarî dello Stato; non si toglie al matrimonio la protezione delle leggi, perchè si dànno sposi infedeli che disonorano il matrimonio cristiano. Ebbene, egualmente non è giusto e non è permesso distruggere i conventi e le corporazioni religiose, perchè qua o là, uno od un altro membro di queste associazioni è decaduto dalla sua sublime vocazione. L'alto scopo degli ordini religiosi ne resta immune, e quel tanto che essi hanno fatto per estendere il regno di Dio sulla terra, per l'incivilimento dei popoli, per il progresso delle scienze e delle arti, a sollievo della umana miseria in tutte le sue forme, e ciò che faranno ancora dove la passione burocratica non si applicherà a ridurli alla inazione, la storia del passato e quella del tempo presente lo proclamano sì alto che i loro ingiusti accusatori sono costretti al silenzio. Malgrado tutte le declamazioni colle quali costoro si sono pro-

vati a palliare la loro cupidigia d'arraffare i beni de' conventi, i cattolici sanno perfettamente co' Padri del Concilio di Trento (1) « quanto splendore e quanta « forza ritragga la Chiesa di Dio dai Conventi pia- « mente eretti e regolarmente amministrati. » Essi confessano co' vescovi del recente Concilio provinciale di Colonia, tenuto nel 1860, essere una professione santa e piena di benedizione per la Chiesa, quella che il Cristo ha raccomandata nel compimento dei consigli evangelici, e che è stata fiorente dai primi tempi del Cristianesimo, che ha prodotto tanti santi, tanti illustri vescovi della Chiesa, tanti dotti, tanti artisti, tanti laboriosi operai nell'opera della salute delle anime, e che ha conseguito un incremento sempre più grande di mano in mano che la pietà cristiana penetrava profondamente le anime in tutta la Chiesa. I conventi non sono, è vero, una parte integrante della gerarchia della Chiesa cattolica, ma la vita degli ordini religiosi ha la sua base nelle verità dogmatiche e morali insegnate dalla Chiesa. Il perchè a ragione il Papa Pio VI ha dichiarato che (2): « l'an- « nientamento degli ordini religiosi distrugge la pra- « tica pubblica dei consigli evangelici, viola la libertà « dei fedeli di scegliere una professione raccoman- « data dalla Chiesa, oltraggia gli stessi fondatori di « questi ordini, che sono venerati come santi, impe- « disce il proseguimento della perfezione evangelica,

(1) Concil. Trid. Sess. 25, de regular. Cap. I.
(2) Pii PP. VI, Bulla, Auctorem Fidei.

« il rinunziamento al mondo, la libera donazione di « sè a Dio per il bene del restante degli uomini, ra- « pisce alla Chiesa il suo più bell'ornamento, distrugge « una delle più sublimi manifestazioni dello Spirito « Santo, e priva tutta la Cristianità degli innumere- « voli servigi resi dagli Ordini religiosi. » E infatti non è possibile concepire una più sensibile ferita al più intimo della vita cristiana, e al santuario inviolabile della libertà di coscienza, di quella che vieta ed impedisce la professione religiosa. Uno Stato che tollera appena la religione cattolica, e che le malleva, come ad ogni altra associazione, la protezione del diritto comune, dee la stessa tolleranza e la stessa protezione alle associazioni ecclesiastiche ed ai conventi, in forza dei soli principî della libertà personale e del diritto d'associazione, principî e diritto ch'egli osserva e guarentisce per ciascun cittadino, e per ogni associazione civile. La Russia, tutti lo sanno, ha abbandonato allo scisma intere provincie co' suoi despotici decreti; essa ha distrutto i conventi in Polonia e in Lituania co' suoi ukase e con atti di violenza, ma non si è mai innalzata a livello dell'Assemblea costituente dello Stato di Turgovia, nella Svizzera repubblicana, che ha decretato, con manifesta iniquità, questa enorme contraddizione: « La re- « ligione cattolica è riconosciuta dallo Stato; ma la « professione religiosa e i conventi sono in massima « interdetti ai cattolici nello Stato di Turgovia. » In Turchia gli Ordini religiosi godono pienissima libertà, e dopo che i cattolici in Inghilterra hanno ricuperato

la loro libertà politica e religiosa, i conventi esistono liberamente in tutta l'estensione della Gran Brettagna, e malgrado tutte le antipatie dell'Alta-Chiesa, essi resteranno liberi e incolumi finchè l'Inghilterra non avrà abdicato i grandi principî di diritto che sono il fondamento del Regno Unito. Gli Inglesi d'oggidì che usano del diritto di associazione colla massima ampiezza e in tutte le cose, riputerebbero molto al di sotto della loro dignità l'impedire, in nome del liberalismo, l'esistenza delle associazioni religiose, ed ostentando i principî umanitarî, far la guerra a monaci, e a povere e inoffensive religiose. Siffatte anomalie non sono possibili che per coloro, i quali osservano il mondo da un limitatissimo punto di vista. L'inglese per lo contrario che abbraccia tutto il vasto universo colle svariate civiltà dei diversi popoli, si manifesta degno di appartenere ad un regno, in cui il sole mai non tramonta. In Francia l'onda rivoluzionaria del 1789 ha, egli è vero, sommerso i conventi, ma solo finchè la Rivoluzione proscrisse la Chiesa cattolica e persino il Cristianesimo. Appena Napoleone I ebbe restituito alla Chiesa il diritto di esistere, fu subito veduto rialzarsi la vita monastica, e i conventi instaurarsi in virtù della libertà di coscienza e di religione. Nell'America settentrionale gli Ordini religiosi godono di una illimitata libertà d'associazione. I conventi, le congregazioni ed associazioni di preti secolari sussistono ora in Francia, negli Stati misti dell'Alemagna, e nell'Impero Austro-Ungarico. Da per tutto dove alla Chiesa cattolica è guarentito

il diritto di esistere e di svilupparsi, è assurdo il vietarne i conventi col diritto pubblico nel rispetto politico e morale. Il dispotismo di Stato spinto all'estremo cerca solo ogni modo di proibire i conventi, e reputa suo dovere e rivendica come suo diritto la facoltà di dominare tirannicamente, o piuttosto di estirpare del tutto e per sempre la Chiesa cattolica. Questa stessa tirannide, onde giustificare le sue violenze, s'è trincerata nell'assurda teoria che la Chiesa non ha altri diritti che quelli che colle sue leggi le concede lo Stato; che tutto ciò che decreta la maggioranza d'una Assemblea, benchè in opposizione al diritto divino, tradizionale ed individuale, ha forza di legge, diventa il diritto, e che fuori di questo diritto non havvene altro. Secondo questa teoria, che stabilisce l'arbitrio più assoluto, non occorrono ragioni, ma basta il voto di alcuni individui, per togliere alla Chiesa cattolica, non solo gli ordini religiosi e conventi, ma l'esistenza. Se mai dovesse accadere che, a punizione de' popoli, lo Stato senza Dio, l'anticristianesimo politico, o sotto la porpora monarchica, o sotto la toga repubblicana, afferrasse il pieno dominio, lo si dovrebbe all'applicazione di questa detestabile teoria.

Da qualunque parte si osservi il nostro paese, dappertutto si scorgono le rovine di fondazioni e conventi soppressi, la cui origine ascende, per la maggior parte, ben oltre i primordî della Confederazione svizzera. La violenta soppressione dei conventi d'Argovia nel 1841, poscia il trambusto eccitato da un partito, co' più frivoli pretesti, contro la Compagnia di Gesù,

e i suoi fiorenti collegi, riuscì nel 1847 alla guerra civile, la quale ebbe per effetto in parecchi cantoni non pochi atti di violenza, che, col massimo danno della Chiesa cattolica, produssero la rovina di una moltitudine di fondazioni ecclesiastiche e di conventi. Così ebbero a soccombere in Argovia i conventi d'uomini di Muri e di Wettingen, il convento delle religiose a Baden, quelli de' PP. Cappuccini a Baden ed a Bremgarten; i capitoli di Zurzach e di Baden si veggono tuttodì minacciati nella loro esistenza. In Turgovia furono soppressi i conventi d'uomini di Kreuzlingen, Fischingen, Ittingen, il convento de' Cappuccini a Frauenfeld, il capitolo di Bischofszell, e i conventi di donne di Dänikon, Feldbach, Kalchrain, Münsterlingen e Paradis. Infine fu brutalmente soppresso l'ultimo convento esistente in Argovia, quello di Catherinenthal, e l'Abbazia di Rheinau non trovò nelle Autorità di Zurigo nè compassione, nè mercè. A proposito delle contribuzioni di guerra imposte ai cantoni del Sonderbund, il partito dominante soppresse nel cantone di Lucerna i conventi di Sant'Urbano e di Rathhausen, nel cantone di Friborgo, l'Abbazia di Hauteriere, e i conventi degli Agostiniani, dei Francescani, dei Certosini, dei Redentoristi, e finalmente i collegi dei padri Gesuiti e delle altre congregazioni insegnanti. Nel cantone di San Gallo, l'Abbazia di Pfaeffers andò incontro alla sua rovina, per fallo de' suoi ultimi canonici. Noi abbiamo precedentemente ricordato il numero delle scuole cattoliche e degli stabilimenti d'istruzione stati chiusi. Questi conventi e queste scuole,

e segnatamente quelle dei Francescani di Soletta, la cui fondazione e le opere erano cattoliche, furono tolti ai cattolici in questi ultimi tempi, dopo di essere sfuggiti all'epoca tanto tribolata della rivoluzione Elvetica. Era riservato all'Assemblea costituente di Turgovia, il 28 febbraio 1869, di suggellare colla recente Costituzione di quello Stato la tomba delle molte fondazioni degli illustri fondatori e dei membri di quelle corporazioni fiorite in altri tempi, e passate facendo il bene sulla terra dei nostri padri, quando essa promulgò il seguente decreto degno di Giuliano l'apostata: « La fondazione di corporazioni ecclesiastiche è vietata nel cantone di Turgovia. » L'immensa fortuna di tutti questi conventi e fondazioni ecclesiastiche, fu con voti di maggioranza dichiarata bene dello Stato, incorporata nel dominio pubblico, e tranne poche eccezioni, sottratta alla chiesa cattolica, ed agli scopi ch'essa prosegue per il bene de' suoi fedeli. Sino ad ora i protestanti posseggono in Allemagna e nella Svizzera una moltitudine di prebende secolarizzate, fondazioni di canonichesse, fidecomessi, associazioni e corporazioni mercantili; essi le hanno prudentemente ed accuratamente conservate, onde assicurare dei mezzi ai loro figli ed alle loro figliuole e per farle servire a scopi di utilità confessionale. A fianco di queste istituzioni per fini religiosi, le fondazioni cattoliche e i conventi adempivano parimenti a diversi scopi di beneficenza in favore della popolazione cattolica; ma colla rovina di questi stabilimenti ogni soccorso per le famiglie cattoliche è attualmente soppresso. In tal modo

noi abbiamo, coi fatti e documenti allegati, fornita la prova senza pretendere di averla data completa, che nella diocesi di Basilea, in forza delle leggi e delle usurpazioni del potere civile, i pastori cattolici sono stati gravemente danneggiati nei loro imprescrittibili diritti, molestati nell'esercizio di questi, posti nell'impossibilità di adempiere al loro ufficio pastorale, ed impediti nelle diverse parti del ministero ecclesiastico di adempiere ai loro doveri. Noi abbiamo altresì stabilito che nelle materie matrimoniali, nella questione delle scuole, dei giorni di festa, delle Domeniche e degli Ordini religiosi, la libertà religiosa e la vita dei cattolici nelle sue relazioni colla Chiesa, era stata turbata, oppressa, soggiogata a tal segno, che se i danni recati alla costituzione della Chiesa ed alla libertà dei fedeli, dovessero toccare il colmo, e durare più lungo tempo, e se d'altra parte, Dio nella sua onnipotenza e misericordia non dovesse recarci uno speciale soccorso, secondo tutte le previsioni umane, la religione e la Chiesa cattolica in queste diverse parti della Confederazione, sarebbero esposte ad una perdita certa ed inevitabile.

III.

CONDIZIONI DELLA CHIESA CATTOLICA NELLE ALTRE PARTI DELLA CONFEDERAZIONE.

Noi abbiamo sinora passati in rassegna gli effetti della dura oppressione, sotto la quale geme profondamente la Chiesa cattolica nel Ticino e nella parte mag-

giore degli Stati della diocesi di Basilea. Anche in altri Cantoni abbiamo enumerati tristi fatti per la nostra dolorosa storia. Ora, avuto riguardo alla lunghezza di questo Memoriale, ed ai diversi punti relativi ad altri Cantoni fuori della diocesi di Basilea, che non abbiamo potuto far a meno di trattare, noi riconosciamo che il nostro fascio di spini è assai voluminoso, ed ecco il perchè ci faremo a conchiudere con uno sguardo generale alle condizioni della nostra Chiesa nelle altre parti della Confederazione.

Già molte volte fu eretta in teoria politica, introdotta nella legislazione e nella pratica amministrativa della Confederazione e delle Autorità cantonali, questa massima: « Che lo Stato dev'essere separato in « tutto dalla Chiesa, ch'egli deve essere indifferente « a tutte le religioni, e non adottare nessuna confes- « sione religiosa » Se la cosa fosse realmente così, sarebbe mestieri conchiudere che i funzionari civili, specialmente nella Svizzera, non dovrebbero punto occuparsi dei diritti dei vescovi, nè della soppressione degli ordini religiosi, nè dell'incameramento dei beni ecclesiastici. Ma una triste esperienza ha dimostrato anche più del bisogno, che questa teoria non ha valore che quando si può valersene contro la Chiesa cattolica; in altri termini, che questo sedicente Stato senza religione non si astiene dal mescolarsi in cose religiose, che quando i cattolici domandano per la loro propria libertà religiosa, pei diritti e le istituzioni della loro religione e della loro Chiesa, le guarentigie e la protezione dello Stato. Allora soltanto si invoca questa

teoria per rifiutare loro qualunque garanzia e qualunque protezione. Ma lo Stato senza religione rinunzia ben presto al suo principio ed esce dalla sua indifferenza religiosa, quando può attribuirsi certi diritti dei vescovi, sopprimere fondazioni cattoliche, conventi o collegi ed incatenare la libertà religiosa dei cattolici. Se lo Stato fosse realmente senza confessione religiosa, egli lascierebbe, come nell'America del Nord, una piena ed intiera libertà e indipendenza alla Chiesa, a' suoi vescovi, ai suoi preti e ai suoi fedeli, alle sue scuole ed alle associazioni religiose, sino a tanto che non si facciano a cozzare col diritto comune e contro una legislazione non macchiata di un carattere eccezionale, che è in vigore per tutti gli altri cittadini e per le corporazioni civili. Ma lo Stato senza religione, come lo sognano i teorici del sistema, noi non lo vediamo attuato in nessuna parte, operare in modo conforme al suo principio. D'altronde egli è impossibile l'introdurlo in una repubblica composta di una popolazione cristiana, e che ha dietro di sè un lungo passato cristiano.

Infatti che cosa può veramente chiamarsi lo Stato in una repubblica? Non può essere lo Stato nè un principe, nè una qualunque aristocrazia, ma il solo popolo, preso in generale, può dire: *Lo Stato son io.* Ora se noi interroghiamo il popolo sovrano, o tutti insieme i Confederati, e gli attinenti de' singoli cantoni, se vogliano formare uno Stato senza religione od uno Stato cristiano, il popolo dichiarerà senza dubbio e quasi all'unanimità, voler conservare lo Stato cristiano che i nostri padri fondarono in passato, e non vorrà

assolutamente saperne d'uno Stato senza religione. Ma se tale è incontestabilmente il pensiero del popolo sovrano, vale a dire dello Stato reale, come mai può essere lecito ai rappresentanti del popolo di introdurre sia nella lesgislazione, sia nella pratica amministrativa la teoria dello Stato ateo, ponendosi così in diretta contraddizione colla storia di più secoli e colla volontà del popolo chiaramente manifestata? Ciò che i cattolici desiderano in queste materie, è ben conosciuto. Essi cercano invano nella Costituzione federale per la loro religione e per la loro Chiesa, una guarentigia sincera e non equivoca, quale si trova nelle Costituzioni monarchiche, in favore delle popolazioni cattoliche, e quale è espressa in quasi tutte le Costituzioni dei cantoni cattolici e misti della Svizzera. La legislazione federale, senza essere richiesta da una ragione plausibile, anzi essendo in opposizione diretta co' bisogni del popolo, ha introdotto nella sfera del matrimonio cristiano una innovazione feconda delle più funeste conseguenze. Essa accordò ai matrimonî misti privilegi che non hanno gli altri matrimonî, tra persone della stessa confessione; essa introdusse almeno in principio il matrimonio civile, e stabilì in diametrale opposizione colla fede cattolica e col diritto matrimoniale cristiano, un tribunal civile speciale, che delibera e giudica della assoluta rottura del legame conjugale nei matrimonî misti. Sussiste tuttavia nella Costituzione federale l'articolo che esclude l'ordine dei Gesuiti, e le società affigliate da tutta la Confederazione; ordine che tutta la Chiesa cattolica, d'accordo col suo Capo, autorizza

e rispetta. I membri di questo ordine, anche cittadini svizzeri, sono trattati, quando tocchino il suolo della patria, come malfattori banditi; si rifiuta loro ogni esercizio del ministero sacerdotale e la stessa facoltà di prolungare il loro soggiorno. È noto che l'esclusione delle pretese *Società affigliate* è stata introdotta nel testo della Costituzione federale ad istanza del governo provvisorio del cantone di Friborgo, che aveva emanato, il 19 novembre 1847, un decreto con cui sopprimeva presso a poco tutte le corporazioni religiose. Applicando falsamente ed arbitrariamente la qualificazione di *Società affigliate* ad ogni specie di associazione religiosa si possono tutte distruggere senza lasciarne alcuna in tutta la Svizzera. Nella Costituzione federale svizzera havvi pure un articolo (1), unico nel suo genere, e che non si incontra nella legislazione di nessuno Stato civile dell' Europa, ed è quello che esclude gli ecclesiastici cattolici dalla eleggibilità al Consiglio Nazionale, in opposizione al favore ottenuto dagli Israeliti (2). Infatti è stata guarentita a questi ultimi la perfetta eguaglianza di diritti cogli altri cittadini, disposizione che ha per conseguenza di togliere alla Svizzera il titolo di popolo cristiano. Questa legge che ha tutte le proporzioni di un avvenimento, e che il popolo non ha bastantemente compresa nè esaminata ne' suoi effetti è stata sanzionata. Ora essa rende possibile agli Israeliti l'accesso ai più alti impieghi del

(1) Articolo 64. È eleggibile a membro del Consiglio Nazionale, ogni cittadino svizzero laico che ha diritto di voto.
(2) Decreto federale del 22 febbraio 1866.

governo federale, mentre gli ecclesiastici cattolici, sottoposti a tutti gli altri carichi civili, sono trattati come stranieri o come interdetti, quand'anche discendessero in linea retta o da Arnoldo di Winkelried, o dal beato Nicola De Flue. Ma non solo per gli ecclesiastici, sibbene ancora per le cattoliche popolazioni di tutta la Svizzera fu immaginato uno stato di ilotismo da un partito faccendiero ed inquieto. In una precedente istanza al Consiglio federale noi ci siamo lagnati della violazione flagrante dei giorni di Domenica e di festa che ha luogo assai di frequente a cagione dei pomposi esercizii militari e dei movimenti di truppe. Appare anzi che alcuni di siffatti esercizii sono stabiliti pei giorni della settimana santa e per le feste di Pasqua. Non si è avuto nessun riguardo nel prendere queste disposizioni, nè alle leggi nè alle autorità ecclesiastiche; non si è neppure posto mente allo scandalo che esse producono nel popolo cristiano, e meno ancora alle esigenze del sentimento religioso, non che ai doveri che debbono adempiere i giovani militi. Non è stata ancora fatta ragione alla nostra istanza concernente il servizio religioso e la cappellania militare per le truppe cattoliche della scuola militare di Thoun. Sinora non si è fatto nulla per istabilire un servizio regolare. Nei corsi dei cinque lunghi mesi che separano la festa di Pasqua dalla festa federale si comanda per quelle milizie cinque o sei volte un ufficio religioso cattolico; ma gli ordini dati dai capi per questo oggetto sono così poco regolari che spesse volte il servizio religioso della mattina è ordi-

nato la sera della vigilia, dal che deriva che più volte non è possibile di chiamare a tempo un prete cattolico perchè non ve ne ha alcuno in vicinanza del campo. Sono cinquanta anni che per la scuola di Thoun si è procurata una cappella di campagna, ma siccome gli ornamenti e gli altri oggetti del culto non sono mai stati rinnovati dopo quell'epoca, sono essi in tristissima condizione. Le truppe federali cattoliche debbono alla Società federale delle Missioni ed ai doni da essa fatti alla Chiesa cattolica di Thoun, il favore di avere avuto un ufficio religioso celebrato in modo decente, e bisognò ancora che questo ufficio coincidesse coll'ufficio parrocchiale che ha luogo nella cappella di Scherzlingen. Non è stata adunque data al culto cattolico tutta la necessaria attenzione, eppure la sanguinosa guerra testè finita ha provato a tutti, ai grandi e piccoli Stati, di che importanza sia per gli eserciti la religione, e quanto sia vero che sui campi di battaglia è Dio che decide della vittoria e della disfatta. Ciascuno sa, che se uno spirito di estrema leggerezza dominava nell'esercito francese e ne precideva i nervi, tutta la responsabilità ne ricade sul governo. E non è men noto che negli eserciti tedeschi e nei presidî e in campo, il servizio religioso è sempre celebrato con estrema esattezza. Un fatto recentissimo può provare quanto poco scrupolo si facciano certi ufficiali svizzeri di offendere la libertà religiosa e la coscienza dei loro soldati cattolici. La Domenica, 22 gennaio ultimo scorso, una intera brigata dell'esercito federale, composta di un battaglione zurigano,

d'uno d'Argovia cattolico nella totalità, e di un battaglione di Turgovia, cattolico per più d'un terzo, ricevette dal comando della brigata l'ordine d'assistere ad un servizio religioso protestante nella cattedrale di Basilea. Tutte le rimostranze fatte per provare che un tal ordine violava la libertà religiosa delle truppe cattoliche non ebbero effetto. *L'ordine è dato*, rispose il capo, *ed è per tutti senza eccezione.* Le truppe cattoliche furono dunque costrette di assistere a quell'ufficio, che consisteva in un discorso profferito dal cappellano protestante delle truppe zurigane, e in brani di musica militare eseguiti prima e dopo il discorso. Ecco sino a qual punto è dimenticato il rispetto dovuto alla libertà religiosa delle truppe cattoliche.

La Società cattolica delle Missioni nell'interno della Svizzera, onde assicurare ai cattolici dispersi ne' comuni protestanti il bene d'un servizio religioso e degli altri soccorsi della Chiesa, adopera il prodotto delle contribuzioni de' suoi membri. Queste largizioni, ed altri doni generosamente offerti da protestanti, hanno reso possibile lo stabilimento, presso Waldo, nel canton di Zurigo, di alcune stazioni di missioni pe' cattolici dispersi a Männedorf, Horgen, Gattikon e Pilgersteg. Lo Stato di Zurigo, in grazia della soppressione dell'abbazia di Rheinau nel 1862, si appropriò la somma di 3,328,679 franchi provenienti dai beni dell'Abbazia. Al fine di impedire la propria rovina, l'Abate e i religiosi di Rheinau (1) fecero in-

(1) Schreib. v. märz 1862.

darno al governo di Zurigo la proposta di fondare un collegio ed un ospizio, con posti gratuiti per Zurigo; indarno si offersero di dotare convenientemente tutte le parrocchie cattoliche esistenti nel cantone di Zurigo, e di prendere a loro carico la fondazione sommamente necessaria d'una nuova parrocchia cattolica a Winterthur. Essi furono soppressi. I cattolici di Winterthur ricevettero è vero per riedificare la loro chiesa parrocchiale un ragguardevole soccorso, ma furono per altro costretti, onde estinguere il debito di quella ristorazione, a raccogliere i doni e le elemosine dei loro correligionarî degli altri cantoni. Nelle stazioni di missione pe' cattolici dispersi, i bisogni del culto sono così imperfettamente soddisfatti, che lo stipendio assegnato ad ogni vicario non eccede i 400 franchi all'anno. Quanto a tutte le altre spese di culto, la sola carità dell'Opera delle Missioni ha cura di provvedervi. Ogni volta che una Comunità cattolica dee costituirsi nel canton di Zurigo, essa debb'essere autorizzata per legge (1).

La Confederazione ha aperto a Zurigo un'altra scuo-

(1) Ecco le diverse parti che sono state staccate dalla somma totale dei beni confiscati dell'Abbazia di Rheinau:

Per la parrocchia di Rheinau	Fr.	250,000
Pensioni agli ex-religiosi	»	300,000
Pe' comuni cattolici del cantone	»	700,000
Fondi di dotazione per l'alta scuola di Zurigo	»	1,256,318
Fondi per l'alta scuola protestante . .	»	822,361
	Totale Fr.	3,328,679

la cantonale chiamata il Politecnico, al cui mantenimento concorrono i cattolici ed i protestanti della Svizzera. Per rispetto alla scienza umana vi si fanno incontrastabilmente di buoni studii; e questo importante stabilimento rende utili servigi allo Stato; ma nessuna disposizione vi è stata ancora presa quanto alla celebrazione di un servizio religioso od alle istruzioni religiose per uso dei giovani cattolici che vi concorrono.

Mentre la Chiesa e i suoi attinenti sono sì gravemente lesi nei loro diritti, noi dobbiamo ancora deplorare gli abusi della stampa, gli assalti della quale sebbene sieno incessanti pure, nè le Autorità, nè le leggi non accordano ai cattolici la minima protezione contro gli eccessi della più cieca passione. Tutto sembra permesso contro la religione e la Chiesa cattolica, e sono superati tutti i limiti della lealtà, del riserbo e della carità fraterna. Si mantiene giornalmente nei pubblici fogli una guerra sistematica contro i cattolici, e questa guerra incessante si decora col nome di pace confessionale. Non havvi nella nostra religione cosa alcuna, per quanto sacra ed inviolabile sia che pubblicisti plebei non oltraggino e calpestino. Noi non parliamo quì dei misteri di nostra fede che sono costantemente vilipesi e negati da codesti insipienti declamatori, ma eleviamo la voce per i più alti dignitarii, per i più venerabili personaggi della nostra Chiesa, per le supreme Autorità del Papa e del Concilio ecumenico, anch'essi esposti agli insulti più plebei. Nelle contrade di Basilea e di Sciaffusa, processioni in maschera, li hanno oltraggiati nel modo il più

grave sotto gli occhi delle Autorità civili. I vescovi, gli ecclesiastici, gli ordini religiosi, i cittadini cattolici e tuttociò che essi venerano ed amano più della loro propria vita, furono coperti dei medesimi oltraggi. La nostra santa Chiesa è descritta come un centro di superstizioni, il clero come una classe d'uomini senza patriottismo, le dottrine, le leggi e le istituzioni cattoliche, come prodotti di un'epoca d'ignoranza. Quando non si scopre o non si inventa nel presente una materia bastante alle più indegne calunnie ed alle declamazioni più ostili, allora per denigrare la Chiesa si altera e si falsifica la storia dei tempi passati. Per l'addietro col fantasima del gesuitismo si aizzavano gli animi contro la Chiesa cattolica, ora col pretesto d'ultramontanismo le si muove una guerra accanita e mortale. Ora la Chiesa cattolica non ha mai cessato dalla sua origine d'essere ultramontana, in questo senso, che i suoi fedeli, in tutte le parti del mondo hanno sempre venerato nel romano Pontefice il Capo visibile della Chiesa, e si sono tenuti inseparabilmente congiunti a questo nobilissimo centro per la comunità della fede, della obbedienza e dell'amore. Noi domandiamo ai nostri concittadini protestanti ciò che essi proverebbero e ciò che farebbero, se fossero nello stesso modo trattati la loro confessione e il loro clero, se le cose che essi rispettano fossero esposte ad una guerra indegna e ad oltraggi continui, se si mettessero, per così dire, al bando della pubblica opinione, senza ch'essi trovassero, per proteggerli contro tali disordini e tali misfatti, il più piccolo appoggio nelle

leggi e nelle Autorità. E chi può meravigliarsi, se il popolo cattolico, che geme sulle sue miserabili condizioni in tutto il paese e nelle più romite capanne, si inquieti e allarmi attualmente sul destino che è riservato alla sua Chiesa.

Ma questi deplorabili eccessi di una parte della stampa svizzera esercitano pure sulla pubblica opinione la più funesta influenza. È noto che Napoleone I.° non tollerava gli attacchi dei giornalisti contro la religione, e che gli scritti di Voltaire non furono ristampati sotto il suo governo. Egli diceva pubblicamente (1): *Io non mi credo abbastanza forte per governare un popolo che legge le opere di Voltaire e che pensa ed opera come esse insegnano.* Il grand'uomo sapeva perfettamente che le forze materiali di uno Stato non sono così forti, nè così sicure quanto le forze morali; che un popolo che perde la sua fede religiosa, non soffre a lungo i proprii capi, nè un governo regolare; che finalmente un popolo che non crede più in Dio, non ha più nè moralità, nè probità, nè benessere. Ma chi troverà abbastanza lacrime per deplorare gli incalcolabili danni che gli eccessi della stampa fanno subire al prezioso fondo di pietà, di lealtà e di onestà, che resta ancora al nostro popolo? Chi troverà parole tanto eloquenti da esprimere, come, sotto le negative influenze della pessima stampa, il sentimento del vero e del giusto si affievolisca nel popolo, come la stessa intelligenza di ciò che è nobile e buono, e

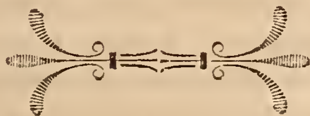
(1) Savary, Memorie.

sopratutto la fede alle grandi verità, la probità, l'amore del prossimo debbano andarsi estinguendo a poco a poco? Ma tutto ciò non sembra ancora bastare. In più modi è stata spogliata la Chiesa nel nostro paese; le furono tolte per la maggior parte le sue rendite materiali, i suoi conventi, le sue scuole, le sue istituzioni, fu impedita la sua libertà d'azione tanto feconda di buone opere; e dopo tutte le offese e tutte le perdite che furono fatte subire a lei ed a' suoi attinenti, ecco che i più impetuosi de' suoi avversarii si avanzano con un programma che non è altro che la separazione della nostra Chiesa dalla Sede di Roma, e la fondazione d'una Chiesa scismatica patrocinata dallo Stato. Ora che cosa è ciò, se non la persecuzione e l'annientamento della Chiesa cattolica nella Svizzera, e l'immediata prospettiva nella nostra patria di una guerra religiosa con tutti i suoi orrori. Si direbbe tornato il tempo di Enrico V e di Cromwell. e potremmo crederci trasportati sulle rive del Volga udendo parlare di un progetto simile. E tutti questi fatti non hanno già luogo in una monarchia, ma nella Svizzera repubblicana e sono opere di uomini che si dicono liberali, umanitarî, e intanto vogliono introdurre un detestabile dispotismo nel dominio della religione e della coscienza. Se non che la sera dell'ultimo giorno non è ancora venuta.

Noi domandiamo: qual è questa nobile captiva che è stata così legata e incatenata da un gran numero de'suoi figli, tradita e abbandonata nelle mani de' suoi nemici, schernita e colma di obbrobrj, derisa

da Erode e data a Pilato per essere crocifissa, e infine gridata a morte intanto che fu liberato Barabba? Questa captiva è la Chiesa cattolica, è la regina dell'onore e della religione. E qual delitto ha essa commesso verso la patria? Per la sua età venerabile essa rimonta sino ai tempi in cui, dai recessi delle foreste di quercia degli Alemanni e degli Svevi, non che dall'interno dei templi romani, il fumo delle vittime saliva al cielo; a quei tempi, in cui fitte tenebre e la notte della superstizione si stendevano sul mondo pagano. Tutti i regni del tempo passato scomparvero innanzi a lei senza lasciar orma del loro passaggio. Essa ha sorvissuto a tutti, e già innanzi che irrompesse il flutto delle invasioni germaniche e subito dopo essa fiorì nelle valli della nostra patria. Nella lunga durata dei secoli scorsi essa presiedette coll'affetto di una madre egualmente zelante nella gioja e nel dolore, nei trionfi e nei rovesci, alle svariate sorti delle svizzere popolazioni, e diede ad esse, coi vantaggi dell'educazione e della civiltà, il beneficio infinitamente superiore del cristianesimo. Tutto ciò che nella storia della nostra patria è veramente grande, nobile ed onorevole per l'umanità, è stato o l'immediata ed esclusiva opera sua o ha preso origine sotto le sue esortazioni e col suo concorso. Eppure attualmente si rimprovera a questa Chiesa ch'essa è nemica della patria, che non è nazionale, essa che ha fatto la patria svizzera e che annovera tra' suoi figli gli eroi del Grütli; essa che ha educato i Gundolding, i Winkelried, gli Erlach, i Baselwind, i Nicola da Flüe,

essa che ha inspirato a questi uomini immortali il coraggio e la generosità di morire per la loro amata patria nelle guerre della libertà? E questa Chiesa, che, per la benefica influenza de' suoi lumi e della sua grazia, ha riunito le innumerevoli falangi degli uomini più nobili e delle anime migliori; che le ha consolate, assistite, sostenute, avvalorate sino al loro passaggio in quella beata patria dove sono da lungo tempo, adempie anche oggidì tra noi la sua divina missione, per la salute di un milione di nostri concittadini; e malgrado le oppressioni che soffre e le perdite che ha subite, la sua forza vitale non è esaurita, ma sta accinta in piedi come una potenza, come una gran forza morale, innanzi a cui ogni uomo di mente e di cuore, qualunque sia d'altronde la sua credenza, si sente tratto ad inchinare il capo in segno di rispetto.



PARTE TERZA

L'avvenire della Chiesa cattolica nella Svizzera.

MODIFICAZIONI DA INTRODURRE NEL DIRITTO PUBBLICO.

I fatti sinora esposti ci autorizzano a chiedere: *Quale sarà l'avvenire della nostra patria, e quali condizioni prepara il nostro paese alla Chiesa cattolica nel tempo avvenire?*

Come la sibilla di Cuma aperse un giorno, innanzi al re Tarquinio Prisco, i libri dell'antica sapienza, e gli fece leggere gli oracoli che segnavano le condizioni della grandezza, e le cause del decadimento dei Romani, così lo spirito dei padri nostri, per guidare i nostri passi verso l'avvenire, ci apparve nel glorioso tempio dell'antica Confederazione Svizzera, e ci aperse i libri del passato. In essi noi abbiamo letto, per manifestarlo ai nostri contemporanei ed ai posteri, tutto ciò che è utile alla patria nel presente e nell'avvenire, per la salute e la pace di tutti. Possano i magistrati della Svizzera prenderne conoscenza, e scolpirla profondamente nei loro cuori! Noi abbiamo veduto nella storia dell'antica Confederazione, che i nostri padri, quando erano al colmo della gloria, riguardavano la libertà e l'indipendenza loro come un dono di quel Dio che aveva sì spesso benedetto le loro armi, mentre combattevano contro l'oppressione

straniera; noi abbiamo veduto, come con un sentimento di gratitudine e di giustizia essi avevano lasciato alla Chiesa cattolica il godimento della sua libertà e indipendenza nelle materie che le appartengono, anche dopo che una fatale scissura nella fede ebbe danneggiata gravemente l'unità dei secoli precedenti. Tali erano le condizioni della Chiesa cattolica sino a questi ultimi tempi. Ma di mano in mano che, seguendo il corso della nostra istoria, noi ci siamo ravvicinati all'epoca attuale, abbiamo veduto cangiarsi ad un tratto il bel quadro del nostro passato, per ciò che concerne la religione, in uno spettacolo di desolazione e di lutto. In molte parti della Svizzera siamo stati colpiti all'aspetto sinistro di tante rovine accumulate delle fondazioni ecclesiastiche, dei conventi e degli stabilimenti di educazione, violentemente distrutti; abbiamo veduto le pesanti catene (1), che strinsero i polsi della Chiesa, e gli strumenti d'oppressione che la gravarono. Ma non bastando i danni finora arrecatile; se ne preparano di nuovi che si debbono discutere. La grande maggioranza del popolo cattolico, che si guadagna onestamente il pane quotidiano col sudore della fronte, e che, come tutto il resto degli uomini sulla terra, combatte coi patimenti e col bisogno, vive in silenzio, ritirata nelle sue case, e non è abituata a manifestare nei fogli pubblici o in

(1) *Bisogna incatenare la Chiesa cattolica con leggi e regolamenti di Stato, non essendo ancora opportuno l'annientarla completamente.* Tale è il riassunto d'un recente opuscolo attribuito ad un membro del Governo di Berna.

mezzo alle clamorose assemblee politiche ciò che le sta sul cuore. Ma noi non dobbiamo per altro tacere il fatto, che in conseguenza degli atti da noi descritti e delle condizioni, in cui è ridotta la Chiesa cattolica, un profondo malcontento è penetrato nella popolazione cattolica della Svizzera e si è manifestato in questa lagnanza che risuona da tutte parti: *a noi cattolici non si lascia pace, nè riposo; i nostri vescovi, i nostri preti e sopra tutto la Chiesa, con tutto ciò che le appartiene, sono esposti ad aggressioni continue; in molti luoghi noi siamo abbandonati al dispotismo più detestabile, senza che i nostri diritti politici trovino presso le Autorità difesa e protezione.* Che questa lagnanza abbia fondamento nei più gravi motivi, dedotti dai documenti e dai fatti, è ciò che noi abbiamo dimostrato ad evidenza nella nostra esposizione delle condizioni della Chiesa cattolica nella Svizzera. Ecco il perchè tutti gli amici della patria, tutti quegli uomini che sanno tenere alto il capo sull'onde agitate, debbono adempiere all'importante dovere di raccomandare senza più la giustizia e la moderazione in tutte le cose e di praticarle essi medesimi. Infatti non è possibile negare che un partito estremo adoperi tra noi ogni mezzo per giungere ad una assoluta dominazione, e sopra tutto per atterrare la Chiesa cattolica che si oppone a' suoi fini.

Se questo partito giungesse una volta a stabilire e ad esercitare il suo despotismo sui cattolici nel dominio religioso, ei si volgerebbe allora inevitabilmente contro la libertà religiosa dei nostri concittadini pro-

testanti, per rovesciare tutte le barriere delle confessioni cristiane, dei diritti acquisiti e degli usi tradizionali. Pertanto è un interesse comune che ravvicina in questa lotta cattolici e protestanti, per concorrere alla comune difesa del cristianesimo, e questi ultimi avranno difesa la loro fede cristiana confessionale, se troncano l'ingiusta persecuzione fatta ai cattolici ed ajutano a ristabilire la pace religiosa, alla quale hanno diritto la Chiesa cattolica e i suoi attinenti.

Mal potrebbe comprendere la vita di un popolo, e spiegare come gli effetti si colleghino alle cause, chi osservasse la sola superficie della sua storia, non vedesse nel presente il campo seminato dell'avvenire, e non sapesse essere i destini dei popoli intimamente collegati coi decreti di Colui che domina, colla sua onnipotenza e giustizia, sulla storia delle nazioni, determinando, secondo i meriti o i demeriti loro, le sorti future, non solo agli individui ed alle famiglie, ma ancora ai popoli.

Quando Mosè, liberatore d'Israele fu in punto di morte, esortò istantemente il suo popolo a mantenere l'eterna alleanza che il Signore aveva fatta con lui, e ad osservare fedelmente le giuste leggi che gli aveva date; a questa condizione il Signore lo proteggerebbe contro tutti i suoi nemici, e gli assicurerebbe perpetua pace e benedizione. Perciò il popolo doveva stringersi fedelmente a Dio e rendersi degno della sua elezione, affinchè in un giorno di sventura non fosse obbligato mai a confessare, che questi mali lo hanno colpito, perchè *in verità Iddio non è più con lui.*

Gli attentati commessi nella Svizzera contro la Chiesa cattolica e quelli che un certo partito si propone di commettere ancora, costituiscono un cumulo enorme di iniquità e di ingiustizie. Ora nella vita dei popoli, ogni avvenimento è un seme che dà frutti nell'avvenire. Certi fenomeni naturali ci offrono una mirabile analogia nel corso degli avvenimenti storici. Quando una temperatura malsana si è prolungata per qualche tempo, essa trae dalle profondità della terra una grande quantità di vapori, che dopo di avere esercitato la loro deleteria influenza sulla vita degli uomini, s'innalzano sopra la terra e si condensano in grosse nuvole nell'atmosfera. Allora irrompono sui nostri campi quei terribili nembi che ne devastano i campi. Ebbene nell'ordine morale i vapori sono le iniquità commesse, i nembi sono i castighi di Dio. Già nei tempi mitologici gli antichi si rappresentavano Adrastea come una potenza vindice, che dall'alto del cielo scruta con occhio penetrante la vita e le azioni dei popoli e degli individui; poi a tempo stabilito colpisce con mano sicura e travolge nella polvere i colpevoli, mentre solleva i buoni al godimento di una felicità ineffabile. Queste ed altre simili idee non sono soltanto le finzioni di un mito poetico, ma sono veli che coprono verità immortali scolpite in origine nell'anima umana, e che hanno ricevuto dal Cristianesimo il loro verace significato. Sì, un Dio giusto regna sopra di noi, e i suoi giudizii sono retti. La vita politica delle nazioni, come quella degli individui, segue le leggi d'una ineluttabile dialettica nel suo svolgimento. Nella vita umana

la giustizia è vincolata al merito, e al merito è vincolata la ricompensa; e per inevitabile conseguenza l'ingiustizia è colpa, ed ogni colpa chiama un gastigo; nell'ordine morale il gastigo è una conclusione che nasce dalle premesse. L'ordine morale del mondo è adunque costituito in modo che manifesta, con evidenza sublime e terribile, la giustizia di Dio nella sorte degli individui, delle dinastie e dei popoli. E non è mestieri invocare in prova di ciò la storia dei tempi passati; essendo la nostra storia contemporanea assai ricca di esempi severi di questa specie. Possano essi essere ben compresi dai magistrati e dai cittadini che bramano di assicurare, in mezzo alle vicende del tempo avvenire, alla nostra cara patria il benefizio della protezione divina e la conservazione del nostro benessere e della nostra libertà! Così potessimo noi essere deliberatamente e generosamente disposti ad eseguire tutto ciò che è necessario per espiare il male commesso, e ridonare nell'avvenire ai cattolici della Svizzera ed alla loro Chiesa la giustizia e la benevolenza che meritano.

Ecco il perchè, uniti con tutti i nostri sacerdoti e tutti i nostri fedeli noi innalziamo le nostre preci continue e i nostri gemiti a Colui, che non è solo infinitamente giusto, ma che eziandio è ricco in misericordie; affinchè, come egli ha promesso di tenere nel mondo sino all'ultimo dì sotto la sua potente protezione la Chiesa universale del Cristo, e come l'ha meravigliosamente protetta sinora, così si degni di conservarla, custodirla e proteggerla nella terra dei nostri padri dove è stata stabilita negli antichi tempi da uo-

mini apostolici scelti a disegno, e dove si è mantenuta nel corso dei secoli sotto i loro successori. Noi invochiamo altresì con unanime preghiera il nostro Divin Redentore e Signore, affinchè egli rintegri la sua Chiesa nella nostra patria, la faccia rifiorire dove è stata ingombra da spine e da triboli, e si degni di ricordarsi del gran numero di santi che in altri tempi in questi paesi hanno glorificato il suo nome; che finalmente abbia compassione di questo popolo cristiano che ha sì sovente mostrato nei giorni di violenta commozione la sua fedeltà in mezzo alle prove più terribili. Questo è quel popolo che ben lungi dal lasciarsi trascinare dalla corrente anticristiana che invade tutto il mondo, ben lungi dal piegar le ginocchia innanzi a Baal, si è stretto con invincibile costanza alla Chiesa cattolica.

Ecco il perchè noi siamo convinti, che questo popolo cristiano, se sarà nuovamente tentato, spiegherà i medesimi sentimenti di religiosa fedeltà e di eroica perseveranza; ch'egli ributterà con orrore le pietre ingannevoli ed incantate che il tentatore gli presenterà come veri pani; ch'ei non si lascierà persuadere dallo spirito di negazione ad abbandonare l'eccelso tempio della Chiesa cattolica, per gittarsi nell'abisso di un'apostasia del cristianesimo positivo e nel vuoto di un freddo razionalismo.

E quand'anche gli fossero promessi tutti i tesori e tutta la gloria del mondo egli non cadrà mai in ginocchio innanzi allo spirito di divisione e di scisma; ma in tutte le parti della Confederazione gli opporrà un **NO** formidabile, protestando così solennemente contro una sedicente *Chiesa Nazionale*, schifosa e dete-

stabile contraffazione della Chiesa di Dio, che è una, santa, cattolica ed apostolica, avente a capo il successore di S. Pietro. Quando i poteri politici vogliono cimentare la religiosa fede dei popoli, si mettono in intraprese ingiuste e fatali. Il despotismo Russo ha testè esercitato inaudite violenze contro la Chiesa cattolica nella sventurata Polonia; ma Iddio permise, che il ferro della più dura tirannide si spuntasse contro lo scudo della fede e della fedeltà di quel popolo tanto fieramente provato. In mezzo a tutte le miserie, con invincibile costanza, egli ha saputo santamente e fedelmente conservar la sua fede. L'Occidente ne offre un altro esempio non meno nobile; il popolo dell'*isola sempre verde*, della sventurata Irlanda, si acquistò la gloria d'essere chiamato il popolo-martire per la pazienza e la costanza eroica con cui nelle più gravi tribolazioni ha conservata la sua fede religiosa. Col favore del più assoluto despotismo, in nome della libertà e dei lumi, furono scatenati contro i cattolici dell'Irlanda tutti i furori della più crudele persecuzione; confiscate le proprietà cattoliche, distrutti e saccheggiati le chiese, i conventi, le fondazioni, chiuse le antiche scuole cattoliche e trasformate in istituzioni anglicane, banditi, gettati nelle prigioni o trascinati sui patiboli gli aderenti fedeli all'antica Chiesa; ma tutto fu inutile e nessuna potenza sulla terra valse a strappare dal cuore del popolo Irlandese la sua fede; anzi quanto più crudelmente infieriva la persecuzione, egli si teneva tanto più stretto alla sua Chiesa. Aveva perduto i suoi beni, il suo commercio, la sua

politica libertà, ma gli restava tutta intera la sua cattolica fede, perchè, tenendosi unito a' suoi preti ed a' suoi vescovi, egli si atteneva fermamente per essi allo scoglio di Pietro, al supremo centro dell'Unità, alla Chiesa cattolica; perchè egli pregava continuamente, perchè era pronto a tutto soffrire per la sua religione, finalmente perchè non cessò mai sino a questi ultimi tempi di usare tutti i mezzi legittimi e legali per ricuperare la sua libertà politica e religiosa, libertà che l'Irlanda cattolica ha effettivamente ricuperato. Questo popolo che non aveva cessato, nei limiti della moderazione e della legalità, di opporre a leggi ingiuste e barbare, applicate da un potere stritolante, le esigenze della ragione e del diritto, fu finalmente ascoltato dal governo inglese. Innanzi alla pubblica opinione, e per effetto del progresso delle idee di tolleranza e di filantropia, ne furono esauditi i voti; da parte sua il governo inglese, in grazia della giustizia e della generosità, con cui ha mallevato ai cattolici la libertà politica e religiosa, ha stabilito in guisa durevole e sicura la pace nell'interno, ed ha accresciuto all'estero il prestigio della sua forza e delle sue istituzioni. La violazione del diritto può essere antica, ma il diritto è più antico, e presto o tardi, Iddio permette ch'esso prevalga, quando un popolo, fedele alla sua fede religiosa, non cessa di respingere col pensiero e coll'atto ogni iniquità, quando sceglie per arme la preghiera, e quando, senza mai allontanarsi dal retto sentiero della legalità, adopera tutti i mezzi legittimi a rivendicare per sè e per la sua Chiesa i diritti con-

fiscati. Questo esempio seguiranno con costanza e coraggio invincibili i cattolici della Svizzera.

La fitta nube de' pregiudizî del nostro tempo ha talmente oscurata la realtà e la verace ragione delle cose agli occhi del volgo, che si è persino disconosciuto ciò che è, rendendo così sommamente difficile a moltissimi la giusta e sana estimazione de' fatti. Eppure noi nutriamo la ferma speranza che l'appello dei cattolici della Svizzera, e la ricognizione della loro libertà religiosa e delle guarentigie da dare alla Chiesa nel diritto pubblico, troveranno finalmente simpatica e legittima accoglienza. Se volgiamo lo sguardo al gran numero d'uomini onorevoli e giusti che sono tra noi nelle due confessioni cristiane, noi siamo convinti che concorreranno a mantenere l'onore, l'unione e il benessere della Svizzera. La diligente coltura della mente che conferisce loro la chiaro-veggenza delle cose, la benevolenza e la filantropia che essi hanno a cuore, il sentimento di giustizia che ne abbella gli animi, sono per noi pegni che ci fanno sperare ch'essi ajuteranno, nell'intento del bene della patria comune, il compimento d'un'opera importante; che porranno fine alla oppressione, che grava ancora, nelle cose religiose, i cattolici e la loro Chiesa in più cantoni della Confederazione. Senza la libertà religiosa dei cattolici, non può esservi una Svizzera *libera*; senza la conservazione della pace religiosa, non può esservi una Svizzera *una;* finalmente senza la soddisfazione di giuste rimostranze, non vi può essere una Svizzera *felice.* Si contano a migliaja gli uo-

mini onesti che stimano anormale e contraria al diritto la presente condizione di cose, e solo i pregiudizî e la diffidenza trattengono molti di loro dal testimoniare altamente in favore del buon diritto. Si facciano animo. Anche troppo a lungo ha dominato la più ingiusta diffidenza contro la Chiesa cattolica, si cominci una volta ad aver fede in lei! Sino a tanto che la Chiesa ripeterà ai fedeli queste parole dell'apostolo (1). *Ogni anima sia soggetta alle potestà superiori..... e chi si oppone alla potestà, resiste alla ordinazione di Dio;* lo Stato non avrà nulla a temere dalla Chiesa. E che? userebbe essa della libertà che le fosse lasciata per soggiogare gli uomini e snervare l'autorità dello Stato? Come può essere possibile che una potenza che non dispone di nessuna forza materiale pensi a soggiogare il mondo, mentre essa annunzia pubblicamente a tutti i suoi attinenti, ch'essi, sotto la propria loro risponsabilità, sono sempre padroni di separarsi da lei? È egli ragionevole di temere che l'influenza della Chiesa indebolisca il potere civile? Non è invece missione della Chiesa d'inculcare a' suoi figli come un gran debito di coscienza l'obbedire alle leggi e rispettare le autorità? La Chiesa non move pretesa alcuna sopra uno qualunque dei diritti del potere civile, essa non chiede che una sola cosa, cioè che le sia riconosciuta quella inalienabile libertà che Dio le ha data, affinchè possa compiere senza ostacoli la missione che per la felicità dell'uman genere

(1) Rom. 13, I.

le fu affidata. Noi chiediamo se non vi sia nessun progresso possibile nelle scienze e nelle arti, nella civiltà e nel pubblico benessere che meriti di occupare lo zelo dell'Autorità, piuttosto che questa si occupi a comprimere l'azione della Chiesa con leggi preventive, e con decreti arbitrarii ed oppressivi? Nel secolo precedente e nel nostro che corre al suo termine, si ebbe timore di esser giusti colla Chiesa, ma questo pregiudizio non ha nessun serio motivo, eppure esso occupa ancora molti uomini onesti. E se pertanto lo Stato non può privare un semplice cittadino della sua libertà o di un suo diritto qualunque per tema ch'ei possa abusarne, come potrebbe essergli permesso di spogliare de' suoi diritti la Chiesa cattolica, che non si governa se non co' principii della religione e della coscienza, che non possiede nessuna forza materiale, ma solo la forza del vero e della carità, e che più d'ogni altra autorità ha mestieri di prudenza e di riguardi per adempiere con successo la sua missione di salvare il genere umano, malgrado le differenze dei paesi, dei popoli e delle epoche? Come potrebbe adunque temersi ch'essa abusi della sua influenza? Ogni potere che in questi tempi non si rinchiude nella cerchia di sua competenza e non serba un contegno moderato si avanza rapidamente verso la propria rovina. Ciò accade segnatamente nelle repubbliche, nelle quali nessuna cosa rovescia più presto un governo od un sistema politico, quanto le estreme tendenze ch'ei vorrebbe seguire. La Chiesa non potrebbe tenere al guinzaglio nessun potere dello Stato nè il potere le-

gislativo, nè il potere giudiziario, nè il potere esecutivo. Lo Stato è abbastanza forte da respingere ogni maniera d'usurpazione se mai fosse ridotto a doverlo fare. Ma ancora una volta: il solo timore della possibilità di un abuso, non è una sufficiente ragione per ricusare il diritto. Bisogna sempre praticare la giustizia anche quando si dovesse temere la caduta del mondo; ma il mondo non perirà per la pratica della giustizia, anzi sussisterà finchè sarà praticata.

Il cattivo genio dell'anticristianesimo si avanza continuamente di mezzo ai popoli, colle sue ali scuote l'atmosfera della pubblica opinione onde far prevalere le negazioni più empie delle immutabili verità cristiane. Questo solo fatto, che nessuno non può negare, toglie ai nostri concittadini protestanti ogni possibilità di concepire, a proposito del passo che noi facciamo, qualunque timore per essi o per la loro fede religiosa. Coll'opporci all'invasione dello spirito anticristiano, noi sosteniamo una causa comune a tutti i cristiani che hanno una fede positiva, e la libertà religiosa, e tutte le altre guarentigie che noi domandiamo per la nostra Chiesa, sono in forza della uguaglianza dei diritti confessionali, un profitto eguale anche per la loro. Quando anche nel dominio delle dottrine religiose, non vi fosse nessuna via di mezzo tra li sì e il no, gli attinenti dell'una e dell'altra confessione troveranno sempre nel vasto campo della carità e della beneficenza cristiane, un punto di riunione per compiere tutte le belle e buone opere. Noi non cesseremo mai di praticare e d'imporre, come un dovere,

ai nostri fedeli questa carità e questo rispetto verso gli attinenti della confessione protestante. Essendo questo il solo mezzo di conservare, in un paese di diverse confessioni, una vita sopportabile, le relazioni di mutua tolleranza e il benefizio della pace. Solo con questo mezzo si evitano i passionati conflitti che accendono il fuoco di una reciproca ostilità, il cui solo effetto è di far torto al cristianesimo. La provvidenza e la misericordia Divina lascia seguire il corso del loro sviluppo alle grandi fasi della storia, ma si riserva di far giungere il momento desiderato, in cui i figli dispersi d'Israele si riuniranno di nuovo in Sionne, e dove la promessa del Signore (1) riceverà il suo compimento *e non vi sarà più che una greggia ed un pastore.*

Signor presidente e signori membri dell'Alta Assemblea federale, Dio vi ha assegnato il nobile incarico di render giustizia al popolo cattolico della Svizzera, il quale domanda che gli sieno conservate, guarentite ed intatte la sua religione e la sua Chiesa che hanno fatto per molti secoli la felicità dei nostri concittadini e che non hanno offeso nè i diritti, nè gli interessi di chicchessia tra i non cattolici. È una delle più belle prerogative della sovranità il diritto di liberare i prigionieri quando lo permettano speciali motivi d'indulgenza e di compassione, nondimeno al disopra del diritto di grazia è d'uopo collocare il dovere dei sovrani d'esercitare la giustizia verso coloro che sono stati ingiustamente carcerati e incatenati. Ora

(1) S. Giovanni, 10, 16.

nella rassegna da noi fatta abbiamo incontrato per via una captiva di un'alta e nobile origine, nata libera, degna di somma venerazione per l'età sua, rivestita di meriti immortali e che è la madre ben amata di una gran parte del popolo svizzero. Come un tempo il suo divino sposo, essa è stata falsamente accusata al tribunale di Pilato e ingiustamente condannata. Questa captiva è la Chiesa cattolica che domanda di essere posta in piena libertà e che le sia restituito il diritto di poter vivere senza essere molestata, a norma della sua costituzione e delle sue leggi. Essa non ha bisogno di sollecitare una grazia, perchè gli innumerevoli titoli di diritto che Dio e gli uomini le hanno accordati, domandano altamente la giustizia che le è dovuta. Ma essa può ancora sostenere la sua domanda con ragioni di un ordine più elevato. Non esiste neanche per un gran principe gloria più nobile di quella di essere il legittimo difensore della Chiesa. *Sappiate*, scrive Gregorio il grande all'Imperatore Maurizio, *che il potere civile Vi è stato affidato dall'Alto perchè la virtù sia protetta, la via del bene resa più accessibile, e perchè il regno della terra sia proficuo al regno di Dio nei cieli.* Parole preziose, improntate d'alta sapienza e che determinano con uguale concisione e profondità quale sia la missione morale dello Stato. E infatti che può esservi di più glorioso per il potere civile del proteggere la religione e la morale, da cui deriva tra gli uomini ogni vera felicità. Che può esservi per lui di più nobile e saggio che il lasciare ad una religione riconosciuta nella

nostra patria, uno sviluppo libero, mentre essa fa amare da tutte le classi della società la fedeltà, l'onestà, l'obbedienza, e che è il naturale e più solido sostegno del potere e dell'ordine nello Stato? Fate, onorevolissimi Signori, che la libertà religiosa torni ad essere una verità per la Chiesa cattolica e per i suoi attinenti nella nostra patria; abbandonate generosamente l'antica diffidenza e gittate da banda senza esitare un odioso sistema di civile oppressione negli affari della Chiesa, sistema che ha prodotto tante turbolenze e che ha aperte in noi sì profonde ferite. Allora i nostri concittadini cattolici vi dovranno una eterna riconoscenza e voi avrete ristabilita la pace nell'interno del nostro paese. Finalmente le domande che noi vi indirizziamo in favore della Chiesa cattolica, non hanno nulla di immoderato; noi non vi domandiamo per lei che le sole guarentigie e i soli diritti che procedono dalla sua divina costituzione e di cui essa gode da lungo tempo in Francia, negli Stati monarchici dell'Allemagna, in Prussia ed in Austria. Noi riassumiamo i nostri voti nelle domande seguenti, che umilmente vi sottomettiamo, onorevolissimi Signori, le une più generali, affinchè sieno introdotte tra gli articoli della Costituzione federale, le altre più speciali, affinchè il Consiglio federale voglia farle eseguire dalle Autorità competenti.

I.

MODIFICAZIONI COSTITUZIONALI PROPOSTE.

1.° In tutta la Confederazione sono guarentite la Chiesa cattolica e la Chiesa protestante, come pure

la libera e non impedita professione della confessione di fede cattolica e della confessione protestante, ed è guarentito l'esercizio dei loro culti rispettivi.

2.° Le materie di religione e di chiesa delle confessioni cristiane, saranno liberamente regolate e amministrate dai capi delle rispettive chiese operando in tutta l'estensione del loro ministero ecclesiastico.

3.° Gli affari di natura mista che si riferiscono al matrimonio, alle scuole, agli istituti conventuali ed alle fondazioni pie, dovranno nei cantoni misti, essere poste da parte, per essere trattate e amministrate separatamente, senza verun pregiudizio dei diritti della Chiesa.

4.° È guarentita a ciascuna confessione cristiana l'integrale conservazione delle sue scuole confessionali, de' suoi collegi, de' suoi istituti religiosi ed ecclesiastici, non che la piena facoltà di fondare e di erigere stabilimenti di questa natura, e le autorità politiche cantonali non possono intraprendere, nè eseguire nulla contro di essi.

5.° L'indissolubilità del vincolo conjugale è per tutti i cattolici svizzeri riconosciuta per mezzo delle vie giuridiche federali.

6.° Tutti i cittadini svizzeri che non sono stati legalmente condannati e che sono in pieno godimento dei loro civili diritti sono eleggibili ai Consigli ed alle Camere federali.

7.° Tutte le associazioni religiose riconosciute od autorizzate dalla Chiesa cattolica saranno tollerate e ricevute nella Svizzera come tutte le altre associazioni civili.

8.° Una legge federale protegge le chiese cristiane

e tutto ciò che concerne la fede, il loro culto, le persone dei loro capi e le loro istituzioni religiose contro gli abusi della stampa e contro ogni misura preventiva *(placet)*, concernenti le pubblicazioni delle autorità ecclesiastiche. Queste pubblicazioni, come tutte le altre non debbono essere sottoposte che alle leggi federali stabilite per la conservazione dell'ordine, per proteggere l'onore dei privati e la pubblica morale.

II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Piaccia all'Alta Assemblea federale di raccomandare all'Alto Consiglio federale i punti seguenti:

1.° Che le relazioni ecclesiastiche nel Cantone Ticino riprendano il loro corso regolare, in conseguenza di negoziati da iniziare colla Santa Sede dietro l'esempio d'altri governi civili, e dietro i principî generali del diritto dei concordati diocesani dei tempi moderni, e che intanto possa la Santa Sede stabilire un vicario apostolico per l'amministrazione degli affari ecclesiastici nel cantone medesimo.

2.° Che gli Stati che fanno parte della diocesi di Basilea siano invitati a rivedere le loro leggi ed ordinanze che sono incompatibili colle condizioni guarentite alla Chiesa cattolica dal pubblico diritto, colla libertà d'azione de' suoi ministri, colla libertà religiosa de' suoi fedeli, affinchè queste leggi ed ordinanze, siano in armonia colla costituzione e colle leggi fondamentali della Chiesa cattolica.

3.° Che nei giorni delle domeniche e delle feste

gli esercizî militari e i movimenti delle truppe federali sieno sospesi; e che sia data alle milizie appartenenti alla religione cattolica nel campo di Thoun ed altrove la facoltà di assistere al divino ufficio e di adempire senza ostacolo ai loro religiosi doveri.

4.° Che la nomina dei capellani dei soldati cattolici dell'esercito federale, si faccia sempre, previo accordo, colla rispettiva autorità diocesana, e che sia proibito ai capi militari delle truppe federali di prescrivere ai soldati cattolici l'assistenza ad un servizio religioso non ordinato dalla Chiesa cattolica e incompatibile colla fede religiosa e la coscienza dei cattolici.

Nello stesso tempo noi supplichiamo all'ottimo Iddio, affinchè si degni di stendere la sua onnipotente protezione sulla nostra patria, di assicurarle il beneficio della pace e di colmarla delle più copiose benedizioni.

Noi cogliamo questa favorevole opportunità per rinnovarvi, signor Presidente e Signori, l'assicurazione della nostra distintissima stima.

I vescovi della Svizzera:

Giuseppe Pietro, *vescovo di Sion.*
Stefano, *vescovo di Losanna e di Ginevra.*
Nicola Francesco, *vescovo di Coira.*
Carlo Giovanni, *vescovo di S. Gallo.*
Eugenio, *vescovo di Basilea.*
Stefano, *vesc. di Betlemme, abate di S. Maurizio.*
Gaspare, *vesc. di Ebron, ausiliario di Ginevra.*
Gaspare, *vesc. di Antipatri, ausiliario di Coira.*

Aprile, 1871

TAVOLA DELLE MATERIE.